

Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici

S

A.S. n. 1248 - DL 32/2019





SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche nei settori dell'ambiente e del territorio

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - **9** @SR_Studi

Dossier n. 121



SERVIZIO STUDI

Dipartimento ambiente

Tel. 066760-9253 st_ambiente@camera.it - @CD_ambiente

Progetti di legge n. 136

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

Premessa	7
SCHEDE DI LETTURA	9
Capo I Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana	
Articolo 1, comma 1, lettere a) e b) (Progettazione)	.11
Articolo 1, comma 1, lettera c) (Pubblicità legale dei contratti pubblici)	.17
Articolo 1, comma 1, lettera d) (Disciplina di dettaglio del ruolo del responsabile unico del procedimento)	.19
Articolo 1, comma 1, lettere e) ed f) e comma 2 (Contratti "sottosoglia")	.20
Articolo 1, comma 1, lettera g) (Disciplina degli acquisti da parte dei comuni non capoluogo di provincia)	.27
Articolo 1, comma 1, lettera h) (Consorzi stabili)	.28
Articolo 1, comma 1, lettera i) (Affidamento congiunto di progettazione e realizzazione)	.31
Articolo 1, comma 1, lettera l) (Informazione dei candidati e degli offerenti)	.35
Articolo 1, comma 1, lettera m) (Nomina Commissioni giudicatrici)	.37
Articolo 1, comma 1, lettera n) (Motivi di esclusione)	.41
Articolo 1, comma 1, lettera o) (Requisiti di partecipazione)	.51
Articolo 1, comma 1, lettere p)-r) (Sistema di attestazione della qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; norme di coordinamento)	.52
Articolo 1, comma 1, lettera s) (Criteri di aggiudicazione dell'appalto - OEPV e minor prezzo)	.58
Articolo 1, comma 1, lettera t) (Offerte anomale)	.61
Articolo 1, comma 1, lettera u) (Regolamento unico - norme in materia di collaudo)	.65
Articolo 1, comma 1, lettera v) (Subappalto)	.67
Articolo 1, comma 1, lettera z) (Regolamento unico - attività di controllo)	.73
Articolo 1, comma 1, lettera aa) (Regolamento unico - attività di controllo)	.74
Articolo 1, comma 1, lettera bb) (Selezione dei partecipanti)	.76

Articolo 1, comma 1, lettera cc) (Qualificazione degli operatori nel settore dei beni culturali)78
Articolo 1, comma 1, lettere dd) ed ee) (Concessioni)80
Articolo 1, comma 1, lettera ff) (Misure per il partenariato pubblico-privato)
Articolo 1, comma 1, lettera gg) (Soppressione albo direttori dei lavori e dei collaudatori - appalti a contraente generale)
Articolo 1, comma 1, lettera hh) e ii) (Qualificazione contraente generale)88
Articolo 1, comma 1, lettera ll) (Termini parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici)93
Articolo 1, comma 1, lettera mm) e comma 3 (Disposizioni transitorie e nuove disposizioni regolamentari)
Articolo 1, commi 2 e 3 (Abrogazione e disciplina transitoria)99
Articolo 1, commi 4 e 5 (Modifiche al Codice del processo amministrativo) 100
Articolo 2 (Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa)
Articolo 3 (Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche)109
Articolo 4 (Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali)
Articolo 5 (Norme in materia di rigenerazione urbana)142
Capo II Disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etnea
Articolo 6 (Ambito di applicazione e nomina dei Commissari straordinari) 150
Articolo 7 (Funzioni dei Commissari straordinari)154
Articolo 8 (Contabilità speciali)
Articolo 9 (Ricostruzione privata)
Articolo 10 (Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata)
Articolo 11 (Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti)166
Articolo 12 (Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi)168
Articolo 13 (Ricostruzione pubblica)171
Articolo 14 (Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)

Articolo 15 (Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati)18	32
Articolo 16 (Legalità e trasparenza)	84
Articolo 17 (Qualificazione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria)	89
Articolo 18 (Struttura dei Commissari straordinari)19	93
Articolo 19 (Interventi volti alla ripresa economica)	97
Articolo 20 (Sospensione di termini)	99
Capo III Disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017	
Articolo 21 (Contributo straordinario per il Comune dell'Aquila e ulteriori provvidenze per i comuni del cratere e fuori cratere)20	02
Articolo 22 (Misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici speciali per la ricostruzione)	04
Articolo 23 (Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016)20	28
Articolo 24 (Proroga della disciplina derogatoria relativa al deposito e al trasporto di terre e rocce da scavo)2	13
Articolo 25 (Compensazione ai comuni delle minori entrate a seguito di esenzione di imposte comunali)	16
Articolo 26 (Misure per la semplificazione delle procedure per l'immediato ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dai privati a seguito di eventi calamitosi)	18
Articolo 27 Presidio zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno	21
Articolo 28 (Disposizioni per l'attivazione del sistema "IT-alert")22	23
Articolo 29 (Norme di copertura)	29
Articolo 30 (Entrata in vigore)	32

PREMESSA

Il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, consta di 30 articoli, suddivisi in 3 Capi.

Il Capo I (articoli da 1 a 5) reca norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana.

Il Capo II (articoli da 6 a 20) reca disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea (con riferimento ai territori di cui agli Allegati I e II al decreto-legge).

Il Capo III (articoli da 21 a 30) reca infine disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro-Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017.



Capo I

Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana

Articolo 1, comma 1, lettere a) e b) (Progettazione)

Contenuti della progettazione (lett. a), n. 1))

La norma in esame novella il comma 3 dell'art. 23, al fine di demandare al **nuovo regolamento unico** (previsto dalla lettera mm), numero 7), dell'articolo in commento), in luogo di uno specifico decreto ministeriale previsto dal testo previgente, la disciplina dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, nonché del contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti.

Si fa notare che, in base all'art. 216, comma 4, primo periodo, del Codice, nelle more dell'emanazione dello specifico decreto ministeriale succitato, quindi fino ad oggi (considerato che tale decreto non è mai stato emanato), si sono applicate le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate del D.P.R. 207/2010 (vale a dire l'abrogato regolamento di attuazione del "vecchio" Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163/2006).

Disciplina semplificata per i lavori di manutenzione (lett. a), n. 2))

Il numero 2) della lettera in esame riscrive il testo del comma 3-bis dell'art. 23 del Codice, al fine di introdurre una disciplina semplificata per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o degli impianti.

Il nuovo testo quindi prevede una disciplina direttamente applicabile in luogo di quella, prevista dal testo previgente, che rinviava ad un decreto attuativo che non è mai stato emanato.

Il testo previgente demandava infatti, ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sentita la Conferenza Unificata, la definizione di una disciplina semplificata per la progettazione degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2,5 milioni di euro.

Si fa notare che nel nuovo testo previsto dalla disposizione in esame non compare più un limite di importo per l'applicazione della disciplina semplificata.

La nuova disciplina semplificata è estremamente contenuta e si riduce a:

• consentire di **affidare i contratti sulla base del progetto definitivo**, a condizione che lo stesso abbia un **contenuto informativo minimo**, indicato dalla norma. Nel dettaglio viene richiesto che il progetto sia costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni

previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso;

• consentire di eseguire i lavori senza redigere e/o approvare il progetto esecutivo.

Relativamente alle **modalità di affidamento**, la norma in esame si limita a richiedere il rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal Codice.

La stessa relazione illustrativa ricorda che la nuova disposizione "è in continuità con la previgente normativa (articolo 105 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010) ancora in vigore ai sensi dell'articolo 216, comma 4, terzo, quarto e quinto periodo, del codice".

Fasi di elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (lett. a), n. 3))

La norma in esame riscrive il comma 5 dell'art. 23, che disciplina le fasi di elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Anche il nuovo testo mantiene, nella sostanza, due diverse fasi di elaborazione, così come il testo previgente. La prima fase, così come previsto dal testo previgente, è solo eventuale e consiste nella redazione di un documento di fattibilità delle alternative progettuali.

La vera differenza sostanziale rispetto al testo previgente risiede nel fatto che l'espletamento della prima fase non è più condizionato dal contesto (la norma previgente prevede che la prima fase sia obbligatoria ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico o dei concorsi di progettazione e di idee) bensì dall'importo del contratto.

La nuova disciplina dettata dalla disposizione in esame prevede infatti che il progetto di fattibilità tecnica ed economica è obbligatoriamente preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali solo per i lavori pubblici "sopra soglia" (cioè di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea fissata dall'art. 35 del Codice).

Per i lavori "sottosoglia", invece, l'elaborazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali sarà effettuata solo, eventualmente, su richiesta della stazione appaltante.

Il seguente testo a fronte evidenzia quanto testé illustrato.

Testo previgente

Nuovo testo

5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Ai soli

5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. **Per i**

fini delle attività di programmazione triennale dei pubblici lavori dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 nonché dei concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre redatto in un'unica fase di elaborazione. Nel caso di elaborazione in due fasi, nella prima fase il progettista, individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali secondo le modalità indicate dal

Nella seconda fase di elaborazione, ovvero nell'unica fase, qualora non sia redatto in due fasi,

decreto di cui al comma 3.

il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione e secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche,

ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.

Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.

lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai

fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3 nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità

è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera gggggquater) nel rispetto dei contenuti di cui al decreto previsto all'articolo 23, comma 3. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35.

Nel progetto di fattibilità tecnico ed economica,

il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 3.

ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.

Il progetto di fattibilità **tecnica ed economica** deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.

Documenti su cui si basa il progetto di fattibilità (lett. a), n. 4))

La norma in esame reca alcune modifiche puntuali al comma 6 dell'art. 23 (che disciplina i documenti e le attività che stanno alla base dell'elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica) al fine di precisare la portata di alcuni dei documenti considerati.

La norma prevede infatti che il progetto di fattibilità sia basato:

- su **studi di fattibilità ambientale e paesaggistica** e non, come disponeva il testo previgente, su studi preliminari sull'impatto ambientale;

- sulla descrizione delle misure di compensazione e di mitigazione dell'impatto ambientale e non, come disponeva il testo previgente, sulle esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale.

La modifica in esame, come sottolineato dalla relazione illustrativa, "è tesa a coordinare l'articolo 23 del codice con il decreto legislativo n. 152 del 2006 e, specificatamente, con i contenuti degli allegati alla parte II del citato decreto legislativo, modificati con decreto legislativo n. 104 del 2017 (in particolare l'Allegato IV-bis «Contenuti dello Studio preliminare ambientale» e l'Allegato VII «Contenuti dello studio di impatto ambientale»)".

Spese strumentali (lett. a), n. 5))

Il nuovo comma 11-bis dell'art. 23 del Codice, introdotto dalla norma in esame, stabilisce che **tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento** sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.

Si fa notare che una disposizione pressoché identica era contenuta nell'art. 92, comma 7-bis, del "vecchio" Codice (D.Lgs. 163/2006). Un'analoga disposizione era altresì contenuta nella versione iniziale del "nuovo" Codice (art. 113, comma 6, dello schema di decreto n. 283), ma venne poi eliminata nel corso della stesura finale del testo.

La relazione illustrativa fa altresì notare che, ad oggi, non essendo stato emanato il decreto attuativo del comma 3 dell'art. 23 (come evidenziato in precedenza), "è ancora possibile il riconoscimento delle voci di spesa sopra richiamate in virtù dell'articolo 216, comma 4, primo periodo, del codice che fa salva l'applicazione degli articoli da 14 a 43 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 e gli allegati ivi richiamati".

Il successivo comma 11-ter (anch'esso introdotto dalla disposizione in commento) dispone che le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attività finalizzate alla stesura del Piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni degli immobili in uso alle amministrazioni pubbliche (previsto dall'art. 12 del D.L. 98/2011, convertito con la legge n. 111/2011) sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite all'Agenzia del Demanio.

Si ricorda che l'art. 12, comma 4, del D.L. 98/2011 stabilisce, in estrema sintesi, che sulla base delle previsioni triennali di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle amministrazioni pubbliche individuate dal medesimo articolo, e sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del demanio assume le decisioni di spesa sulla base di un piano generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici.

Si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione testé commentata come novella all'art. 12 del D.L. 98/2011, in modo da garantire l'unitarietà della disciplina relativa al succitato "piano delle manutenzioni".

Requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria (lett. b), n. 1))

La norma in esame novella il comma 2 dell'art. 24 del Codice, al fine di demandare al **nuovo regolamento unico** (previsto dalla lettera mm), numero 7), dell'articolo in commento), in luogo di uno specifico decreto ministeriale previsto dal testo previgente, la definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici ammessi a partecipare (ai sensi dell'art. 46 del Codice) alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

Viene altresì modificata la disciplina transitoria, prevedendo che nelle more dell'emanazione del regolamento unico si applichino le disposizioni del nuovo comma 27-octies dell'art. 216 (introdotto dalla lettera mm), numero 7), del presente decreto-legge), in luogo dell'applicazione delle disposizioni previste dal comma 5 dell'art. 216 del Codice (che faceva rinvio, nelle more dell'emanazione del succitato decreto ministeriale, ai requisiti delle società di ingegneria, delle società di professionisti e dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria previsti dagli artt. 254-256 del regolamento di attuazione del "vecchio" Codice (vale a dire del D.P.R. 207/2010).

Il citato comma 27-*octies* prevede, tra l'altro, che fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento unico si applicano gli atti già adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui all'art. 24, comma 2. Si rinvia, in proposito, alla scheda di lettura relativa alla lettera mm).

Affidamento di concessioni agli affidatari di incarichi di progettazione (lett. b), n. 2))

La norma in esame novella il comma 7 dell'art. 24 del Codice, che nel testo previgente vietava (salvo il verificarsi di precise condizioni) agli affidatari di incarichi di progettazione, per progetti posti a base di gara, di poter ottenere l'affidamento degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali avessero svolto la suddetta attività di progettazione.

La novella in esame si propone di bipartire la disciplina in questione a seconda che si tratti dell'affidamento di una concessione (caso che viene ora disciplinato separatamente dal nuovo sesto periodo del comma 7) o di altre casistiche (che restano disciplinate dai primi cinque periodi, ove sono soppressi i riferimenti alle concessioni, dato che le stesse sono ora disciplinate unicamente dal sesto periodo citato).

Se dunque per il caso di appalti, subappalti e cottimi resta ferma la disciplina previgente, per le concessioni invece la nuova disciplina si limita a stabilire che gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possono essere affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione.

Nella relazione illustrativa si afferma che la modifica in esame "è finalizzata ad allineare alle disposizioni europee la disciplina della partecipazione alle procedure di gara nelle concessioni di lavori pubblici dei soggetti affidatari degli incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara. Al riguardo, la Commissione europea - Direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI (DG GROW), con parere del 6 marzo 2019, nell'evidenziare che il divieto assoluto sancito dall'articolo 24, comma 7, del codice italiano è incompatibile con l'articolo 41 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, (direttiva appalti pubblici) e con l'articolo 3 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, (direttiva concessioni), ritiene che i concessionari uscenti, che hanno predisposto la progettazione da porre a base di gara, devono poter partecipare alla procedura di gara per l'affidamento delle concessioni, purché l'amministrazione aggiudicatrice adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione".

Articolo 1, comma 1, lettera c) (Pubblicità legale dei contratti pubblici)

La **lettera** *c*), che sopprime il secondo, il terzo e il quarto periodo dell'articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici in cui sono disciplinati i **principi in materia di trasparenza**, è volta ad escludere la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di affidamento dei contratti pubblici (cd. pubblicità che produce effetti legali).

La relazione illustrativa sottolinea che la modifica in esame è tesa al coordinamento delle disposizioni dell'art. 29 "con la soppressione del cosiddetto rito super accelerato di cui al comma 4 dell'articolo che qui si illustra".

L'art. 29, comma 1, oggetto di modifica, prevede, in via generale la pubblicazione di tutti gli atti di gara predisposti dalle amministrazioni nella sezione "Amministrazione trasparente" del profilo del committente (art. 3, comma 35 del Codice), allo scopo di rendere conoscibile l'attività delle amministrazioni ai cittadini, in applicazione dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

In particolare, l'art. 29, comma 1 dispone, altresì, l'obbligo, con riferimento alla cd. pubblicità che produce effetti legali, della pubblicazione da parte del committente sul proprio profilo:

- del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- della sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali (art. 29, comma 1, secondo periodo).

La pubblicazione del provvedimento deve essere effettuata nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, previsto dall'art. 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo (D. Lgs. 104/2010), nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo.

In sostanza, la pubblicazione del provvedimento di esclusione avviene ai sensi dell'art. 29, comma 1, non nella sezione che produce la pubblicità legale (albo *on line*), ma nella sezione "Amministrazione trasparente" del profilo del committente, determinando confusione per gli operatori del settore, abituati, ai fini dell'acquisizione della legale conoscenza degli atti del committente, ad accedere alla sezione del profilo del committente avente valore di albo *on line*.

Si ricorda infatti che l'art. 4 del D.P.C.M. 26 aprile 2011 prevede che i bandi, gli avvisi e gli esiti di gara delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture siano pubblicati sul profilo di committente in una apposita sezione dedicata, denominata "Bandi di gara".

Al fine di porre rimedio a tale problematica, con il D.Lgs. 56/2017 (cd. decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici), l'art. 29, comma 1, è stato modificato, prevedendo che - entro il medesimo termine di due giorni - sia dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con modalità telematiche, di cui all'art. 5-bis del decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti (terzo periodo, comma 1, art. 29).

Conseguentemente, il termine per l'impugnativa di cui al citato art. 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione (quarto periodo, comma 1, art. 29).

In tale ambito, il **Garante per la protezione dei dati personali** con la <u>delibera 243 del 15 maggio 2014</u>, recante "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul *web* da soggetti pubblici e da altri enti obbligati "ha chiarito che tutte le ipotesi di pubblicità non riconducibili a finalità di trasparenza, qualora queste comportino una diffusione di dati personali, sono escluse dall'oggetto del decreto legislativo n. 33/2013 e dall'ambito di applicazione delle relative previsioni e, in particolare, non trovano applicazione la disciplina dell'accesso civico, la regola dell'indicizzazione e del riutilizzo dei dati e il termine di durata della pubblicazione".

Articolo 1, comma 1, lettera d) (Disciplina di dettaglio del ruolo del responsabile unico del procedimento)

La **lettera** *d*), che modifica il comma 5 dell'articolo 31 del Codice, attribuisce al **regolamento unico di attuazione del Codice** - in luogo delle linee guida emanate dall'ANAC - il compito di definire:

- la disciplina di maggiore dettaglio sui **compiti specifici del Responsabile unico del procedimento (RUP)**, sui presupposti e sulle modalità di nomina, e sugli ulteriori requisiti di professionalità, rispetto a quanto disposto dal Codice in relazione alla complessità dei lavori;
- l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione.

La **lettera d**) stabilisce, inoltre, che fino alla data di entrata in vigore del citato Regolamento, si applica, in merito alle funzioni del RUP, la disposizione transitoria prevista dal nuovo comma 27-octies dell'art. 216 del Codice, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. mm), n. 7), del decreto-legge in esame, e dunque dalle linee guida n. 3 dell'Anac.

Articolo 1, comma 1, lettere e) ed f) e comma 2 (Contratti "sottosoglia")

Calcolo del valore stimato degli appalti (comma 1, lett. e), nn. 1) e 2))

I numeri 1) e 2) della lettera e) modificano in più punti l'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici, che disciplina le soglie di rilevanza comunitaria per l'aggiudicazione dei contratti pubblici e i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti.

In particolare viene previsto che – per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture – il computo del valore complessivo stimato della totalità dei lotti si applica anche nel caso di **appalti aggiudicati per lotti distinti**, e non solo in caso di aggiudicazione contemporanea di lotti distinti, come attualmente previsto (modifiche alle lettere a) dei commi 9 e 10 dell'art.35).

Nello specifico, le modifiche sono volte al recepimento di quanto indicato nella procedura di infrazione n. 2018/2273, che ha censurato i commi 9 e 10 dell'art. 35 del Codice, laddove prevedono che il valore dell'appalto sia dato dal "valore complessivo stimato della totalità di tali lotti" qualora vi sia la possibilità di "appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati".

La Commissione europea osserva che, aggiungendo la qualifica "contemporaneamente", la normativa italiana ha ristretto l'applicabilità dell'obbligo di computare il valore complessivo stimato della totalità dei lotti, rispetto a quanto indicato nella direttiva 2014/24, per cui invece tale criterio si applica anche quando l'appalto "può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti".

Anticipazione del prezzo all'appaltatore (comma 1, lett. e), n. 3)

Il numero 3) della lettera e) interviene sull'anticipazione del prezzo del 20% del valore del contratto di appalto da corrispondere dalla stazione appaltante all'appaltatore, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, sostituendo in tale ambito il riferimento al termine "lavori" con quello più generale di "prestazione" (modifica al comma 18 dell'art. 35).

Tale modifica, secondo la relazione illustrativa, è "tesa a favorire le imprese estendendo l'ambito di applicazione dell'anticipazione da corrispondere all'appaltatore anche ai servizi e alle forniture".

Modalità di affidamento dei lavori "sottosoglia" (comma 1, lett. f), nn. 1, 2), 3), e comma 2)

Le disposizioni recate dai numeri 1), 2) e 3) della lettera f) novellano in più punti il testo del comma 2 dell'art. 36, al fine di modificare le diverse modalità di affidamento ivi previste per i lavori "sottosoglia", nonché le corrispondenti classi di importo.

Poiché le modifiche introdotte si sovrappongono alla disciplina derogatoria introdotta, limitatamente all'anno 2019, dal **comma 912** della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), tale comma **viene abrogato dal comma 2** dell'articolo in esame.

Nel dettaglio, il **numero 1) della lettera** f) modifica la lettera b) del comma 2 dell'art. 36 del Codice – che nel testo previgente prevedeva, tra l'altro, l'affidamento, per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici – al fine di:

- snellire la procedura, richiedendo la previa consultazione solamente di 3 operatori anziché 10;
- elevare a 200.000 euro il limite superiore della classe di importo considerata, in modo da **ampliare l'ambito di applicazione** della procedura **a tutti i lavori di importo inferiore a 200.000 euro** (e, ovviamente, pari o superiore a 40.000 euro).

Si fa notare che il penultimo periodo della lettera b), che non è oggetto di modifica, stabilisce che i lavori in questione possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata testé illustrata.

Il **numero 2**) **della lettera** *f*) **sopprime** la lettera c) che prevedeva una **procedura negoziata** "aggravata" (in quanto si richiedeva la consultazione di 15 operatori economici) **per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro**.

Il **numero 3**) **della lettera** f) riscrive la lettera d) al fine di introdurre una nuova disciplina per **tutti i lavori di importo pari o superiore a 200.00 euro e fino alla soglia di rilevanza europea** (vale a dire 5.548.000 euro). Per tali lavori viene infatti previsto che l'affidamento avvenga mediante ricorso alle procedure aperte (disciplinate dall'art. 60 del Codice), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8, del Codice medesimo.

Tale ultima norma dispone che, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi "sottosoglia", la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

La seguente tabella illustra la nuova disciplina degli affidamenti di lavori "sottosoglia" risultante dalle norme in esame e, tramite il confronto con la disciplina previgente e con quella derogatoria prevista dall'abrogato comma 912 della legge di bilancio 2019, consente di comprendere la portata normativa delle modifiche operate:

		D: : 1: 1		
Importo dei lavori	Disciplina previgente	Disciplina derogatoria valida per il solo 2019 (c. 912 L. 145/2018))	Nuova disciplina	
0 []	affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori econ.	affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori econ.	affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori econ.	
39.999,99	o in amm.ne diretta	o in amm.ne diretta	o in amm.ne diretta	
40.000	procedura negoziata previa consultazione, ove	affidamento diretto previa consultazione, ove	procedura negoziata	
149.999,99	esistenti, di almeno 10 operatori economici (*)	esistenti, di 3 operatori economici	previa consultazione, ove	
150.000			esistenti, di almeno 3 operatori economici	
[] 199.999,99		procedura negoziata	operatori economici	
200.000		previa consultazione, ove		
[]	procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici,	esistenti, di almeno 10 operatori economici (*)		
349.999,99	ove esistenti			
350.000		procedura negoziata con	procedura aperta (salvo quanto previsto	
[]		consultazione di almeno 15 operatori economici,	dall'art. 97, comma 8, del Codice)	
999.999,99		ove esistenti	Coulce)	
1 milione	procedure ordinarie	procedure ordinarie		
[] (fermo restando quanto (fermo restando qua		(fermo restando quanto		
Fino alla soglia	previsto dall'art. 95, co. 4, lettera a), del Codice)	previsto dall'art. 95, co. 4, lettera a), del Codice)		

^(*) I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata in questione.

Verifica dei requisiti (lett. f), n. 4))

La norma in esame riscrive integralmente il testo del comma 5 dell'art. 36, che nel testo previgente disciplinava la verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario delle procedure negoziate attivate (in base al comma 2) relativamente ai contratti "sottosoglia".

Rispetto al testo previgente, il nuovo testo non esplicita che l'ambito di applicazione riguarda le procedure di affidamento di cui al comma 2.

Un'altra novità risiede nel fatto che viene consentito alle stazioni appaltanti di decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli

di idoneità e di capacità degli offerenti, purché tale facoltà sia specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura.

La relazione illustrativa sottolinea che tale disposizione viene inserita "nell'ottica della semplificazione e nel rispetto dell'articolo 56 della direttiva 2014/24/UE, in analogia a quanto già avviene nei settori speciali".

Il richiamato art. 56 dispone, tra l'altro, che "nelle procedure aperte, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di esaminare le offerte prima di verificare l'assenza di motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione".

Si ricorda altresì che l'art. 133, comma 8, del Codice, collocato all'interno della disciplina degli appalti nei settori speciali, dispone che "nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara".

Innovative sono altresì le disposizioni che disciplinano le **procedure da seguire** qualora la stazione appaltante si avvalga della citata facoltà. Viene previsto, in proposito, che le stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità previsti dal Codice e stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara. Viene altresì previsto che sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia.

Il nuovo testo del comma 5, come novellato, si chiude con un periodo che fa salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.

Anche tali disposizioni sono analoghe a quelle previste, per i settori speciali, dall'art. 133, comma 8, del Codice.

Mercati elettronici e formulari standard (lett. f), n.5))

La norma in esame riscrive la disposizione (dettata dal comma 6-bis dell'art. 36) che, nei mercati elettronici di cui al comma 6, disciplina la verifica a campione sull'assenza dei motivi di esclusione e la integra con l'aggiunta di due ulteriori commi (6-ter e 6-quater) che sono volti a disciplinare la verifica dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali in capo all'aggiudicatario, nonché a consentire l'utilizzo di formulari standard in luogo del DGUE (documento di gara unico europeo).

Si ricorda che il comma 6 dispone che, per lo svolgimento delle procedure "sottosoglia" disciplinate dall'art. 36, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Lo stesso comma prevede altresì che il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MePA).

Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni.

Verifica a campione sull'assenza dei motivi di esclusione (co. 6-bis)

Una prima modifica risultante dalla riscrittura del **comma 6-bis** è l'**estensione della disciplina previgente**, che si applicava ai soli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, **a tutti i contratti "sottosoglia"**.

Un'ulteriore differenza risiede nell'aggiunta di due periodi volti a disciplinare le modalità di effettuazione della verifica.

Il primo di tali periodi stabilisce infatti che, dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81, comma 2, tale verifica sarà effettuata **attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici (BDOE)**, anche mediante interoperabilità fra sistemi.

Si ricorda che l'art. 81, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, dispone che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (BDOE).

Il successivo comma 2 demanda ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (emanato sulla base del parere dell'ANAC e dell'AGID) la definizione della disciplina per l'attivazione di tale nuova banca dati che, nelle intenzioni (già esplicitate nella norma di delega, v. art. 1, comma 1, lettera z), della L. 11/2016), dovrà sostituire il sistema AVCPass.

Fino alla data di entrata in vigore di tale decreto attuativo quindi, in base a quanto disposto dall'art. 216, comma 13, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC.

Il periodo successivo dispone che i soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la BDOE per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza ai mercati elettronici.

Verifiche in capo all'aggiudicatario (co. 6-ter)

Un'ulteriore differenza rispetto al testo previgente è ravvisabile nella soppressione dell'ultimo periodo del comma 6-bis, ove si lasciava ferma la verifica sull'aggiudicatario. Tale aspetto è ora disciplinato dal nuovo comma 6-ter che dispone che, nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici in questione, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.

Possibilità di usare formulari standard in luogo del DGUE (co. 6-quater)

Il nuovo comma 6-quater dispone che, in luogo del DGUE (documento di gara unico europeo), i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare l'assenza di motivi di esclusione (elencati all'art. 80 del Codice) nonché ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all'abilitazione o all'ammissione.

Viene altresì stabilito che, **nella fase del confronto competitivo**, la stazione appaltante utilizza il **DGUE per richiedere eventuali informazioni**, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione.

Disciplina di dettaglio delle procedure per gli affidamenti "sottosoglia", delle indagini di mercato e della formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici (lett. f), n. 6))

La norma in esame novella il comma 7 dell'art. 36 del Codice, al fine di demandare al **nuovo regolamento unico**, in luogo di specifiche linee guida adottate dall'ANAC previste dal testo previgente, la definizione delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui all'art. 36, nonché delle indagini di mercato e della formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.

Si ricorda che le citate linee guida sono state adottate con la delibera ANAC n. 1097 del 2016 (Linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici») ed aggiornate con la successiva delibera ANAC n. 206 del 1° marzo 2018.

Viene altresì **modificata la disciplina transitoria**, prevedendo che nelle more dell'emanazione del regolamento unico si applichino le disposizioni del nuovo comma 27-*octies* dell'art. 216 (introdotto dalla lettera mm), numero 7)), in luogo dell'applicazione delle disposizioni previste dal comma 9 dell'art. 216 del Codice.

Tale comma 9 prevedeva, quale disciplina transitoria, l'individuazione degli operatori economici tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con le disposizioni del Codice.

Il citato comma 27-octies prevede, tra l'altro, che fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento unico si applicano gli atti già adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui all'art. 36, comma 7. Si rinvia, in proposito, alla scheda di lettura relativa alla lettera hh).

Un'ulteriore modifica è volta a sopprimere la parte del testo previgente del comma 7 che demandava alle linee guida l'individuazione delle modalità di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale.

Tale aspetto non dovrà quindi essere disciplinato dal futuro regolamento unico di attuazione previsto dal succitato comma 27-octies.

Utilizzo del criterio del "minor prezzo" come regola generale (lett. f), n. 7))

Il nuovo comma 9-bis dell'art. 36, introdotto dalla norma in esame, individua il criterio del "minor prezzo" quale regola generale di aggiudicazione dei contratti "sottosoglia".

Eccezioni a questa regola (adottata, secondo la relazione illustrativa, "nell'ottica della semplificazione") sono possibili:

- nei casi in cui il Codice (art. 95, comma 3) prevede l'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo come criterio esclusivo di aggiudicazione;
- previa motivazione: in tal caso è possibile procedere all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'OEPV.

Articolo 1, comma 1, lettera g) (Disciplina degli acquisti da parte dei comuni non capoluogo di provincia)

La **lettera** *g*) modifica il comma 4 dell'art. 37 del Codice, che disciplina gli acquisti effettuati dai comuni non capoluogo di provincia, prevedendo che le modalità di acquisizione contemplate dal medesimo comma non siano più obbligatorie (come stabilito dal testo previgente) ma facoltative.

Nel testo previgente, si prevede che qualora la stazione appaltante sia un **comune non capoluogo di provincia** (ferme restando le facilitazioni previste dai commi 1 e 2 per gli acquisti di importo contenuto), lo stesso procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta.

Il mutamento dell'obbligo in facoltà avviene attraverso la sostituzione del termine "procede" con l'espressione "può procedere direttamente e autonomamente oppure" (con le modalità già contemplate finora).

La norma in esame appare quindi finalizzata a consentire ai piccoli comuni (non capoluogo di provincia) di operare in modo autonomo anche per acquisizioni di forniture e servizi di importi elevati, in alternativa al ricorso alle modalità previste dal citato comma 4 (ossia ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento, o ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge n. 56 del 2014).

Articolo 1, comma 1, lettera h) (Consorzi stabili)

La norma novella l'articolo 47 del codice dei contratti pubblici, in materia di consorzi stabili. Si stabilisce che i consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto; resta ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, si demanda al nuovo regolamento unico di attuazione, e non più alle Linee guida ANAC, di stabilire ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. In base alla novella, non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni ai propri consorziati da parte dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane.

Viene poi **aggiunto** nella norma novellata un **nuovo comma 2-bis**, in base al quale la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti per l'affidamento di servizi e forniture è valutata con verifica in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti **pro-quota** i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di **assegnazione** sono **proporzionali** all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni **nel quinquennio antecedente**.

Si prevede, riscrivendo il comma 2 dell'articolo 47 del codice dei contratti pubblici, quale principale novità recata dalla novella che i **consorzi stabili** tra imprenditori individuali, società commerciali o cooperative ovvero di professionisti e di ingegneria, di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o **con la propria struttura o tramite i consorziati** indicati in sede di gara **senza che ciò costituisca subappalto**; resta ferma la **responsabilità solidale** degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

La lettera c) dell'articolo 45, co.2, richiamata in norma, fa riferimento ai **consorzi stabili**, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro.

I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

La lettera f) dell'art. 46, co. 1, fa riferimento ai **consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista**, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

Si demanda al **regolamento unico di attuazione** di cui all'articolo 216, comma 27-octies (e non più alle Linee guida ANAC) di stabilire, per i **lavori**, ai fini della

qualificazione, i **criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite** al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

Si ricorda che l'art. 84 del codice reca il Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

Rispetto alla previgente disciplina, con la novella si prevede che **non costituisce subappalto** altresì l'affidamento delle prestazioni ai propri consorziati da parte dei **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** e dei **consorzi tra imprese artigiane**, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del codice.

Nel dettaglio, si rammenta che l'articolo 45 del codice, al comma 2, prevede le categorie che rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- **b**) i **consorzi** fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, nonché i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

In dottrina si era osservato come la mancata estensione, nella formulazione letterale del codice, della disciplina di favore prevista dall'art. 47, comma 2, per i consorzi stabili neo costituiti, anche ad altri soggetti consortili, quali appunto i consorzi ex articolo 45 comma 2, lettera b) del codice, potesse presentare profili discriminatori. In particolare, l'eventuale differenziazione tra soggetti consortili, pur dotati di analoga autonomia giuridica e stabilità - si era osservato - potesse contrastare con i principi di parità di trattamento e non discriminazione di rango europeo (primo considerando direttiva 2014/24/UE e secondo considerando direttiva 2015/25/UE) oltreché nazionale dettate in tema di contratti pubblici.

Con la riscrittura del comma 2 viene quindi meno il riferimento all'avvalimento, previsto invece nel testo previgente.

Al riguardo, nel corso dell'<u>indagine conoscitiva</u> svolta dalla 8a Commissione del Senato, erano stati al riguardo evidenziati profili critici (Oice, punto s) delle <u>memorie</u>

depositate) in ordine alla previsione del ricorso all'avvalimento con riguardo all'utilizzabilità dei requisiti delle imprese consorziate, atteso che consorzio stabile è un soggetto tendenzialmente unico che deve potersi qualificare con la somma dei requisiti di tutte i consorziati come accade per le associazioni temporanee di impresa.

Viene poi **aggiunto** nella norma novellata un **nuovo comma 2-bis**. Esso stabilisce che la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per **l'affidamento di servizi e forniture** è valutata, a seguito della **verifica** della **effettiva esistenza** dei predetti requisiti **in capo ai singoli consorziati**. In caso di **scioglimento** del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti **pro-quota** i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di **assegnazione** sono **proporzionali** all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni **nel quinquennio antecedente**.

La relazione illustrativa al decreto-legge fa riferimento, in relazione a tale nuovo comma 2-bis, alla necessità di colmare un vuoto normativo nei settori dell'affidamento di servizi e forniture.

Si ricorda che l'articolo 47 del codice prevede al comma 1 che i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

La disciplina previgente recata dal comma 2 dell'articolo 47 - che era stata modificata dal c.d. decreto correttivo n. n. 56 del 2017 - prevedeva che i consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, potessero utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. La ratio della norma, si era osservato, risiede nel dettare, grazie alla possibilità di ricorrere alla qualificazione sia dei requisiti propri sia dei consorziati, una disciplina sostanzialmente di favore nei confronti dei consorzi stabili, allargandone le possibilità di partecipazione alle procedure di affidamento. Si demandava nella precedente disciplina alle linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, di stabilire, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

La relazione illustrativa del Governo, con riferimento alla norma del decreto-legge in esame, fa riferimento a finalità di consentire l'operatività dello strumento pro concorrenziale dei consorzi in parola.

Articolo 1, comma 1, lettera i) (Affidamento congiunto di progettazione e realizzazione)

La norma novella l'articolo 59 del codice in materia di affidamento congiunto di progettazione e realizzazione, il c.d. appalto integrato, inserendo in norma una nuova previsione in base alla quale i **requisiti minimi** per lo svolgimento della **progettazione** oggetto del contratto sono previsti nei **documenti di gara** nel rispetto del codice e del nuovo regolamento di attuazione del codice, di cui all'articolo 216, comma 27-octies.

Detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola **costruzione** attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti previsti come operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

Si stabilisce che le imprese attestate per prestazioni di **progettazione e costruzione** documentino invece i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.

Inoltre, viene inserito nell'articolo oggetto di novella un **nuovo comma 1-quater**, in base al quale nei casi in cui in cui l'operatore economico **si avvalga** di uno o più soggetti **qualificati alla realizzazione del progetto**, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la **corresponsione direttamente al progettista** della **quota del compenso**.

Il Capo II, cui appartiene l'articolo 59 in parola, concerne le Procedure di scelta del contraente per i settori ordinari, nell'ambito del Titolo III del Codice sulle procedure di affidamento.

In estrema sintesi, si ricorda che i primi due commi della norma provvedono alla indicazione delle procedure a disposizione delle stazioni appaltanti per la selezione degli appaltatori, mentre il terzo e il quarto comma definiscono le offerte irregolari o inammissibili ed il quinto comma indica le modalità di indizione della gara. Il cosiddetto decreto correttivo al codice ha modificato la rubrica della disposizione, prima rubricata scelta delle procedure, recando poi una serie di novelle alla norma e aggiungendo quattro nuovi commi dedicati a disciplinare l'eccezione generale al divieto di affidamento congiunto di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori (comma 1-bis), a definire le modalità e il grado di motivazione del ricorso a tale affidamento congiunto (comma 1-ter), a fornire precisazioni in ottica antielusiva per il caso di opzione della procedura competitiva con negoziazione o del dialogo competitivo (comma 2-bis) nonché a stabilire l'alternativa fra appalto a corpo e a misura e la relativa disciplina di base del prezzo (comma 5-bis).

Si ricorda come l'articolo 59 preveda il divieto di affidamento congiunto della progettazione e della esecuzione di lavori, stabilendo - rispetto a tale divieto, che pone la limitazione del ricorso all'appalto integrato - una serie di esclusioni, quali: i casi di affidamento a contraente generale, la finanza di progetto, l'affidamento in concessione, il partenariato pubblico privato, il contratto di disponibilità, la locazione finanziaria, nonché le opere di urbanizzazione a

scomputo. Si rammenta che con il decreto correttivo al codice (D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56) era stato ampliato il novero delle eccezioni specifiche alla regola generale del divieto di affidamento congiunto della progettazione e della realizzazione dell'opera, prevedendosi una eccezione in via generale a tale divieto per i casi in cui **l'elemento tecnologico o innovativo** delle opere oggetto dell'appalto sia **nettamente prevalente** rispetto all'importo complessivo dei lavori.

Il comma 1 dell'articolo 59 prevede infatti che, fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8, del codice, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti.

Con riferimento alle eccezioni previste, il decreto correttivo aveva poi previsto (art. 216, co. 4-bis) la non applicazione del divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, per le opere i cui progetti definitivi risultassero definitivamente approvati dall'organo competente alla data di entrata in vigore del presente codice con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Si osserva che in dottrina era stato rilevato un apparente contrasto di tale divieto di affidamento congiunto della progettazione e della realizzazione dell'opera stabilito dall'articolo 59 in parola rispetto al principio di indifferenza delle direttive europee per l'affidamento congiunto o separato.

Il **comma 1-bis** (inserito dall'art. 38, comma 1, lett. c) del già citato c.d. decreto correttivo al codice) prevede, nel testo vigente già prima del decreto-legge in esame, una eccezione generale al suddetto divieto, stabilendo che le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui **l'elemento tecnologico o innovativo** delle opere oggetto dell'appalto sia **nettamente prevalente** rispetto all'importo complessivo dei lavori.

Il comma 1-ter prevede poi che il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.

Si ricorda che storicamente l'istituto dell'appalto integrato risulta connesso strettamente con il problema dei criteri di aggiudicazione, poiché l'appaltatore è chiamato non solo ad eseguire ma anche a progettare: la ratio dello stesso sarebbe contrastare il fenomeno delle varianti, in quanto si intenderebbe attribuire la responsabilità della completezza progettuale in capo all'impresa, cosicché questa non abbia titolo per eccepire difetti progettuali da pagare in termini di corrispettivo.

Con la **novella** in esame, al **comma 1-***bis* viene inserita una nuova previsione, in base alla quale i **requisiti minimi** per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei **documenti di gara** nel rispetto del codice e del **regolamento** di attuazione dello stesso previsto all'articolo 216, comma 27-octies (in base alle novelle del decreto-legge in esame).

Detti **requisiti** sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso **un progettista** raggruppato o indicato in sede di offerta, in

grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

Si ricorda che, ai sensi del citato art. 46, comma 1, del codice, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria: a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b) seguente, le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale; c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi; d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d); f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura

Si stabilisce inoltre che le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentino i **requisiti** per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio *staff* di progettazione (**numero 1 della novella**).

Inoltre, viene inserito nell'articolo oggetto di novella un **nuovo comma 1-quater**, in base al quale nei casi in cui in cui l'operatore economico **si avvalga** di uno o più soggetti **qualificati alla realizzazione del progetto**, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la **corresponsione diretta al progettista** della **quota del compenso** corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta. La quota è al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.

Si ricorda, in materia, che, in base a quanto previsto dalla **lettera mm**) dell'articolo 1 del decreto-legge, il divieto di appalto integrato non troverà più applicazione nei confronti nei confronti delle opere i cui progetti definitivi siano stati approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi 12 mesi dall'approvazione dei predetti progetti (si veda, infra, la lettera mm), numero 3).

Articolo 1, comma 1, lettera *l*) (*Informazione dei candidati e degli offerenti*)

La norma novella l'articolo 76 del codice in materia di informazione dei candidati e degli offerenti, prevedendo che ai candidati e ai concorrenti venga dato avviso con le modalità del Codice dell'amministrazione digitale (o strumento analogo negli altri Stati membri) - del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, con l'indicazione dell'ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

Viene introdotto nella norma novellata un **nuovo comma 2-bis**, in base al quale si stabiliscono **obblighi informativi** e comunicativi **a favore dei soggetti partecipanti alle procedure di gara**.

In particolare, si stabilisce che **ai candidati e ai concorrenti** venga dato **avviso** - con le modalità del Codice dell'amministrazione digitale (o strumento analogo negli altri Stati membri) - del provvedimento che determina le **esclusioni** dalla procedura di affidamento e le **ammissioni** ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Tale informazione si prevede sia fornita nei **termini** stabiliti al comma 5 della norma novellata, vale a dire immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

Il provvedimento di informazione indica **l'ufficio** o il **collegamento informatico ad accesso riservato** dove sono disponibili i relativi atti.

La relazione illustrativa rileva che tale novella si rende necessaria a fini di coordinamento con la novella che sopprime il secondo, il terzo e il quarto periodo dell'articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici in cui sono disciplinati i **principi in materia di trasparenza**; la suddetta novella è volta ad escludere la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di affidamento dei contratti pubblici (cd. pubblicità che produce effetti legali) (su tali aspetti, si veda, *infra*, la lettera c) dell'articolo 1 del decreto-legge).

Si ricorda che l'articolo 80 del Codice concerne i motivi di esclusione, ed è anch'esso novellato dal decreto-legge in esame.

L'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), recante Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche prevede che la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. Con D.P.C.M. 22 luglio 2011

sono state adottate le modalità di attuazione della disposizione. La alla verifica dell'attuazione è affidata ad AgID.

La norma ha previsto che il Governo promuovesse l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità previste.

L'art. 76 del codice dei contratti prevede che le stazioni appaltanti, nel rispetto delle specifiche modalità di pubblicazione stabilite dal codice, informano tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi dell'eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.

In base al comma 2 della norma, su richiesta scritta dell'offerente e del candidato interessato, l'amministrazione aggiudicatrice comunica immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta una serie di elementi, quali: a) ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 68, commi 7 e 8, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali; a-bis) ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione; b) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o delle parti dell'accordo quadro; c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.

In base al **comma 5** richiamato nella nuova disposizione, le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:

- a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi; (189)
- c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati;
- d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.

Articolo 1, comma 1, lettera m) (Nomina Commissioni giudicatrici)

La norma novella l'articolo 77 del codice in materia di commissione giudicatrice, prevedendo che, per il caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo ai fini della compilazione della lista dei candidati alla formazione della commissione, la commissione stessa sia nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, tenendo conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze.

Si rammenta che la disposizione novellata ha previsto - per i casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - che la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. Si è prevista a tal fine la creazione presso l'ANAC di un Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, al fine di rafforzare regole di garanzia, trasparenza ed imparzialità. A tale disposizione, con la **novella** in esame viene aggiunto un **nuovo comma 3-** *bis*, ove si prevede, per il caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo tenuto presso l'Anac ai fini della compilazione della lista di cui al comma 3, che la **commissione sia nominata**, anche solo parzialmente, **dalla stazione appaltante** competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.

In tale nomina, si tiene conto

- ➤ delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare
- > e delle connesse competenze.

Nel dettaglio, si rammenta che il comma 3 della disposizione - come modificato dall'art. 46, comma 1, lett. c), nn. 1) e 2) del c.d. decreto correttivo - stabilisce che i commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 del codice e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.

Si ricorda che con le <u>Linee Guida n. 5</u> dell'ANAC sono stati dettati Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici.

Dal 10 settembre 2018 nel sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è on line il servizio per l'iscrizione <u>all'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici</u>. La relativa pagina web ricorda come dal 15 gennaio 2019, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, quando il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, compete a una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. Per poter far parte della commissione gli esperti devono necessariamente - sulla base del sistema della norma previgente - essere iscritti all'Albo, anche se appartenenti alla stazione appaltante che indice la gara. Il servizio per l'iscrizione ed il relativo manuale sono disponibili in una pagina dedicata dove l'albo è consultabile.

L'Albo è composto da:a)una sezione ordinaria contenente l'elenco degli esperti che possono essere selezionati dall'Autorità a seguito di richiesta delle stazioni appaltanti nonché direttamente dalle stesse quando ricorrano le condizioni di cui al punto 3 delle linee guida; b)una sezione speciale, prevista dall'art. 77, comma 3, per le procedure di aggiudicazione svolte da Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. e dai Soggetti Aggregatori Regionali.

Con Comunicato del Presidente del 18 luglio 2018 è stato stabilito che ai fini dell'iscrizione degli esperti, l'Albo fosse operativo dal 10 settembre 2018, mentre ai fini dell'estrazione degli esperti, l'Albo fosse operativo, per le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019 - termine di seguiot **differito** al 15 aprile 2019. Da tale data, risulta superato il periodo transitorio di cui all'articolo 216, comma 12, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici.

La norma sembra rispondere alle **criticità** evidenziatesi in ordine all'attuazione dell'articolo 77 del nuovo codice, superato il regime transitorio previsto per la nomina delle Commissioni giudicatrici, come segnalato anche dall'Autorità nazionale anticorruzione (che ha formulato una proposta di modifica normativa parzialmente coincidente con la novella recata dal decreto-legge).

Si segnala infatti che con <u>Atto di segnalazione</u> n. 1 del 9 gennaio 2019 della **Autorità nazionale anticorruzione** concernente la disciplina dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 77 del codice (Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1 del 9 gennaio 2019 e Pubblicato nel sito internet dell'Autorità), l'ANAC - ai sensi dell'art. 213, comma 3, lett. d), del codice- ha segnalato al **Governo e al Parlamento** l'opportunità di

apportare **urgenti modifiche** alla disciplina in tema di **nomina delle commissioni giudicatrici** di cui all'art. 77 del Codice. Tale modifica - ha evidenziato l'Autorità - "si rende necessaria alla luce della mancata o insufficiente iscrizione, da parte dei professionisti interessati, nelle sottosezioni dell'Albo dei commissari, circostanza che renderebbe, di fatto, non attuabile la modalità di nomina dei componenti del seggio di gara prevista dalle norme sopra richiamate".

L'atto di segnalazione, nel richiamare nel dettaglio il quadro normativo di riferimento, evidenzia come il legislatore da un lato ha limitato l'intervento regolatorio dell'Autorità agli aspetti indicati, dall'altro non ha previsto la possibilità, per la fonte di rango secondario (le linee guida dell'Autorità), di derogare alla disciplina transitoria dettata dall'art. 216, comma 12 del codice. Conseguentemente, sulla base delle disposizioni del Codice sopra richiamate, l'intervento regolatorio dell'Autorità e la piena operatività del sistema di attuazione dell'Albo, determinano il superamento del periodo transitorio.

La segnalazione citata evidenzia che "dalle verifiche condotte, si è potuto constatare che le sottosezioni nelle quali è articolato l'Albo dei commissari non sono tutte implementate dalle iscrizioni dei professionisti interessati o **non sono sufficientemente popolate** ai fini delle operazioni funzionali alla nomina dei commissari secondo la procedura prevista dall'art. 77 del Codice".

Ad oggi - prosegue la segnalazione - "il numero di iscritti nelle diverse sottosezioni dell'Albo ammonta a circa 2.100, di cui solo la metà estraibili per commissioni esterne alle amministrazioni aggiudicatrici. Numerose sottosezioni (circa il 30%) risultano completamente prive di esperti iscritti, altre (circa il 40%) con un numero di esperti molto ridotto (meno di 10)".

Una stima del "fabbisogno" minimo di esperti necessari per permettere la formazione delle commissioni giudicatrici, alla luce del cospicuo numero di gare da espletare, indicherebbe secondo l'Autorità la necessità di un numero di iscritti all'Albo congruamente prevedibile in 20/25 mila unità.

Si evidenzia quindi come "il quadro normativo non sembra consentire la possibilità di nominare i commissari con modalità diverse da quelle descritte all'art. 77 per i casi di assenza e/o carenza di esperti".

Alla luce delle criticità evidenziate, si evidenzia la necessità di "una urgente modifica normativa delle previsioni del Codice volta a consentire alle stazioni appaltanti la nomina dei commissari nel caso di mancata o insufficiente implementazione delle singole sottosezioni dell'Albo dei commissari. Nelle more della auspicata modifica normativa l'Autorità, con Comunicato del 9 gennaio 2019, ha differito il termine del 15 gennaio 2019 previsto per la piena attuazione dell'Albo alla data del 15 aprile 2019".

Questa la proposta di modifica dell'Anac recata nell'Atto di segnalazione in parola: inserimento del comma 3-bis, dal seguente tenore «In caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo ai fini della compilazione della lista di cui al comma 3, la commissione è nominata, anche solo parzialmente, dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante».

Sul comma 3 della norma -non novellato dalla disposizione in esame, che aggiunge il nuovo comma 3-bis - diverse osservazioni sono emerse nel corso dell'indagine conoscitiva svolta dalla 8a Commissione del Senato. Tra queste, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel corso dell'audizione e del relativo documento depositato, ha segnalato che 'per una maggiore semplificazione ed efficacia dell'azione amministrativa è necessario rimodulare le modalità di individuazione dei membri delle commissioni al fine di non rallentare lo svolgimento delle procedure di gara ed assicurare lo svolgimento delle stesse. La previsione in esame se non modificata, comporterebbe anche elevati costi aggiuntivi per le Stazioni appaltanti'. D'altra parte, si sono osservati i profili di garanzia in termini di trasparenza che la norma del codice persegue; si veda, ad esempio, quanto osservato dall'Oice, nelle memorie depositate nel corso della suddetta indagine conoscitiva, dove si auspicava la piena e rapida attuazione della disciplina dei commissari di gara esterni alla stazione appaltante, qualificati, indipendenti e scelti con sorteggio, in quanto l'obbligo di commissari esterni remunerati adeguatamente e attentamente selezionati dall'ANAC che li indica alla stazione appaltante per il sorteggio 'rappresenta una ineludibile garanzia di trasparenza e tutela in primis delle stazioni appaltanti'. Elementi al riguardo sono altresì emersi nel corso dell'audizione dell'ANAC in relazione alla esiguità numerica delle iscrizioni all'apposito Albo in relazione alla reperibilità dei membri da nominare per le commissioni giudicatrici.

Articolo 1, comma 1, lettera n) (Motivi di esclusione)

La norma novella taluni commi dell'articolo 80 del Codice, in materia di motivi di esclusione, in particolare prevedendo - in tema di regolarità contributiva previdenziale - che un operatore economico possa essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto quando la stazione appaltante possa dimostrarne la violazione degli obblighi attinenti al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Viene, altresì, esclusa la possibilità che un operatore economico possa essere escluso da una procedura di gara quando la causa di esclusione riguardi non già l'operatore medesimo, bensì un suo subappaltatore. Infine, vengono meglio specificati i tempi di durata dell'esclusione dalla procedura d'appalto o concessione, laddove la sentenza penale di condanna definitiva non fissi la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la PA.

La disposizione in esame novella taluni commi dell'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, che disciplina i **motivi di esclusione** di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione. In particolare, la **novella** in commento **modifica i commi 1, 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 80 e ne sostituisce il comma 10**.

Si rammenta che l'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici disciplina i motivi di esclusione per ragioni morali, attraverso l'elencazione di una serie di reati da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrarre con la PA, come previsto dalla clausola di cui al comma 1, lettera g) del medesimo articolo 80. I motivi di esclusione hanno carattere generale, mentre i criteri di selezione sono da intendere come requisiti di qualificazione e attengono entrambi alla fase precedente l'aggiudicazione. Per i contratti pubblici rilevano, pertanto, una serie di regole dirette a garantire il possesso, da parte dell'operatore economico che partecipa alle gare, tanto delle prescritte capacità tecniche, professionali, economiche e finanziarie necessarie a garantire l'esecuzione del contratto (requisiti di qualificazione), quanto il possesso di requisiti di ordine soggettivo (di carattere generico). Pertanto, ai sensi dell'art. 32 del Codice, l'aggiudicazione definitiva diviene efficace solo dopo la verifica dei requisiti prescritti. Ai sensi dell'art. 94, la circostanza che l'offerta provenga da un concorrente che non può essere escluso è requisito da sottoporre a verifica in sede di aggiudicazione. Al riguardo, il comma 6 dell'articolo 80 prevede la possibilità di escludere l'operatore in qualunque momento della procedura di gara qualora si trovi, a causa di atti compiuti o omessi nel corso della procedura, in una delle situazioni comportanti motivo di esclusione. Pertanto sono da valutare tanto i requisiti di partecipazione, quanto eventuali cause di esclusione.

I motivi di esclusione sono stati disciplinati non solo dall'art. 80, ma anche da altre disposizioni del 'nuovo' Codice, di cui al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, c.d. decreto correttivo. Tra queste si ricordano:

- l'art. 19, in materia di sponsorizzazione, che stabilisce la necessità di verificare la sussistenza dei requisiti in capo allo sponsor che intenda realizzare lavori o prestare servizi e forniture;
- l'art. 24, concernente i requisiti dei progettisti;
- l'art. 30, secondo cui i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere piccole e medie imprese;
- l'art. 146, relativo alla qualificazione degli appalti nel settore dei beni culturali;
- l'art. 183 sui requisiti dei promotori finanziari;
- l'art. 216 sulla disciplina transitoria.

In particolare, la **novella in esame** sopprime dall'elenco di reati di cui al **comma** 1 dell'articolo 80 (reati accertati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione), il riferimento ad un relativo **subappaltatore** nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, facendo in tal modo venir meno la possibilità che un operatore economico possa essere escluso da una procedura di gara quando la causa di esclusione riguardi non già l'operatore medesimo, bensì un suo subappaltatore.

Analogamente, la novella in esame interviene sul comma 5 dell'articolo 80, laddove dai motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto di un operatore economico da parte delle stazioni appaltanti, sopprime il riferimento ad un relativo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6.

La relazione illustrativa afferma che con tali modifiche si intende coordinare la disposizione con il novellato articolo 105 del codice, nonché risolvere i rilievi della Commissione europea all'Italia nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2273. Si veda, al riguardo, la scheda relativa alle novelle all'articolo 105, recate con la lettera v) dell'articolo 1.

Si segnala che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'applicazione del codice dei contratti pubblici in svolgimento presso l'8a Commissione del Senato, l'espunzione del riferimento ai subappaltatori dai commi 1 e 5 dell'articolo 80 del Codice è stata, peraltro, profilata da diversi soggetti auditi. Si vedano, al riguardo, gli elementi emersi nel corso delle <u>audizioni di ANAS, ANCI e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome</u> in sede di audizione.

L'articolo 105, comma 6, del Codice dispone l'obbligatorietà dell'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (come individuate all'art. 1, co. 53 della L. n. 190 del 2012, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione). Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e

le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80.

La **novella in esame** interviene anche sul **comma 2 dell'articolo 80**, il quale contempla quale ulteriore motivo di esclusione, la sussistenza - con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 (titolare o direttore tecnico in caso di impresa individuale; socio o direttore tecnico in caso di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, in caso di società in accomandita semplice, ecc.) - di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n. 159 del 2011, recante il c.d. Codice delle leggi antimafia, che disciplina gli effetti delle misure di prevenzione.

In base al vigente comma 2 dell'articolo 80, costituisce parimenti motivo di esclusione la sussistenza - a carico dei medesimi soggetti citati - di un tentativo di infiltrazione mafiosa (di cui all'art. 84, co. 4, del medesimo Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione¹). A legislazione vigente, il comma 2 dell'articolo 80 specifica che resta fermo quanto previsto con riferimento alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia, di cui - rispettivamente - agli articoli 88, co. 4-bis, e 92, co. 2 e 3 del medesimo Codice delle leggi antimafia.

Il citato articolo 84 del Codice antimafia, recante le *Definizioni*, stabilisce, al comma 4, che le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva, sono desunte:

a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis, 603-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale, dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione;

c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'omessa denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera b) dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste;

d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ovvero di quelli di cui all'articolo 93 del presente decreto;

e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del prefetto procedente ai sensi della lettera d);

f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b), con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei subentranti, denotino l'intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia.

Il citato articolo 88 del Codice delle leggi antimafia, nel disciplinare i Termini per il rilascio della comunicazione antimafia, dispone - al richiamato comma 4-bis, che, decorso il termine di trenta giorni dalla data della consultazione della banca dati nazionale unica, i soggetti di cui all'articolo 83, co. 1 e 2 (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, enti e aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di lavori o di servizi pubblici, nonché contraenti generali di cui all'articolo 176 del D. Lgs. n. 163 del 2006) procedono comunicazione anche assenza della antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i predetti soggetti, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

La novella in esame aggiunge al comma 2 dell'articolo 80 un periodo per specificare che resta altresì fermo quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del D. Lgs. n. 159 del 2011. Tale articolo del Codice delle leggi antimafia, nel disciplinare il **controllo giudiziario delle aziende**, prevede - al comma 6 - che le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva (ai sensi dell'art. 84, co. 4), che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possano richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione, l'applicazione del controllo giudiziario (di cui al medesimo art. 34-bis, co. 2, lett. b)). Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all'articolo 127 del c.p.p. (Procedimento in camera di consiglio), accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali. Il successivo comma 7 specifica che il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria o il controllo giudiziario, sospende gli effetti delle informazioni del prefetto.

In particolare, ai sensi del richiamato articolo 34-bis, co. 2, del Codice delle leggi antimafia, si ricorda che il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni; con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:

a) imporre nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende, l'obbligo di comunicare al questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di un'impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;

b) nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

La **novella in esame** interviene anche sul **comma 3 dell'articolo 80**, che - in relazione alla forma dell'impresa - individua i soggetti nei confronti dei quali disporre l'esclusione dalla procedura d'appalto o concessione, a seguito di sentenza/decreto penale di condanna o misura interdittiva. In particolare, per il caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio rispetto a quelli menzionati nel comma: società in nome collettivo, società in accomandita semplice, ecc.), la previgente disciplina prevede che l'esclusione vada disposta se i predetti atti siano stati emessi nei confronti del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza. La **novella in esame modifica la disciplina**, prevedendone l'applicazione alle predette **società con numero di soci pari o inferiore a 4**, facendo rientrare nel novero dell'applicabilità della disposizione anche le società composte da 4 soci e non solo quelle composte da un numero inferiore di soci (la nuova dicitura fa riferimento, infatti, alle società con numero 'pari o inferiore a quattro' soci).

Il vigente comma 3 prevede, inoltre, che l'esclusione non vada disposta e il divieto venga disapplicato quando:

- il reato è stato depenalizzato, ovvero
- quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero
- quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero
- in caso di revoca della condanna medesima.

Alle predette cause di disapplicazione del divieto e di non disposizione dell'esclusione, la **novella in esame aggiunge i casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa sia stata dichiarata estinta** ai sensi dell'art. 179, settimo comma, c.p..

Tale disposizione penale, aggiunta al c.p. dall'art. 1, co. 1, lett. *i*), della L. n. 3 del 2019, recante Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, a decorrere dal 31 gennaio 2019, stabilisce che la riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue e che, decorso un termine non inferiore a 7 anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

L'articolo 179 c.p., nel fissare le Condizioni per la riabilitazione, stabilisce quanto segue: la riabilitazione è concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Il termine è di almeno otto anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99. Il termine è di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia

agricola o ad una casa di lavoro. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo. La riabilitazione non può essere concessa quando il condannato:

- 1. sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato, ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato:
- 2. non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

La disposizione in esame novella anche il comma 4 dell'articolo 80, introducendovi un nuovo periodo finalizzato a prevedere la possibilità di escludere un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati.

La novella si rende necessaria per conformare il comma 4 dell'articolo 80 del Codice all'articolo 38, paragrafo 5, secondo comma, della Direttiva 2014/23/UE e all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, della Direttiva 2014/24/UE, in quanto il testo vigente non consente di escludere un operatore economico che ha violato gli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali qualora tale violazione – pur non essendo stata stabilita da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo – possa essere comunque adeguatamente dimostrata dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

La disposizione in esame modifica anche l'ultimo periodo del medesimo comma 4, il quale stabilisce la non applicabilità dell'esclusione quando l'operatore economico abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. La novella aggiunge alle predette cause di inapplicabilità dell'esclusione anche l'eventualità in cui il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La relazione illustrativa afferma che 'la modifica del comma 4 mira a risolvere la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia a seguito della lettera di costituzione in mora n. 2018/2273'.

Si ricorda che il sopra richiamato articolo 38, paragrafo 5, primo e secondo comma, della direttiva 2014/23/UE stabilisce quanto segue:

"Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di una concessione qualora siano a conoscenza del fatto che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali e se ciò è stato stabilito da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante secondo la legislazione del paese in cui è stabilito o dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.

Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), possono escludere o possono essere obbligati dagli Stati membri a escludere dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di una concessione un operatore economico se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può dimostrare con qualunque mezzo adeguato che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali."

La medesima disposizione figura nell'articolo 57, paragrafo 2, primo e secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

Si ricorda che l'articolo 80, comma 4, del Codice dispone in particolare che un operatore economico è escluso dalla partecipazione ad una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. L'articolo 80, comma 4, precisa che costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. La disposizione è conforme all'articolo 38, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2014/23/UE e all'articolo 57, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2014/24/UE nella misura in cui impone di escludere un operatore economico che non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali se ciò è stato stabilito da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo.

La **novella in esame** interviene ulteriormente **sul comma 5 dell'articolo 80**, sostituendone la lettera b). Si ricorda che tale comma individua le situazioni in cui le stazioni appaltanti escludono un operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto. Nel modificare la citata lettera b), la novella in esame sancisce l'esclusione dell'operatore economico che **sia stato sottoposto a fallimento** (anziché si trovi in stato di fallimento) o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto

previsto dagli articoli 110 e 186-bis del Regio Decreto n. 267 del 1942², che disciplina il concordato con continuità aziendale (dalla disposizione in esame, viene, quindi, espunto il riferimento esplicito al concordato con continuità aziendale, e si aggiunge il rinvio all'art. 186-bis del citato Regio Decreto del 1942; la previgente lettera b) rinviava, infatti, al solo articolo 110).

La normativa indicata reca la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

Si ricorda che l'articolo 2 del decreto-legge in esame reca Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa, novellando l'articolo 110 del codice dei contratti pubblici in materia di procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione (su cui si veda, infra, la relativa scheda).

Si segnala che l'articolo 110 indicato in norma sembra essere la relativa norma del codice, e non del regio decreto; si valuti pertanto l'opportunità di formulare correttamente la disposizione.

In conclusione, la **novella in esame** sostituisce il **comma 10 dell'articolo 80,** specificando i tempi di durata dell'esclusione dalla procedura d'appalto o concessione, laddove la sentenza penale di condanna definitiva non fissi la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la PA. In particolare, si prevede che tale durata sia:

- a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'art. 317-bis, primo comma, primo periodo c.p., salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi del citato art. 179, settimo comma, c.p.;
- b) pari a 7 anni nei casi previsti dall'art. 317-bis, primo comma, secondo periodo, c.p., salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- c) pari a 5 anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

La relazione illustrativa precisa che 'la modifica del comma 10 è volta a chiarire le disposizioni relative ai controlli che si operano nelle procedure di gara in presenza di sentenze penali di condanna definitiva che non fissa la durata della pena accessoria'. Al riguardo, si ricorda che il previgente comma 10, semplicemente statuiva: 'Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna'.

La **novella aggiunge poi il comma 10-**bis al fine di prevedere che, nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c), se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a 7 e 5 anni di reclusione, la durata dell'esclusione è pari alla **durata della pena principale**. Nei casi di cui al comma 5 la durata

² Recante Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

dell'esclusione è pari a 3 anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Si prevede, peraltro, che, nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante debba tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

Si ricorda che il previgente comma 5 dell'articolo 80 prevede che le stazioni appaltanti escludano dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice dei contratti pubblici;
- **b**) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 (lettera novellata dal decreto-legge in esame);
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle

procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Articolo 1, comma 1, lettera o) (Requisiti di partecipazione)

La **lettera** *o*) novella l'articolo 83, comma 2, del codice demandando l'individuazione della disciplina dei requisiti rilevanti per i criteri di selezione al **regolamento** di cui all'articolo 216, comma 27-octies, anziché al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Individuazione dei requisiti e delle capacità di partecipazione (lettera o)

L'articolo 83 del codice disciplina i **requisiti speciali** di partecipazione, vale a dire i requisiti relativi alla capacità professionale, economico-finanziaria e tecnico-professionale dei concorrenti (comma 1). Il comma 2 demandava ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari la disciplina dei requisiti speciali. Con la novella, l'individuazione di tale disciplina è invece demandata al **regolamento di attuazione** di cui all'articolo 216, comma 27-octies.

La ratio dell'articolo 83, nel codice del 2016 come modificato dal c.d. decreto correttivo, consiste nel limitare la discrezionalità della stazione appaltante, prevedendo una disciplina dei suddetti requisiti, affinché i requisiti fissati dalla stazione appaltante nel proprio bando siano pertinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, per evitare fenomeni distorsivi della concorrenza.

In base alla disposizione (comma 1) criteri di selezione riguardano infatti esclusivamente: a) i requisiti di idoneità professionale; b) la capacità economica e finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali.

Nel dettaglio, la norma dispone poi al comma 2 che i requisiti e le capacità sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.

Si prevede poi che per i lavori - con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari: disposizione questa sostituita con il riferimento, invece, al regolamento attuativo da adottare di cui all'articolo 216, comma 27-octies - sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al medesimo articolo 83 e anche al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, lettere b) e c) e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII in materia di Mezzi di prova dei criteri di selezione -. La norma stabiliva - disposizione anch'essa novellata, con il riferimento invece al regolamento - che fino all'adozione di dette linee guida, si applicasse l'articolo 216, comma 14 del codice.

Articolo 1, comma 1, lettere p)-r) (Sistema di attestazione della qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; norme di coordinamento)

La lettera *p*) novella in più punti l'articolo 84 del codice, in materia di sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici: è aggiunta la previsione che l'attività di attestazione venga esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Si porta a quindici anni - anziché dieci - l'ambito temporale rilevante ai fini della prova del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali. Si stabilisce che gli organismi di diritto privato incaricati dell'attestazione (SOA), nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti della normativa in materia di responsabilità dinanzi la Corte dei conti. Si dettano disposizioni di coordinamento, volte a rinviare al regolamento anziché alle previste Linee guida.

Le **lettere** *q*), intervenendo sull'articolo 86 in materia di **mezzi di prova**, si sostituisce il riferimento alle linee guida dell'ANAC (di cui all'articolo 83, comma 2) con quello al **regolamento di attuazione** di cui all'articolo 216, comma 27-octies, in ordine alla previsione dello schema sulla cui base è redatto il certificato di esecuzione dei lavori, così coordinando la norma del codice con la previsione del regolamento unico.

La **lettera** *r*) novella l'articolo 89, in materia di **avvalimento**, sostituendo al comma 11 il riferimento al decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti con quello al **regolamento di attuazione**, per la individuazione delle opere per le quali, in ragione del notevole contenuto tecnologico o della rilevante complessità, non può ricorrersi all'avvalimento; si prevede, in via transitoria che fino alla data di entrata in vigore del regolamento stesso si applichi la disposizione transitoria prevista nell'articolo 216, comma 27-octies, in coordinamento con questa.

Sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (lettera p)

La **lettera** *p*) novella in più punti l'articolo 84 del codice, in materia di **sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici**. In particolare:

al comma 1, è aggiunta la previsione che **l'attività di attestazione** sia esercitata nel rispetto del principio di **indipendenza** di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Si stabilisce che gli **organismi di diritto privato** incaricati dell'attestazione (le SOA), nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di **lavori pubblici** svolgono **funzioni di natura pubblicistica**, anche agli

effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in materia di **responsabilità dinanzi la Corte dei conti**.

La novella, in ordine alle funzioni di natura pubblicistica, riproduce quanto era precedentemente previsto al riguardo, dal codice anteriore alla riforma del 2016 (riproducendo l'art. 40 del previgente d.lgs. 163/2006).

Su tale profilo, nell'ambito delle proposte al MiT formulate in seguito a una consultazione promossa dall'<u>ANAC</u> in materia di SOA, si può segnalare la posizione, su tale tema, dell'ANCE ove si riconosceva come l'attività della SOA rappresenti una funzione di natura pubblicistica, rilevando, tuttavia, come in mancanza di una specifica indicazione del codice o di una legge (cfr. art. 40 dell'abrogato d.lgs. 163/2006), si ritenesse problematica la possibile applicazione dell'articolo 1 della l. 14 gennaio 1994, n. 20 in materia di responsabilità erariale e della fattispecie di reato per false attestazioni di cui artt. 476 e 479 del codice penale. Si segnalava, pertanto, come necessaria una modifica del codice che riproducesse l'art. 40 del previgente d.lgs. 163/2006.

Si ricorda che la norma novellata stabilisce, al comma 1, che fermo restando quanto previsto dal comma 12 e dall'articolo 90, comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato (le SOA) autorizzati dall'ANAC.

Si ricorda poi che il comma 12 ha previsto che entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, sentite le competenti Commissioni parlamentari, venissero individuate modalità di qualificazione, anche alternative o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute particolarmente qualificate ai sensi dell'articolo 38 del codice, per migliorare l'effettività delle verifiche e conseguentemente la qualità e la moralità delle prestazioni degli operatori economici, se del caso attraverso un graduale superamento del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. A ciò, ha fatto seguito il Comunicato 9 maggio 2018 del Presidente delll'ANAC, in ordine alle Linee guida ai sensi dell'art. 84, comma 12, del codice in materia di possibili sistemi alternativi per la qualificazione degli operatori economici, che ha ritenuto il termine di un anno per l'adozione di tali sistemi alternativi di qualificazione debba decorrere dall'adozione del decreto sui requisiti per la partecipazione alle gare (di cui all'art. 83, comma 2, del Codice, norma - si ricorda - novellata dal decreto-legge qui in esame, con il rinvio all'emanando regolamento attuativo).

La legge n. 20 del 1994 reca Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, disciplinando all'art 1 l'azione di responsabilità.

In estrema sintesi, si stabilisce la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica quale personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali.

Si stabiliscono norme sul giudizio di responsabilità, ove deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità, stabilendosi norme nel caso di

deliberazioni di organi collegiali ovvero se il fatto dannoso è causato da più persone (co. 1-ter e 1-quater), ovvero (co. 1-quinquies) sulla responsabilità solidale. Si disciplina il profilo dell'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione, normandosi i presupposti del sequestro conservativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.

In base al comma 4 della norma richiamata nella disposizione qui in esame, la Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge.

- Si dettano poi **disposizioni di coordinamento**, all'interno dell'articolo 84, alla luce della scelta operata con le novelle del decreto-legge in esame di demandare al **regolamento** sull'attuazione le discipline applicative.

Al comma 2, si sostituisce il riferimento all'emanando decreto dell'ANAC in materia di requisiti di qualificazione (ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del codice, anch'esso infatti novellato dal decreto-legge in esame) con quello - invece- al **regolamento** di cui all'articolo 216, comma 27-octies; saranno quindi con tale regolamento individuati i livelli standard di qualità dei controlli che le società organismi di attestazione (SOA) devono effettuare, con particolare riferimento a quelli di natura non meramente documentale.

Si ricorda che l'attività di monitoraggio e controllo di rispondenza ai suddetti livelli standard di qualità comporta l'esercizio di poteri di diffida, ovvero, nei casi più gravi, la sospensione o la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dell'ANAC.

- al **comma 4, lettera** *b*), si sostituisce l'ambito temporale rilevante ai fini della prova del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali, che divengono i **quindici anni antecedenti**, con un ampliamento rispetto al decennio previsto dal testo previgente. La relazione illustrativa indica al riguardo la finalità di tenere conto della crisi economica e la conseguente impossibilità per alcune imprese di attestare lavori negli ultimi dieci anni per gli importi previsti a legislazione vigente.

Il comma 4 prevede che le SOA attestano:

- a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 che costituisce presupposto ai fini della qualificazione;
- b) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'articolo 83; il periodo di attività documentabile è quello relativo al **decennio antecedente** la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento

della qualificazione; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti;

- c) il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
- d) il possesso di certificazione del rating di impresa, rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'articolo 83, comma 10.
 - il riferimento al **regolamento** di cui all'articolo 216, comma 27-octies viene previsto anche:
 - al **comma 6**, quarto periodo, ove si prevede che sull'istanza di verifica della qualificazione l'ANAC provvede entro sessanta giorni, secondo modalità stabilite nel **regolamento** (e non più nelle linee guida).

Si ricorda che l'ANAC vigila sul sistema di qualificazione e, a tal fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede qualsiasi documento ritenuto necessario. I poteri di vigilanza e di controllo sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante. Le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di effettuare controlli, almeno a campione, secondo modalità predeterminate, sulla sussistenza dei requisiti oggetto dell'attestazione, segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza medesima.

- al **comma 8** (primo e secondo periodo), in materia di casi e modalità di sospensione o annullamento delle attestazioni SOA, nonché di decadenza delle autorizzazioni degli organismi di certificazione, nonché dei criteri per la determinazione dei corrispettivi dell'attività di qualificazione

Questi si prevede siano in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche alla necessaria riduzione degli stessi in caso di consorzi stabili nonché per le microimprese e le piccole e medie imprese.

- ai **commi 10 e 11**; rispettivamente in materia di sanzioni per violazione delle disposizioni attuative e di requisiti di capacità strutturale rilevanti per la verifica triennale (nell'ambito della qualificazione della SOA che ha durata di cinque anni) prevista dalla normativa.

Regolamento di attuazione in relazione allo schema per la certificazione dell'esecuzione dei lavori (lettera q)

Con la **lettera** q), intervenendo sull'articolo 86 in materia di **mezzi di prova**, al comma 5-bis si sostituisce il riferimento alle linee guida dell'ANAC (di cui all'articolo 83, comma 2) con quello al **regolamento di attuazione** di cui all'articolo 216, comma 27-octies, in ordine alla previsione dello schema sulla cui base è redatto il **certificato di esecuzione dei lavori**.

In base al comma 5-bis, l'esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto - dall'ANAC con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2, nella previgente formulazione -. Si ricorda che l'attribuzione, nel certificato di esecuzione dei lavori, delle categorie di qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito. Qualora il responsabile unico del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 213, comma 13, nel caso di comunicazioni non veritiere.

Casi di divieto di avvalimento

Con la **lettera** r), all'articolo 89, in materia di **avvalimento**, si sostituisce il riferimento al decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti con quello al **regolamento di attuazione** per la individuazione delle opere per cui, per notevole contenuto tecnologico o rilevante complessità, non può ricorrersi all'avvalimento; si prevede, in via transitoria che fino alla data di entrata in vigore del regolamento stesso si applica la disposizione transitoria prevista nella relativa norma (articolo 216, comma 27-octies).

Si ricorda che **in attuazione** del comma 11 era già stato adottato il **D.M**. 10 novembre 2016, n. 248, "Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50". I decreti adottati in attuazione di una serie di disposizioni, tra cui l'articolo 89, comma 11, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento unico ai sensi del nuovo comma 27-octies dell'articolo 216 (come novellato dal decreto-legge).

Per quanto concerne l'avvalimento, va ricordato che la Commissione europea con l'apertura della **procedura di infrazione n. 2018/2273** ha contestato all'Italia l'illegittimità, tra le altre, delle disposizioni che vietano l'avvalimento nel caso di appalti di "opere complesse" (art. 89, co.11).

La Commissione ha ritenuto tale disposizione sproporzionata poiché proibisce l'avvalimento in relazione non a specifici lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico, bensì all'intero appalto, non in linea con il disposto dell'articolo 46–63

paragrafi uno e due della direttiva <u>2014/24/Ue</u> e dell'articolo 79 paragrafi 2 e 3 della direttiva <u>2015/25/UE</u>.

Le altre contestazioni riguardano l'avvalimento "a cascata" (art. 89, co. 6) e la possibilità per l'impresa ausiliaria di fornire requisiti a più di un concorrente e di partecipare a sua volta allo stesso appalto, come offerente o come subappaltatore (art. 105, co. 4, lett. (a), e art. 89, co. 7, del codice).

La norma in esame non appare toccare i profili della suddetta procedura d'infrazione attivata dalla Commissione europea.

Si ricorda che in base al comma 11, non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori.

Il terzo periodo **previgente** demandava ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la definizione dell'elenco delle opere di cui al comma in parola, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la qualificazione ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all'articolo 84, che possono essere periodicamente revisionati, stabilendo norme transitorie, con l'applicazione dell'articolo 216, comma 15.

Articolo 1, comma 1, lettera s) (Criteri di aggiudicazione dell'appalto - OEPV e minor prezzo)

La lettera s) modifica l'articolo 95 in materia di criteri di aggiudicazione dell'appalto. Viene aggiunta una nuova fattispecie a quelle già elencate (al comma 3) per le quali si procede alla aggiudicazione esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, inserendo anche il riferimento ai contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Al comma 4 dell'articolo 95, sono soppresse le lettere a) e c), che prevedevano il possibile utilizzo del criterio del minor prezzo, rispettivamente: per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avvenisse con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; e per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. Si interviene sul **comma 10-bis dell'articolo 95**, che stabilisce che la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/ prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, sopprimendo, in tale comma, la disposizione per cui a tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

Si riscrive il comma 15, prevedendo che ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Criteri di aggiudicazione dell'appalto (OEPV e minor prezzo) (lettera s) La lettera s) modifica l'articolo 95 in materia di criteri di aggiudicazione dell'appalto:

1) viene aggiunta una nuova fattispecie a quelle già elencate (al comma 3) per le quali si procede alla aggiudicazione esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, inserendo anche il riferimento (in una nuova lettera b-bis) ai contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Si ricorda che, in base al comma 3 già vigente, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), norma quest'ultima che prevede la possibilità di procedere per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro.
- 2) al **comma 4**, sono **soppresse** le lettere a) e c), che prevedevano il possibile utilizzo del **criterio del minor prezzo**, rispettivamente:
- per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo (**lettera a**) **soppressa**).

La norma oggetto di soppressione prevedeva che in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applicasse l'esclusione automatica, la stessa avesse l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8 sulla valutazione dell'offerta anomala. Si faceva fermo quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), in base al quale per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro si procede mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a) sul criterio del minor prezzo.

- per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Resta, quindi, in vigore la sola lettera b), che prevede il possibile utilizzo del criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.

La relazione illustrativa evidenzia, in relazione alle novelle ai commi 3 e 4, la necessità di coordinare tali disposizioni con le **novelle** altresì apportate **all'articolo 36 del codice**, in particolare con l'introduzione ivi del comma 9-bis (punto 7) della lettera f), cui si rinvia).

3) Si interviene sul **comma 10-bis dell'articolo 95**: questo stabilisce che la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/ prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. Viene **soppressa**, in tale comma, la disposizione per cui a tal fine la stazione appaltante stabilisce un **tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento**.

La relazione illustrativa del Governo evidenzia che la modifica al comma 10-bis è tesa a garantire maggiormente la discrezionalità della stazione appaltante ai fini

della determinazione dei punteggi, in caso di OEPV, in base alle caratteristiche e peculiarità di ogni singolo appalto, sopprimendo il riferimento al tetto massimo per il punteggio economico entro il 30 per cento.

4) Si riscrive il comma 15, prevedendo che ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla 'fase amministrativa di prima ammissione' - mentre la norma previgente faceva riferimento alla 'fase di ammissione' -, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

La norma previgente stabiliva che ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Nel corso dell'indagine conoscitiva in corso presso l'8aCommissione del Senato l'offerta economica più vantaggiosa ed i criteri di scelta sono stati oggetti di vari rilievi e proposte da parte dei soggetti auditi. Nell'ambito delle audizioni svolte, l'Ige ha ad esempio evidenziato come entrambi i criteri dell'OEPV e del massimo ribasso presentino spazi di discrezionalità tecnica, atteso che 'anche nel massimo ribasso, non vi è automatismo in quanto la stazione appaltante può essere, ed è normalmente, chiamata a valutare l'eventuale anomalia e, in questa attività, potrebbe annidarsi lo stesso rischio che i fautori di questo criterio intravedono nell'utilizzo della qualità/prezzo'. D'altronde, si è osservato che l'imposizione posta dal Codice di porre a base d'asta un progetto esecutivo risulterebbe contraddittoria con l'imposizione del ricorso al criterio della qualità/prezzo, in quanto induce le stazioni appaltanti ad elaborare criteri qualitativi incompatibili con un progetto esecutivo, causa di distorsione, formulandosi sul punto la proposta di riconoscere la scelta alle stazioni appaltanti. L'ANIE, in ordine al criterio della OEPV, ha rilevato come 'nell'ambito dei settori speciali o per amministrazioni più strutturate, nell'ambito dei settori ordinari, il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ha consentito effettivamente una selezione basata su elementi che danno maggior risalto all'aspetto qualitativo del prodotto rispetto al criterio del minor prezzo, ed ha spinto gli operatori economici ad elevare il livello di offerta con prodotti innovativi e progetti migliorativi rispetto a quelli posti a base gara in quanto premianti ai fini dell'attribuzione dei punteggi tecnici'. Tuttavia, si è altresì evidenziato come in altri contesti, l'applicazione del criterio in parola è risultata vanificata, concretandosi in una compilazione "a crocette" che appiattisce la valutazione solamente sull'elemento economico perché, dal punto di vista tecnico, a tutti i partecipanti vengono attribuiti gli stessi punteggi. Si è evidenziato come servano 'strumenti per rendere effettivo questo cambio di prospettiva', investendo sulla qualificazione delle stesse stazioni appaltanti, con la professionalizzazione e formazione delle stesse.

Articolo 1, comma 1, lettera t) (Offerte anomale)

La disposizione in esame reca modifiche all'articolo 97 del Codice dei contratti pubblici in tema di offerte anomale nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.

Una modifica stabilisce che l'**esclusione automatica** delle offerte anomale possa essere applicata solo quando l'appalto **non rivesta interesse transfrontaliero**. Tale condizione si aggiunge a quelle previste dal testo finora vigente.

Ulteriore novella mira ad introdurre due distinte modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia, utilizzabili a seconda del numero delle offerte ammesse (rispettivamente pari o superiore a 15 oppure inferiore a 15). Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si possono rideterminare i medesimi criteri, sempre al fine di impedire che siano predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia.

Quanto al criterio dell'offerta **economicamente più vantaggiosa** di cui al comma 3 dell'art. 97 del Codice, la novella in esame limita, tra l'altro, l'applicazione del calcolo ivi previsto ai casi di ammissione di **tre o più offerte**.

Il Codice degli appalti stabilisce le ipotesi nelle quali trova applicazione il criterio di aggiudicazione del **prezzo più basso**. Tali ipotesi sono elencate dall'art. 95, comma 4, come novellato dalla lettera *s*) dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame (cfr. la relativa scheda).

Con riferimento a tale criterio, l'art. 97 del Codice detta alcune metodologie per il calcolo della **soglia** ai fini dell'individuazione delle **offerte anomale**, cioè le offerte che presentino un ribasso rispetto alla soglia medesima tale da mettere in dubbio la sua affidabilità.

Il testo previgente dell'art. 97, comma 8, prevedeva che la stazione appaltante potesse procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale (senza cioè acquisire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti), al ricorrere delle seguenti condizioni: il criterio di aggiudicazione fosse quello del minor prezzo, il valore della gara fosse inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (di cui all'art. 35 del Codice), il numero delle offerte risultasse inferiore a 10.

La **novella** in esame ha introdotto l'ulteriore condizione che la gara **non rivesta** carattere transfrontaliero.

Tale novella intende rispondere ad alcune criticità sollevate nella procedura di infrazione n. 2018/2273. Riguardo, infatti, ai **requisiti per l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte**, la <u>sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea</u> (Quarta Sezione) del 15 maggio 2008, sulle cause riunite C-147/06 e C-148/06, ha chiarito che "l'applicazione agli appalti che presentano un interesse transfrontaliero certo della regola dell'esclusione automatica delle offerte considerate anormalmente basse può configurare una discriminazione indiretta, danneggiando in

pratica gli operatori degli altri Stati membri". Inoltre, l'applicazione dell'esclusione automatica si può giustificare in presenza di un "numero eccessivamente elevato di offerte che potrebbe obbligare l'amministrazione aggiudicatrice a procedere alla verifica in contraddittorio di un numero di offerte talmente alto da eccedere la sua capacità amministrativa o da poter compromettere la realizzazione del progetto a causa del ritardo che tale verifica potrebbe comportare". L'applicazione dell'esclusione automatica alle gare di interesse transfrontaliero si giustificherebbe quindi, secondo quanto prospettato dalla Corte, solo in presenza di un numero alto di offerte ammesse, tale da compromettere il buon andamento della gara.

La novella del decreto-legge mira a superare tali criticità limitando l'applicabilità del meccanismo dell'esclusione automatica alle sole offerte che **non rivestano carattere transfrontaliero**.

Nel testo finora vigente, inoltre, l'inserimento nel bando dell'esclusione automatica assumeva carattere opzionale, mentre la **novella** stabilisce che la stazione appaltante **debba prevedere** (non più quindi come facoltà) l'esclusione automatica nel bando.

L'esclusione automatica scatta nei confronti delle offerte al di sotto della soglia di anomalia calcolata secondo il metodo di cui al comma 2 (come **novellato**) e ai commi 2-bis e 2-ter (**introdotti dalle norme in commento**).

Nei casi in cui è prevista l'esclusione automatica non si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 97 del Codice, relativi a comunicazioni e giustificazioni ulteriori rispetto alla documentazione presentata a richiesta delle stazioni appaltanti.

Le metodologie di calcolo della soglia di anomalia mirano a non rendere tale soglia **predeterminabile da parte degli offerenti**.

Anche il calcolo secondo le nuove metodologie - analogamente al testo previgente - è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia **pari o superiore a cinque (comma 3-bis**, come modificato).

Il testo finora vigente (art. 97, comma 2) recava cinque diversi metodi di calcolo della soglia di anomalia. Il RUP o la Commissione esaminatrice sceglievano uno di questi metodi mediante **sorteggio**. Secondo la **modifica** introdotta dal decreto-legge sono previste **due procedure di calcolo** che si applicano in caso di un numero di offerte ammesse pari o superiore a quindici ovvero quando il numero delle offerte sia inferiore. In tale ultimo caso, secondo quanto previsto dal comma 3-bis, il metodo si applicherebbe di fatto alle gare con un numero di offerte ammesse tra cinque e quattrodici.

Il <u>comma 2</u> dell'articolo 97 reca la metodologia di calcolo da utilizzare in caso vi siano **quindici o più offerte ammesse**.

Esso prevede il calcolo della **somma e della media dei ribassi percentuali** di tutte le offerte, escludendo il **10% dei maggior ribassi e rialzi** (cosiddetto taglio delle ali, in relazione al quale si dovrà considerare il 10% arrotondato all'unità superiore). Nell'effettuare il taglio delle ali, le offerte di uguale valore di ribasso

sono da considerare distintamente e se, effettuando il calcolo, sono presenti più offerte di uguale valore delle offerte da accantonare, le suddette offerte sono comunque da accantonare (lett. a)). Si calcola quindi lo scarto medio dei ribassi percentuali che superano la media dei ribassi (lett. b)). Si sommano la media aritmetica e lo scarto medio dei ribassi, ottenendo così un primo valore della soglia (lett. c)). Tale valore viene diminuito di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre decimali della somma dei ribassi (di cui alla lett. a)) applicata allo scarto medio dei ribassi (lett. d)). Si ottiene così la soglia di anomalia.

Il <u>comma 2-bis</u> reca la procedura di calcolo da utilizzare quando le offerte ammesse siano in **numero inferiore a quindici**. Peraltro, si rammenta che il comma 3-bis, come modificato, stabilisce che il calcolo viene effettuato per un numero di offerte ammesse **pari o superiore a cinque**.

In tali casi si effettua il calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, dopo aver comunque effettuato il "taglio delle ali" del 10% delle offerte di maggiore e minore ribasso (lett. a)). Si applicano, ai fini del "taglio delle ali", gli stessi criteri enunciati dal comma 2. Si calcola, quindi, lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano media aritmetica dei ribassi precedentemente ottenuta (lett. b)). Si calcola quindi il rapporto tra lo scarto medio e la media aritmetica ottenuti nei passaggi precedenti (lett. c)). Se tale rapporto:

- è pari o inferiore al valore 0,15, la soglia di anomalia sarà data dalla media aritmetica dei ribassi incrementata del 20% della stessa media (lett. *d*));
- è superiore a 0,15, la soglia di anomalia si ottiene sommando la media dei ribassi e lo scarto, come sopra ottenuti (lett. *e*)).

Come già accennato, il nuovo <u>comma 2-ter</u> prevede che un **decreto** del **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti** possa rideterminare le modalità di calcolo, **al fine di rendere non predeterminabili dagli offerenti** i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia.

La formulazione della disposizione di cui al nuovo comma 2-ter potrebbe essere chiarita, laddove sembra fare riferimento alla rideterminazione delle modalità di calcolo mediante una fonte di natura regolamentare, quale un decreto del MIT, considerato anche che il comma 3-bis dell'articolo 95 (come novellato dal punto 3) della lettera t) in esame) contiene il riferimento al calcolo di cui al comma 2-ter.

In estrema sintesi, le procedure alternative **finora vigenti** possono essere descritte come segue:

a) si calcola la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, escludendo il 20% delle offerte più alte e di quelle più basse (cosiddetto taglio delle ali); alla cifra così ottenuta si somma lo scarto medio

- aritmetico dei ribassi che superano la media appena calcolata, ottenendo così la soglia di anomalia;
- b) si esegue lo stesso calcolo della media aritmetica dei ribassi sub *a*), comprensivo di taglio delle ali del 20%; successivamente si esegue la somma di tutti i ribassi e se la prima cifra decimale di tale somma è pari, la media calcolata è da assumere quale soglia di anomalia; se la stessa cifra è dispari, si opera un decremento percentuale della prima media pari a tale cifra dispari, ottenendo così la soglia di anomalia;
- c) si ottiene la soglia di anomalia incrementando del 15% la media di tutti i ribassi percentuali (non si applica il taglio delle ali);
- d) si ottiene la soglia di anomalia incrementando del 10% la media di tutti i ribassi percentuali (anche in questo caso non si applica il taglio delle ali);
- e) si effettuano gli stessi calcoli del metodo sub *a*) ma con il taglio delle ali del 10%, ottenendo così una prima media e lo scarto e sommando alla media generale la media degli scarti modificata da un coefficiente sorteggiato tra quelli previsti dalla norma (0,6; 0,7; 0,8; 0,9); la somma della media generale e lo scarto medio modificato dal coefficiente restituisce la soglia di anomalia.

Si rammenta che il calcolo di cui alla lettera *a*) riproduce il metodo previsto dall'abrogato art. 86, comma 1, d.lgs. 163/2006 (il previgente Codice dei contratti pubblici, abrogato dall'art. 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016).

Il decreto-legge ha novellato anche il comma 3 dell'art. 97 in materia di aggiudicazione mediante il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** (OEPV). Tale comma 3 impone di valutare la congruità delle offerte, nei casi di aggiudicazione sulla base dell'OEPV, "che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara". Tale procedura impone, quindi, l'accertamento per la verifica dell'anomalia di quelle offerte che ottengano punteggio (ad es. in relazione al prezzo e alla qualità) pari o superiore ai 4/5 dei punteggi massimi assegnabili stabiliti dal bando. Tale procedura, **secondo la novella**, si applica quando il numero delle offerte ammesse sia **pari o superiore a tre**. La stessa modifica (facendo rinvio all'ultimo periodo dell'art. 97, comma 6) stabilisce che la stazione appaltante, in ogni caso, possa **valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa**.

Articolo 1, comma 1, lettera u) (Regolamento unico - norme in materia di collaudo)

La **lettera** *u*) novella l'articolo 102, comma 8, primo periodo, del codice le parole sostituendo con il riferimento al **regolamento unico** di cui all'articolo 216, comma 27-cties, quello - previgente - al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC) per la disciplina e definizione delle modalità tecniche di svolgimento del **collaudo**, nonché dei casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione.

Il testo previgente, come risultante dal c.d. decreto correttivo al codice, demandava ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, di disciplinare e definire le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2.

Va segnalato che nello **stesso comma 8**, **all'ultimo (terzo) periodo** del comma (non novellato dalla lettera u) in esame), si stabilisce che nel 'medesimo decreto' siano disciplinate:

- -le modalità e le procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori, di livello nazionale e regionale
- nonché i criteri di iscrizione secondo requisiti di moralità, competenza e professionalità.

Atteso che l'ultimo periodo del comma 8 non risulta oggetto di novella da parte della disposizione in esame, occorrerebbe operare un coordinamento, posto che - in mancanza - si avrebbe in norma un riferimento a una duplicità di fonti regolatorie.

Inoltre, il comma 8 in parola, al **secondo periodo** (anch'esso non novellato dalla lettera u) in esame), stabilisce che fino alla data di entrata in vigore di **'detto decreto'**, si applichi l'articolo 216, comma 16, del codice, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2.

L'articolo 216, co. 6, stabilisce che fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 102, comma 8, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il precedente Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 del Codice dei contratti pubblici.

Si ricorda che in base al comma 2 dell'articolo 102, i contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle

previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal 'decreto di cui al comma 8', può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi in parola il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Anche sotto tale profilo, posto il richiamo al decreto ministeriale contenuto in altre parti della disposizione, occorrerebbe coordinare la norma nella sua interezza con la novella operata.

Articolo 1, comma 1, lettera v) (Subappalto)

La **lettera** *v*) novella l'articolo 105 del codice in materia di **subappalto**, disposizione oggetto di rilievi nell'ambito della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

Rispetto alla disposizione previgente, si innalza dal 30 al 50 per cento dell'importo complessivo del contratto il limite del possibile ricorso al subappalto. Si introduce la previsione che il subappalto venga indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara. Si sopprime la previsione (di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 105) per cui non può procedersi a subappalto qualora l'affidatario del subappalto abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

Si aggiunge alla disposizione vigente la previsione che il subappaltatore, qualificato nella relativa categoria, sia altresì in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 80 del codice.

Viene **soppressa** la previsione (di cui al comma 4, lettera d) che subordina la possibilità di subappalto a che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Viene **abrogata** la disposizione (di cui al **comma 6** dell'articolo 105) che prevedeva **l'obbligatoria indicazione della terna di subappaltatori** in sede di offerta, per appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, o, indipendentemente dall'importo a base di gara, che riguardassero le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. Infine, con novelle al comma 13, si estende il pagamento diretto a tutti i casi in cui ciò sia richiesto dal subappaltatore ed elimina la previsione specifica del pagamento diretto quando il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o una piccola impresa. Inoltre, si sopprime la previsione, richiesta per il pagamento diretto, che 'la natura del contratto lo consenta' (di cui alla lettera c del comma 13).

Disposizioni in materia di subappalto

La **lettera** *u*) novella in più profili l'articolo 105 del codice in materia di **subappalto**.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto

L'articolo 105 del codice stabilisce che i soggetti affidatari dei contratti di pubblici eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatti salvi i previsti casi di successione nel contratto (articolo 106, comma 1, lettera d) del codice).

La norma del codice detta le condizioni alle quali è ammesso il subappalto.

La procedura di infrazione europea

Si ricorda che con l'avvio della **procedura di infrazione n. 2018/2273** si è contestata all'Italia la violazione di alcune disposizioni delle direttive 2014/24/Ue e 2014/25/UE in materia di appalti pubblici e 2014/23/UE in materia di concessioni. In esito ad un controllo di conformità volto a verificare che le norme nazionali di recepimento fossero conformi alle suddette direttive il 24 gennaio 2019 la Commissione europea ha inviato una lettera di costituzione in mora all'Italia (e ad altri 14 Stati membri: Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Germania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Romania, Svezia e Ungheria).

In materia di subappalti, la Commissione europea profila l'illegittimità di alcune disposizioni del Codice, che riguardano:

- il divieto di subappaltare più del 30% di un appalto (art. 105, co. 2 e 5);
- il divieto per un subappaltatore di fare a sua volta ricorso ad un altro subappaltatore (art. 105, co.19)
- quelle che impongono all'offerente di indicare preventivamente una terna di subappaltatori (art. 105, co. 6) anche nel caso in cui l'offerente intenda avvalersi di meno di tre subappaltatori, profilando una violazione dei profili di proporzionalità imposti dalla Direttiva.

Inoltre, per quanto concerne l'avvalimento, la Commissione europea ritiene illegittime le disposizioni che vietano:

l'avvalimento "a cascata" (art. 89, co. 6);

la possibilità per l'impresa ausiliaria di fornire requisiti a più di un concorrente e di partecipare a sua volta allo stesso appalto, come offerente o come subappaltatore (art. **105, co. 4, lett. a),** e art. 89, co. 7);

l'avvalimento nel caso di appalti di "opere complesse" (art. 89, co.11).

Con la norma del decreto-legge in esame:

1) Si novella il **comma 2**, terzo periodo, dell'articolo 105 del codice, stabilendo che - fatto salvo quanto previsto dal comma 5 - il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti **nel bando di gara** e non può superare la quota del **cinquanta per cento** dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

Rispetto alla disposizione previgente, si **innalza** quindi **dal 30 al 50 per cento** dell'importo complessivo del contratto il limite del possibile ricorso al subappalto, ampliando la restrizione quantitativa prevista. Si introduce la previsione che il subappalto venga indicato dalle stazioni appaltanti **nel bando di gara.**

La previgente disposizione - al terzo periodo - prevedeva che fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non potesse superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

La questione del limite quantitativo al subappalto

Si ricorda che il limite al 30 per cento per il ricorso al subappalto era previsto già nel Codice antecedente a quello del 2016, ma per i soli forniture e servizi; il Codice del 2016 ha esteso tale limite anche ai lavori.

La Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere n. 855 del 1 aprile 2016 sullo schema del nuovo Codice rilevava la circostanza che l'introduzione del limite generalizzato al subappalto introdotta dal nuovo codice non sembrava in linea con il divieto di Gold plating - ovvero il divieto di introdurre una disciplina più gravosa di quella prevista in sede comunitaria - previsto in tema di subappalto dalla legge delega: quest'ultima infatti non prevedeva posizione sulle questioni di eventuali limiti quantitativi al subappalto. Si ricorda, al riguardo, che nel parere delle Commissioni di merito sullo schema del nuovo codice, tra i rilievi inseriti, si prevedeva che l'eventuale subappalto non potesse superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Sulla questione era tornata ad esprimersi l'Adunanza speciale del Consiglio di Stato con parere 782 del 30 marzo 2017 sullo schema di decreto correttivo, affermando, tra l'altro, che la complessiva disciplina delle nuove direttive - più attente ai temi della trasparenza e della tutela del lavoro in tema di subappalto nonché alla tutela delle micro, piccole e medie imprese e alla tutela della concorrenza - potesse indurre alla ragionevole interpretazione che le limitazioni quantitative subappalto prevista dal legislatore nazionale non fossero in frontale contrasto con il diritto europeo.

Si è osservato, al riguardo, come tale divieto, in termini di limite quantitativo, trovi, nell'ordinamento italiano, ragioni storiche, in connessione ai profili di possibili infiltrazioni mafiose registrate in ambito di subappalto, in relazione a una minore efficacia dei controlli da parte della committenza, nella fase di esecuzione rispetto alla fase di gara.

La nuova direttiva appalti (2014/24/Ue), all'art. 71, non sembra introdurre vincoli generalizzati al subappalto prevedendo, tra l'altro, che nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere o può essere obbligata da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le eventuali parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti. L'art. 63, paragrafo 2, della medesima direttiva dispone che, nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente stesso.

Si ricorda che la Corte di giustizia europea con la sentenza del 14 luglio 2016, causa C-406/14 (causa Wroclaw), ha affermato che "la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione, del 19 dicembre 2005, deve essere interpretata nel senso che un'amministrazione aggiudicatrice non è autorizzata ad imporre, mediante una clausola del capitolato d'oneri di un appalto pubblico di lavori, che il futuro aggiudicatario esegua una determinata percentuale dei lavori oggetto di detto appalto avvalendosi di risorse proprie".

In tale quadro, si innestano le contestazioni all'Italia mosse dalla Commissione europea, sopra richiamate.

Si ricorda che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 105, nella parte non novellata della disposizione, si stabilisce che costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a

100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Sul piano procedurale, l'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti.

2) Al **comma 4** dell'articolo 105:

- viene **soppressa** la previsione (di cui alla lettera a) per cui non può procedersi a subappalto qualora l'affidatario del subappalto abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

Si ricorda che tale profilo era stato oggetto di rilievo da parte della Commissione europea con la lettera di messa in mora già citata.

- alla previsione (di cui alla lettera b) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria viene aggiunta quella che sia altresì in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 80.

L'art. 80 reca la materia dei motivi di esclusione, ed è anch'esso novellato dal decretolegge in esame (su cui vedi *infra*, la novella di cui alla lettera n) dell'articolo in esame).

- Viene **soppressa** la previsione (di cui al comma 4, lettera d) che subordina la possibilità di subappalto a che il concorrente dimostri **l'assenza in capo** ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

In base al comma 4 previgente, i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto (norma espunta dalla novella in esame);
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria (lettera novellata), con l'aggiunta del riferimento ai requisiti morali);
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 (norma anch'essa espunta dalla novella in esame, che reca però la novella alla lettera b).
- viene **abrogato** il **comma 6** dell'articolo 105: tale disposizione prevedeva **l'obbligatoria indicazione della terna di subappaltatori** in sede di offerta, per appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, o, indipendentemente dall'importo a base di gara, che riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.

La norma risulta oggetto dei rilievi mossi all'Italia dalla Commissione europea, con la lettera di costituzione in mora già sopra richiamata, per violazione dei profili di proporzionalità.

La disposizione qui abrogata prevedeva nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, che la terna di subappaltatori fosse indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Inoltre, si prevedeva che nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevedesse, per gli appalti sotto le soglie comunitarie, una serie di profili: in particolare, dovevano essere indicate in bando le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80.

Ai sensi del comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività rilevanti ai fini della disposizione ora abrogata:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

Sulla disposizione di cui a comma 6, erano state formulate dagli operatori di settore osservazioni critiche, in ordine a possibili problematiche applicative della stessa. Si veda, tra le altre, <u>l'audizione</u> - nel corso dell'indagine conoscitiva promossa dalla 8a Commissione del Senato sull'attuazione del codice dei contratti pubblici - di Consip che rilevava come l'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori 'comporta un appesantimento procedurale e rappresenta un onere particolarmente gravoso cui non corrisponde la realizzazione di un interesse pubblico specifico posto che i controlli sui subappaltatori devono comunque essere effettuati al momento dell'autorizzazione del contratto di subappalto', riportando più in dettaglio dati sull'esperienza applicativa della norma.

- Infine, al comma 13 viene **soppressa** la lettera a) in base alla quale viene **corrisposto direttamente al subappaltatore** (o al cottimista, o al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori) l'importo per le prestazioni da questi eseguite quando 'il **subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa**'. La relazione illustrativa evidenzia che la norma è volta a favorire il pagamento diretto ai subappaltatori.

Inoltre, si sopprime la previsione, richiesta per il pagamento diretto, che 'la natura del contratto lo consenta' (di cui alla lettera c).

Il comma 13, rispetto al quale, anche in sede di entrata in vigore del nuovo codice, erano state formulate osservazioni critiche circa i profili di applicabilità concreta della stessa, prevede che la stazione appaltante corrisponda direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi, nel testo previgente:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; (norma su cui era intervenuto il c.d. decreto correttivo)
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente -, disposizione quest'ultima soppressa dalla novella in esame.

Si ricorda che norme relative al subappalto nelle concessioni sono dettate dalla lettera dd)), cui si rinvia.

Articolo 1, comma 1, lettera z) (Regolamento unico - attività di controllo)

La lettera z) novella l'articolo 111, in materia di controllo tecnico, contabile e amministrativo, inserendo il riferimento al **regolamento** di cui all'articolo 216, comma 27-octies - anziché ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti - per l'individuazione delle modalità e della tipologia di atti attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di supervisione e controllo. Si stabilisce che fino alla entrata in vigore del regolamento si applica la disposizione **transitoria ivi** prevista.

La lettera z) novella l'articolo 111, in materia di controllo tecnico, contabile e amministrativo.

Si inserisce in tale norma il riferimento al **regolamento** di cui all'articolo 216, comma 27-octies per l'individuazione delle modalità e della tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità.

Il testo precedente faceva riferimento, per l'individuazione di tali profili, ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza Unificata.

Si stabilisce che fino alla entrata in vigore del regolamento si applica la disposizione **transitoria ivi** prevista.

Si ricorda che in attuazione della norma novellata è stato adottato il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 recante il Regolamento di Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione.

In base a quanto stabilito con il decreto-legge in esame, in via transitoria e fino all'emanazione del regolamento unico, la normativa attuativa con riferimento alla disposizione in parola rimane in vigore fino alla data di entrata in vigore del regolamento stesso (art. 216, comma 27-octies).

Articolo 1, comma 1, lettera aa)

(Regolamento unico - attività di controllo)

La lettera aa) novella l'articolo 113 in materia di incentivi per funzioni tecniche reintroduce l'incentivo del 2% per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di verifica preventiva della progettazione, svolte dai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici.

La lettera aa) novella l'articolo 113 in materia di incentivi per funzioni tecniche.

Il testo della disposizione prevede, al comma 2, che a valere sugli stanziamenti per le funzioni tecniche (di cui al comma 1 dell'art. 113) le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito **fondo** risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai **dipendenti delle stesse** esclusivamente per una serie di attività.

La norma previgente indicava a tal fine: le **attività di programmazione della spesa per investimenti,** di *valutazione* preventiva dei progetti, di **predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici**, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Con la **novella**, si muta l'ambito delle attività indicate in norma e oggetto di incentivo ai dipendenti, facendosi riferimento a:

- le attività di progettazione
- di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
- di verifica preventiva della progettazione

(oltre a quelle, non oggetto di modifiche da parte della novella, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti).

Viene quindi espunto il riferimento alle attività di programmazione della spesa per investimenti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, mentre le attività di valutazione preventiva dei progetti divengono di 'verifica preventiva della progettazione', come può evincersi dal testo a fronte delle modifiche.

Testo previgente

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate

Nuovo testo

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate

sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei pubblici, contratti di RUP. direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in nominato direttore cui è dell'esecuzione.

sull'importo dei lavori, servizi forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per progettazione, attività di coordinamento della sicurezza fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione di RUP, di direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto parte di quelle da amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale committenza possono destinare fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui nominato direttore dell'esecuzione.

Si ricorda che tale fondo, per novità a suo tempo introdotte dal c.d. decreto correttivo, non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione in parola si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

Articolo 1, comma 1, lettera bb) (Selezione dei partecipanti)

La lettera bb) novella l'articolo 133 del codice, recante Principi generali per la selezione dei partecipanti, che attribuisce, nelle procedure aperte, agli enti aggiudicatori la facoltà di decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti; viene aggiunta la previsione che siano indicate nei documenti di gara le modalità della verifica, anche a campione, della documentazione relativa dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Si stabilisce che sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97 (anch'esso novellato dal decreto-legge in esame). Si fa comunque salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.

La **lettera** *bb*) **novella l'articolo 133** del codice, recante Principi generali per la selezione dei partecipanti, intervenendo in particolare sul comma 8 dello stesso. Tale norma attribuisce, nelle procedure aperte, agli enti aggiudicatori la facoltà di decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti (novità introdotta a suo tempo dal D. Lgs. n. 56 del 2016).

Si ricorda che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.

Con la **novella**:

- ➤ viene aggiunta la previsione che siano indicate nei documenti di gara le modalità della verifica, anche a campione, della documentazione relativa dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione.
- ➤ Si stabilisce che sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a **ricalcolare** la **soglia di anomalia** di cui all'articolo 97 (anch'esso novellato dal decreto-legge in esame, con la lettera *t*) dell'articolo 1, alla cui scheda si rinvia).
- > Si fa comunque salva, dopo l'aggiudicazione, la **verifica sul possesso dei requisiti** richiesti ai fini della stipula del contratto.

Si ricorda che la facoltà di anticipare l'esame delle offerte rispetto al controllo sui requisiti di partecipazione - a suo tempo introdotto con il comma 8 dell'art. 133 - è circoscritta alle procedure aperte, in cui la presentazione delle offerte è contestuale alla produzione della documentazione attestante il possesso dei requisiti, ed è stata ricondotta a ragioni di ricercata speditezza nell'individuazione del contraente.

Si segnala che, su tale materia, anche la lettera f) dell'articolo 1 del decreto-legge reca, al punto 4), una novella in senso analogo, intervenendo sull'articolo 36 del codice in materia di verifica dei requisiti.

Articolo 1, comma 1, lettera cc) (Qualificazione degli operatori nel settore dei beni culturali)

Con la **lettera** *cc*) si **novella l'articolo 146**, in materia di **qualificazione** degli operatori nel settore dei **beni culturali**, espungendo il riferimento al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed inserendo, invece, la previsione che i **requisiti di qualificazione** dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori, nonché le modalità di verifica ai fini della attestazione stessa, siano stabiliti invece con il **regolamento** di cui all'articolo 216, comma 27-octies, dettandosi la disciplina transitoria.

Con la **lettera** *cc*) si **novella l'articolo 146**, in materia di **qualificazione** degli operatori nel settore dei **beni culturali**.

Si espunge il riferimento al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui si prevedeva l'emanazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice, e si inserisce, invece, la previsione che i **requisiti di qualificazione** dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori, nonché le modalità di verifica ai fini della attestazione stessa, siano stabiliti invece con il **regolamento** di attuazione di cui all'articolo 216, comma 27-octies previsto dal decreto-legge in esame.

Si dispone, quindi, che, fino alla data di entrata in vigore del regolamento suddetto, si applica la **disposizione transitoria** prevista nel medesimo comma 27-octies dell'articolo 216, in base al quale la normativa già adottata ai sensi dell'articolo 146, comma 4, rimane in vigore fino alla data di entrata in vigore del regolamento unico di attuazione.

Si segnala che in attuazione di quanto disposto dal comma 4 è stato adottato il <u>D.M. 22 agosto 2017, n. 154</u>, Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

La relazione fa riferimento al coordinamento con l'introduzione del comma 27octies all'articolo 216 del codice.

L'articolo 146 del codice, nel disciplinare la *Qualificazione* nell'ambito degli appalti nel settore dei beni culturali, stabilisce, al comma 1, che, conformemente a quanto disposto dagli articoli 9-bis e 29 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (D. Lgs. n. 42 del 2004) per i lavori nel settore dei beni culturali è richiesto il possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento. Il comma 2 precisa che tali lavori sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall'operatore che li ha effettivamente eseguiti e che il loro utilizzo, quale requisito tecnico, non è condizionato da criteri di validità temporale. Il comma 3 stabilisce che per i contratti nel settore dei beni culturali, considerata la specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del TFUE, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento (di cui all'art. 89 del codice).

Il comma 4, infine, così statuiva nella versione previgente: 'Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell'attestazione. Il direttore tecnico dell'operatore economico incaricato degli interventi di cui all'articolo 147, comma 2, secondo periodo, deve comunque possedere la qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 19'. Si precisa che al comma 4 è stata data attuazione con il D.M. 22 agosto 2017, n. 154.

Si ricorda che l'art. 4 del D.M. già adottato detta norme in materia di Qualificazione, prevedendo che fermo restando quanto previsto dall'articolo 146, commi 2 e 3, del Codice dei contratti pubblici, si individuano, ai sensi dell'articolo 146, comma 4, del medesimo Codice, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro relativi alle tipologie di lavori su beni culturali di cui all'articolo 1, comma 2 (in materia di ambito di applicazione) del D.M.. Per i lavori di cui all'articolo 1, comma 2, di importo inferiore a 150.000 euro si applica quanto previsto dall'articolo 12.

In particolare, ai fini della qualificazione per lavori sui beni indicati in norma, la certificazione rilasciata ai soggetti esecutori deve contenere anche l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del buon esito degli interventi eseguiti. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico ed archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonché quelli relativi a ville, parchi e giardini, fermo restando quanto previsto dall'articolo 148, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici, trova applicazione quanto previsto dal D.M. in parola sul possesso dei requisiti di qualificazione.

Articolo 1, comma 1, lettere dd) ed ee) (Concessioni)

Eliminazione dell'obbligo di individuazione di una terna di subappaltatori (lett. dd), nn. 1) e 2))

Il numero 1) della lettera in esame **elimina l'obbligo** (contemplato dal testo previgente dell'art. 174, comma 2, terzo periodo, del Codice), posto in capo ai "grandi" operatori economici, di indicare, **in sede di offerta**, una **terna di nominativi di subappaltatori**.

Si ricorda che il testo vigente prevede tale obbligo in capo agli operatori economici che non siano microimprese, piccole e medie imprese, nell'ambito delle concessioni di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 35 del Codice.

Tale obbligo, secondo la disposizione previgente, non ha portata generale ma è previsto solo nei seguenti casi:

- a) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione;
- b) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali risulti possibile reperire sul mercato una terna di nominativi di subappaltatori da indicare, atteso l'elevato numero di operatori che svolgono dette prestazioni.

Si ricorda che l'art. 42 della direttiva europea sulle concessioni (**direttiva n. 2014/23/UE**) prevede che l'indicazione sia, di norma, facoltativa e non obbligatoria. Il comma 2 di tale articolo stabilisce infatti che "Nei documenti di gara, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore possono chiedere o possono essere obbligati da uno Stato membro a chiedere all'offerente o al candidato di indicare, nella sua offerta, le eventuali parti della concessione che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti".

L'obbligo di indicare una terna di subappaltatori è stato censurato dalla Commissione europea (procedura di infrazione n. 2018/2273). Secondo la Commissione, sebbene la normativa europea consenta alle amministrazioni aggiudicatrici di chiedere agli operatori di indicare nelle loro offerte "i subappaltatori proposti", la disposizione nazionale che obbliga gli offerenti ad indicare sempre tre subappaltatori, anche qualora all'offerente ne occorrano meno di tre, viola il principio di proporzionalità sancito dalla medesima direttiva.

Il numero 2) reca una disposizione di coordinamento che riscrive il testo del comma 3 dell'art. 174 del Codice al fine di sopprimere il riferimento ai casi contemplati dal comma 2, vale a dire ai casi in cui vigeva l'obbligo di cui trattasi.

Differimento della disciplina relativa agli affidamenti dei concessionari (lett. ee))

La norma in esame differisce al 31 dicembre 2019 il termine a decorrere dal quale scatta l'obbligo, per i titolari di concessioni già in essere alla data di entrata

in vigore del Codice (cioè alla data del 19 aprile 2016), di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica una quota pari all'80% dei contratti di lavori, servizi e forniture (60% nel caso dei concessionari autostradali).

La norma in esame modifica infatti il testo dell'art. 177, comma 2, del Codice nella parte in cui prevede che, relativamente alle concessioni in essere alla data del 19 aprile 2016, i concessionari si adeguano all'obbligo in questione entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del Codice (cioè entro il 19 aprile 2018).

Si ricorda che l'obbligo, contemplato dal comma 1 del citato art. 177, riguarda i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del Codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea.

Lo stesso comma prevede che l'obbligo delle percentuali indicate (80%, 60% per il settore autostradale) riguardi i contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, e prevede altresì che i concessionari siano obbligati ad introdurre clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità. La restante quota percentuale (sempre in base al comma 1) può essere realizzata da società *in house* per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.

Il comma 3 dell'art. 177 dispone che la verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1 da parte dei soggetti preposti e dell'ANAC viene effettuata annualmente, secondo le modalità indicate dall'ANAC stessa in apposite linee guida. Tali linee guida sono state adottate con la deliberazione 4 luglio 2018, n. 614.

Articolo 1, comma 1, lettera ff) (Misure per il partenariato pubblico-privato)

La lettera ff) estende agli investitori istituzionali la possibilità di presentare proposte per l'affidamento di concessioni di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite le modalità della finanza di progetto. Tali soggetti, se privi dei requisiti tecnici previsti, presentano le suddette proposte, associati o consorziati, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione.

La lettera ff) consente anche ai **Fondi immobiliari** (investitori istituzionali indicati all'articolo 32, comma 3, del D.L. n. 78/2010) di presentare, secondo le modalità procedurali della finanza di progetto, proposte per l'affidamento di **concessioni di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità** non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice, come previsto dall'articolo 183, comma 15, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50). Tali soggetti, se privi dei requisiti tecnici previsti, presentano le suddette proposte, associati o consorziati, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione.

La norma in esame non disciplina la fase successiva di affidamento dei lavori da parte dei soggetti concessionari risultati vincitori del bando.

In tale ambito, infatti, l'art. 177, comma 1 del Codice dei contratti pubblici prevede che i soggetti pubblici e privati titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici (già esistenti o di nuova aggiudicazione) assegnino obbligatoriamente una quota pari all'80% dei contratti di lavori, servizi e forniture, per le concessioni di importo superiore a 150.000 euro, utilizzando una procedura ad evidenza pubblica.

Da tale obbligo sono però escluse, unicamente, le concessioni (già in essere o di nuova aggiudicazione) affidate con la formula della **finanza di progetto** o con procedura di gara ad evidenza pubblica.

L'affidamento di opere/servizi non previsti nei documenti di programmazione e i soggetti proponenti

I contratti di partenariato pubblico privato (PPP) sono principalmente disciplinati dal Codice dei contratti pubblici. In particolare la Parte IV del Codice reca la disciplina generale di tali istituti, mentre la Parte III contiene le norme in materia di contratti di concessione di lavori e di servizi, che costituiscono le principali forme contrattuali di PPP, in attuazione della direttiva 2014/23/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

L'articolo 180 del Codice, che specifica le caratteristiche del partenariato pubblico privato, al comma 8 include nella tipologia dei contratti di PPP la finanza di progetto, sebbene la **finanza di progetto** sia una modalità di finanziamento dei contratti di PPP - come correttamente richiamata dall'art. 182 del Codice - le cui procedure di affidamento per le concessioni e gli altri contratti di PPP sono indicate all'art. 183.

In tale ambito, l'articolo 183 del Codice dei contratti pubblici disciplina due peculiari modalità di affidamento delle concessioni di lavori e di servizi tramite finanza di progetto:

- a) l'affidamento di opere/servizi previsti nei documenti di programmazione dell'amministrazione aggiudicatrice (art. 183, commi 1-14);
- b) l'affidamento di opere/servizi non previsti nei documenti di programmazione dell'amministrazione aggiudicatrice (art. 183, comma 15).

L'art. 183, che si riferisce espressamente all'affidamento delle concessioni di lavori, è applicabile anche alle concessioni di servizi in virtù del richiamo operato dall'articolo 179, comma 3 del Codice.

La procedura indicata alla lettera a) consente, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi della Parte III del Codice dei contratti pubblici, di affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.

La procedura indicata alla lettera b) prevede che operatori economici in possesso di determinati requisiti – indicati dallo stesso art. 183, al comma 17 – possano presentare proposte di realizzazione in concessione di lavori non inseriti negli atti di programmazione, contenenti un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione e un piano economico-finanziario asseverato.

L'applicazione di tale procedura riguarda l'affidamento di qualsiasi contratto di partenariato pubblico-privato (PPP) (art. 183, comma 16). L'amministrazione aggiudicatrice valuta entro il termine perentorio di 3 mesi il progetto di fattibilità che, dopo la sua approvazione, è inserito nella programmazione triennale delle opere pubbliche e posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente, con diritto di prelazione sul vincitore della gara.

I **soggetti che possono presentare le proposte** di cui alla lettera b), indicati dallo stesso art. 183, comma 17, sono:

- i soggetti in possesso dei requisiti previsti per i concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti;
- e i soggetti con i requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici anche per servizi di progettazione eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.

Possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici anche:

le fondazioni bancarie;

- le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti.

Con riferimento agli **investitori istituzionali**, si ricorda che l'articolo 32, comma 3, del D.L. n. 78/2010 prevede che le disposizioni riguardanti il regime di tassazione del fondo immobiliare in materia di imposizione diretta, di IVA e di imposte indirette, rispettivamente contenute negli articoli 6, 8 e 9 del D.L. n. 351/2001, si applicano in ogni caso ai **fondi immobiliari**, partecipati esclusivamente da uno o più dei **soggetti istituzionali** di seguito elencati:

- a) Stato italiano o enti pubblici italiani;
- b) Organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia OICR; tale definizione comprende sia i fondi comuni di investimento mobiliare aperti, sia le società di investimento a capitale variabile (SICAV), sia i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi e i fondi lussemburghesi cd. "storici" autorizzati al collocamento in Italia;
- c) Enti di previdenza;
- d) Imprese di assicurazione italiane, limitatamente agli investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche;
- e) Intermediari bancari e finanziari italiani vigilati;
- f) Soggetti e patrimoni esteri istituiti in Paesi white list / (Investitori istituzionali esteri);
- g) Enti privati residenti in Italia con finalità mutualistiche e società cooperative residenti in Italia (Enti no profit e cooperative);
- h) Veicoli istituiti in Italia o in Paesi *white list* partecipati in misura superiore al 50% dai soggetti precedenti (categoria in cui rientra, ad esempio, la **Cassa Depositi e Prestiti S.p.A**. di cui lo Stato italiano, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, è azionista di maggioranza, con 1'82,77% del capitale azionario).

Per approfondire la riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi, di cui all'art. 32 del D.L. n. 78/2010 si rinvia alla <u>circolare n. 2/E</u> dell'Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2012.

Articolo 1, comma 1, lettera gg) (Soppressione albo direttori dei lavori e dei collaudatori - appalti a contraente generale)

La norma sopprime i commi 3 e 4 dell'articolo 196, che prevedono (al comma 3) l'albo dei soggetti che possono ricoprire i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale. Con la soppressione del comma 4, viene anche meno la previsione della fissazione di criteri, di specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità (oltreché di modalità di iscrizione all'albo e nomina, nonché di compensi nei limiti normativi previsti) in materia di collaudatori e direttori di lavori per gli appalti aggiudicati con la formula del contraente generale.

In particolare, il **comma 3** prevedeva, per gli appalti pubblici di lavori, aggiudicati con la formula del contraente generale, l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di **direttore dei lavori e di collaudatore**. La loro nomina nelle procedure di appalto si prevedeva nel comma soppresso avvenisse mediante **pubblico sorteggio** da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire e prevedendo altresì che le **spese** di tenuta dell'albo fossero poste a carico dei soggetti interessati.

Il comma 4 demandava poi ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice, la disciplina di: criteri, **specifici requisiti di moralità**, di **competenza** e di **professionalità**, modalità di iscrizione all'albo e di nomina, nonché compensi da corrispondere che non devono superare i limiti di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge n. 201/2011 e all'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, si disponeva l'applicazione in via transitoria dell'articolo 216, comma 21 del codice.

Si segnala che a seguito della novella in esame, viene soppressa quindi non solo la previsione dell'albo, ma anche la previsione della fissazione di 'criteri, specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità' (oltreché le modalità di iscrizione all'albo e di nomina, nonché i compensi da corrispondere nei limiti normativi previsti), contenuta nel comma 4 della norma del codice in materia di collaudatori e direttori di lavori per gli appalti aggiudicati con la formula del contraente generale.

Potrebbe essere chiarito se, per i soggetti chiamati a svolgere il ruolo di collaudatori e direttori di lavori valgano i requisiti previsti in via generale dalle disposizioni del codice ovvero requisiti di tipo specifico per gli appalti aggiudicati con la formula del contraente generale, in considerazione della soppressione anche del comma 4 dell'articolo 196 recata dalla novella.

Si rammenta come la normativa dettata nel codice del 2016, rispetto al vecchio codice, con l'articolo 196 aveva inteso centralizzare il sistema di certificazione dei soggetti che possono ricoprire il ruolo di collaudatori e direttore lavori negli appalti aggiudicati con la formula del contraente generale, anche al fine di prevenire forme di corruzione.

La relazione illustrativa del governo evidenzia che la soppressione risulterebbe tesa a semplificare ed accelerare le procedure in materia di contraente generale, eliminando l'istituzione di un albo obbligatorio. Al riguardo, va inoltre rammentato che con nota di trasmissione del 31 gennaio 2019 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto concernente "le modalità di iscrizione all'albo nazionale istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei soggetti che possono ricoprire i ruoli, rispettivamente, di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, le modalità di nomina degli stessi, nonché la definizione dei criteri, degli specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità richiesti, ai sensi dell'articolo 196, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016". In tale parere, venivano svolte considerazioni di tipo sistematico sulla funzione di direttori e collaudatori dei lavori negli appalti aggiudicati con la formula del contraente generale, oltre a specifici rilievi su quello schema di regolamento, che rilevando in materia di seguito di sintetizzano.

Con il Parere Consiglio di Stato 15 marzo 2019, n. 830, dopo aver dapprima ricordato come la **ratio** della norma risiedesse nel rispondere all'obiettivo di garantire la terzietà e scongiurare i conflitti di interesse che avevano caratterizzato l'applicazione della disciplina del vecchio codice in materia di appalti di lavori affidati a contraente generale - conflitti di interesse che hanno determinato la riforma della relativa disciplina ad opera del nuovo Codice dei contratti pubblici - il Consiglio di Stato ha poi evidenziato nello specifico criticità nella scelta proposta di restringere l'ingresso all'albo nazionale de quo ai soli dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, rilevando: come la stessa non trovi alcun aggancio normativo, non essendo assolutamente prevista nell'art. 196 del Codice dei contratti pubblici, potendo in tal modo dar luogo ad un cospicuo contenzioso; come essa si ponesse in netto contrasto con l'opposta impostazione adottata in sede di c.d. decreto correttivo (che, con l'articolo 114, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, è intervenuto sul testo dell'articolo 194, comma 3, lettera b) del Codice, abrogando le parole "con le procedure di cui all'articolo 31, comma 1,", in tal modo svincolando, per gli affidamenti a contraente generale, le modalità di nomina del direttore dei lavori e del collaudatore dalle modalità di nomina previste, per il responsabile unico del procedimento (RUP), laddove si prevede invece che il responsabile unico del procedimento debba essere nominato "tra i dipendenti di ruolo" addetti all'unità organizzativa della stazione appaltante).

In tal modo - ha evidenziato il Consiglio di Stato in occasione di tale parere - "il Legislatore del correttivo ha voluto implicitamente, ma chiaramente, far intendere che, per gli appalti di lavori affidati a contraente generale, la nomina del direttore dei lavori e del collaudatore non deve affatto avvenire esclusivamente tra i dipendenti di ruolo dell'amministrazione (come invece avviene per il RUP), tanto è vero che anche nel successivo articolo 196 del Codice dei contratti pubblici, ove viene prevista, al comma 3, l'istituzione di un "albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore", non è stata operata

alcuna riserva in favore dei dipendenti di ruolo delle amministrazioni aggiudicatrici, riserva che invece erroneamente codesto Ministero ha inteso reintrodurre in via regolamentare".

Perplessità erano altresì state sollevate dall'ANAC con riguardo all'apertura dell'albo nazionale anche a soggetti esterni all'amministrazione; al riguardo, il Consiglio di Stato profilava il possibile superamento delle stesse considerando che la scelta, per il singolo appalto di lavori pubblici affidato a contraente generale, del soggetto che andrà a ricoprire il ruolo di direttore dei lavori o di collaudatore avviene, "ai sensi dell'articolo 196, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, attraverso il meccanismo del "pubblico sorteggio" operato "da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire". Tale meccanismo del pubblico sorteggio, contemplato direttamente da una fonte primaria (articolo 196, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), ritenuto non incompatibile con le direttive UE del 2014 in materia di affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture, ben potrebbe essere considerato esso stesso quale procedura ad evidenza pubblica con la quale scegliere i soggetti (interni ed esterni all'amministrazione) cui affidare l'incarico di direttore dei lavori o di collaudatore per gli appalti di lavori pubblici affidati a contraente generale.

Si ricorda, infine, in riferimento ai limiti ai compensi cui faceva riferimento il comma 4 - abrogato dal decreto-legge - che: gli articoli 23-bis (compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni) e 23-ter (emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali), richiamati dalla predetta disposizione, stabiliscono che il trattamento economico del Primo presidente della Corte di cassazione costituisca parametro massimo di riferimento per la definizione del trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo (inclusi i componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo) con pubbliche amministrazioni statali e con società dalle stesse partecipate. Secondo quanto stabilito dall'art. 13 del DL 66/2014 (conv. L. 89/2014), a partire dal 1° maggio 2014, il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione è fissato in 240.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. Sono inclusi nel computo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato dalle amministrazioni pubbliche e le somme erogate dalle società da esse partecipate in via diretta o indiretta.

Articolo 1, comma 1, lettera hh) e ii) (Qualificazione contraente generale)

La norma novella, alla lettera *hh*), l'articolo 197 in materia di Sistema di qualificazione del contraente generale demandando la **qualificazione del contraente generale** alla disciplina del **regolamento** di attuazione anziché attraverso il sistema di qualificazione di cui alla disciplina previgente, che prevedeva l'attestazione del possesso dei requisiti mediante SOA. Si abroga il comma 3 della norma, in base al quale le classifiche di qualificazione erano determinate dall'ANAC e si istituisce il **sistema di qualificazione del contraente generale**, demandandone la disciplina al **regolamento**, con gestione affidata al **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**: esso prevede specifici requisiti in ordine all'adeguata capacità economica e finanziaria, alla adeguata idoneità tecnica e organizzativa nonché ad adeguato organico tecnico e dirigenziale.

Con la **lettera ii**) si novella l'articolo 199 del codice, in materia di **gestione del** sistema di qualificazione del contraente generale, al fine di coordinare le previsioni.

Con la **lettera** *hh*):

➤ Si modifica il comma 1 dell'articolo 197, demandando la **qualificazione del contraente generale** alla disciplina dettata con il **regolamento unico** di cui all'articolo 216, comma 27-octies.

Si ricorda che decreto-legge in esame prevede al riguardo l'introduzione di un nuovo comma 27-octies all'articolo 216, in base al quale si prevede l'adozione di un **regolamento unico** recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice.

Il comma 1 previgente dell'art. 197 stabiliva, al primo periodo - novellato dalla disposizione -, che l'attestazione del possesso dei requisiti del contraente generale avvenisse con le modalità di cui all'articolo 84, in materia di sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (mediante le SOA).

Si ricorda che la qualificazione può essere richiesta da imprese singole in forma di società commerciali o cooperative, da consorzi di cooperative di produzione e lavoro ovvero dai consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del codice. Secondo l'articolo 197 i contraenti generali sono qualificati per classifiche riferite all'importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere (classifiche che erano determinate, nella disciplina previgente, da Anac).

Il decreto-legge in esame novella peraltro gli articoli 83 e 84 del codice, rispettivamente alle lettere o) e p) dell'articolo 1 (su cui si veda le relative schede).

➤ Si **abroga** il **comma 3**, in base al quale le classifiche di qualificazione erano determinate dall'ANAC.

- ➤ Si novella il **comma 4** dell'articolo 197 prevedendo che per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, per gli affidamenti a contraente generale, oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, è istituito il **sistema di qualificazione del contraente generale.** Se ne demanda la disciplina al **regolamento** unico di cui all'articolo 216, comma 27-octies (e non più alle linee guida ANAC), mentre la gestione è affidata al **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**; esso prevede specifici requisiti in ordine a:
 - adeguata capacità economica e finanziaria
 - adeguata idoneità tecnica e organizzativa
 - nonché adeguato organico tecnico e dirigenziale.

In base al comma 4 previgente, per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, oltre l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, gli ulteriori requisiti di un'adeguata capacità economica e finanziaria, di un'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché di un adeguato organico tecnico e dirigenziale, si prevedeva fossero determinati con **linee guida** adottate dall'ANAC.

Il tema della qualificazione del General Contractor è emerso nel corso dell'<u>indagine</u> conoscitiva avviata dalla 8a Commissione (lavori pubblici, comunicazioni) del Senato sull'applicazione del codice dei contratti pubblici. Tra gli altri, l'ANCE, in sede di audizione, aveva rilevato - nel documento depositato in occasione dell'audizione - la necessità di "in una ottica di semplificazione e coerenza del sistema, rimettere al decreto del MIT di cui all'art. 83 del Codice - che conterrà, inter alia, anche il sistema di qualificazione del contraente generale, e non alle linee guida dell'ANAC, come attualmente previsto - la determinazione delle classifiche di qualificazione del C.G., nonché degli ulteriori requisiti per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di idoneità tecnica e organizzativa e di adeguato organico tecnico e dirigenziale".

Sulla materia era altresì intervenuto il **Consiglio di Stato**, con il parere della Commissione Speciale n. 1479 del 21 giugno 2017 esprimendo parere in ordine al quesito post da Anac in ordine all'interpretazione degli articoli del nuovo Codice relativi al sistema di qualificazione del contraente generale. Al riguardo, se, da un lato, l'art. 197 previgente disponeva che la competenza al riguardo fosse di ANAC, l'art. 199 del Codice indica già nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il soggetto competente a rilasciare tali attestazioni, tramite decreto ministeriale. Si ricorda, infatti, che l'articolo 199 stabilisce che l'attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali è rilasciata secondo quanto previsto dall'articolo 197 ed è definita nell'ambito del sistema di qualificazione previsto dal medesimo articolo.

Il Consiglio di Stato aveva al riguardo ritenuto che la volontà del legislatore del 2016 fosse stata quella di "estendere" anche al contraente generale la modifica che ha riguardato le disposizioni generali di qualificazione, stabilendo che il sistema generale di qualificazione del contraente generale, coerentemente con quanto previsto all'art. 83, coma 3, del codice, deve essere disciplinato con decreto ministeriale (e non con linee guida); ciò, in ragione della natura "intrinsecamente normativa" del suo contenuto.

In ordine al sistema di regolazione attraverso le Linee guida ANAC, cui faceva riferimento la norma previgente, tema anch'esso ampiamente emerso nel corso dell'indagine conoscitiva presso la 8a Commissione del Senato, in via generale può

ricordarsi che sono stati identificati dalla dottrina tre tipi di tale strumento regolatorio: le linee guida approvate con decreto ministeriale; le linee guida non vincolanti; e quelle vincolanti ma adottate dall'Anac (in assenza di D.M.). Sono queste ultime ad essere state oggetto di rilievi critici in dottrina, posto che l'assenza dell'approvazione con decreto ministeriale indurrebbe a qualificare le stesse come atti normativi atipici o come atti di regolazione del tipo di quelli adottati dalle autorità amministrative indipendenti, senza tuttavia avere le tecnicalità e la settorialità propria delle regole poste dalle autorità amministrative indipendenti.

L'affidamento a contraente generale è disciplinato dall'articolo 194 del codice: esso prevede che con il contratto di affidamento unitario a contraente generale, il soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto dotato di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 195, comma 2, a fronte di un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori. Il contraente generale provvede quindi:

- a) alla predisposizione del progetto esecutivo e alle attività tecnico amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire all'approvazione dello stesso;
- b) all'acquisizione delle aree di sedime; la delega in materia di potere espropriativi, in assenza di un concessionario, può essere accordata al contraente generale;
- c) all'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori;
- d) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera da realizzare;
- e) ove richiesto, all'individuazione delle modalità gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori;
- f) all'indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità, secondo le forme stabilite tra quest'ultimo e gli organi competenti in materia.

Si ricorda infine che il comma 2 della norma, non oggetto di novella, stabilisce che i contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite all'importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. I contraenti generali non possono concorrere ad affidamenti di importo lordo superiore a quello della classifica di iscrizione, attestata con il sistema di cui al presente articolo ovvero documentata ai sensi dell'articolo 45 del codice, salva la facoltà di associarsi ad altro contraente generale.

Con la **lettera** *ii*):

➤ Si novella l'articolo 199 del codice, in materia di **gestione del sistema** di qualificazione del contraente generale.

Si ricorda che l'attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali è rilasciata secondo quanto previsto dal già citato articolo 197 ed è definita nell'ambito del sistema di qualificazione previsto dal medesimo articolo, anch'esso oggetto di novella con il decreto-legge in esame.

Come già sintetizzato, il codice dei contratti pubblici del 2016 aveva profondamente modificato la gestione del sistema di qualificazione del contraente generale, posto che non si prevedeva più la competenza del ministero dell'infrastrutture, bensì l'attestazione rilasciata a seguito della procedura di cui all'articolo 197, da appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'Anac, le cosiddette **SOA**, organismi di diritto privato autorizzati dalla stessa Autorità nazionale anticorruzione, che accertano l'esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione ovvero della conformità dei requisiti alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici.

Con una modifica al comma 2 di tale norma, si prevede che la perdurante validità dell'attestazione scaduta avvenga in caso di **ritardo** nel rilascio **imputabile all'amministrazione** - e non più alla SOA -, ai fini della partecipazione alle gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio di quella rinnovata, così coordinando le disposizioni come novellate.

Il comma 2 previgente stabiliva che in caso di ritardo nel rilascio, imputabile alla SOA, l'attestazione scaduta resta valida, ai fini della partecipazione alle gare e perla sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio di quella rinnovata.

Con una novella, poi, al comma 4, si inserisce il riferimento all'adottando **regolamento unico** di cui all'articolo 216, comma 27-octies.

Si prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a rilasciare l'attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali, sulle richieste che perverranno **fino all'entrata in vigore del suddetto regolamento** (e non più del decreto di cui all'articolo 83, comma 2 del codice anteriore al decreto-legge in esame).

L'articolo 83, cui faceva riferimento la norma previgente, stabilisce nel testo previgente, in materia di criteri di selezione e soccorso istruttorio, che i criteri di selezione (che riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria, le capacità tecniche e professionali) sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. In particolare, il comma 2 di tale art. 83, come modificato dal c.d. decreto correttivo, stabiliva che, per i lavori, fosse un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC (entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice), previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, a disciplinare il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi tra cooperative e i consorzi stabili, la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII al codice (in materia di Mezzi di prova dei criteri di selezione); ciò nel rispetto dei principi stabiliti dallo stesso articolo 83 e al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese. Si ricorda che tale disposizione è altresì novellata dal decreto-legge in esame (si veda la lettera o) dell'articolo 1, infra).

La novella qui in esame **sopprime** infine la previsione, di cui al **secondo periodo del comma 4** della norma, che faceva riferimento al **suddetto decreto**.

Il periodo in parola prevedeva che il decreto stabilisse, altresì, i criteri di valutazione da parte delle stazioni appaltanti degli attestati presentati in sede di gare per affidamento unitario a contraente generale, durante il periodo di coesistenza delle attestazioni di qualificazione rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quelle rilasciate secondo le modalità di cui all'articolo 84 in materia di Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

La relazione illustrativa evidenzia come le modifiche agli articoli 197 e 199 del codice siano tese a mantenere, in continuità con l'attività già svolta in capo al MIT, l'istituzione e la gestione del sistema di qualificazione del contraente generale, coordinando altresì tra loro le disposizioni.

Articolo 1, comma 1, lettera *ll*) (Termini parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici)

Con la **lettera** *ll*) si novella l'articolo 215, comma 5, primo periodo, del codice **riducendo** da **novanta a sessanta** giorni il termine per l'espressione del parere da parte del **Consiglio superiore dei lavori pubblici** dalla trasmissione del **progetto**.

Vale rammentare che il termine era stato, invece, innalzato da quarantacinque a novanta giorni dal decreto c.d. correttivo (D.Lgs. n. 56 del 2017, con l'art. 127, lett. b).

Si ricorda che, decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole (art. 215, co. 5, secondo periodo).

- Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 50 milioni di euro; al riguardo, viene specificato che tale parere venga espresso prima dell'avvio delle seguenti procedure:
- delle procedure di cui alla parte II, Titolo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (c.d. codice dell'ambiente), vale a dire inerenti la valutazione d'impatto ambientale
- delle procedure di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 (legge sul procedimento amministrativo), in materia di conferenza di servizi (art. 14), anche nelle forme della conferenza semplificata (Art. 14-bis) e della conferenza simultanea (Art. 14-ter);
- Si ricorda, al riguardo, che in base all'art. 14, comma 4, della legge 241, qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del progetto, si prevede vengano acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi (di cui all'articolo 25, comma 3, del codice dell'ambiente), convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter. La norma prevede, tra l'altro, che la conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale indicata, di cui all'articolo 23, comma 4, del citato codice dell'ambiente, e fa salva la specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale.
- -delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale
- -e, laddove prevista, prima della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 in materia di esproprio per pubblica utilità.

Articolo 1, comma 1, lettera mm) e comma 3 (Disposizioni transitorie e nuove disposizioni regolamentari)

Varianti ai progetti definitivi di infrastrutture strategiche approvati in base alla disciplina previgente al Codice (lett. mm), n. 1))

La norma in esame introduce una disposizione volta a disciplinare l'approvazione delle **varianti ai progetti definitivi, approvati dal CIPE,** relativi alle infrastrutture strategiche già inserite negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale è stata avviata prima dell'entrata in vigore del Codice (nuovo comma 1-ter dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016).

Si ricorda che, in base al disposto del comma 1-bis dell'art. 216 del Codice, i progetti relativi agli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di VIA sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del Codice (vale a dire il 19 aprile 2016), sono approvati secondo la disciplina previgente.

Nel dettaglio, la disposizione in esame prevede che le varianti da apportare ai progetti definitivi in questione, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono **approvate esclusivamente**:

- dal soggetto aggiudicatore, qualora non superino del 50% il valore del progetto approvato;
- dal CIPE, in caso contrario.

Si fa notare che la disposizione in esame riproduce, semplificandola (in quanto fa riferimento al solo criterio dell'incremento percentuale di valore), quella contenuta nell'art. 169, comma 3, del "vecchio" Codice. In base alla richiamata disposizione, che disciplinava l'approvazione delle varianti ai progetti di infrastrutture strategiche, le citate varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, "sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi ovvero l'utilizzo di una quota superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti; in caso contrario sono approvate dal CIPE".

Deroga transitoria al divieto di appalto integrato (lett. mm), n. 3))

Il numero 3) della lettera in esame integra la disposizione transitoria recata dal comma 4-bis dell'art. 216 (che ha derogato al divieto di appalto-integrato per i progetti definitivi approvati prima del 19 aprile 2016) introducendo una nuova deroga **per le opere i cui progetti definitivi siano approvati** dall'organo

competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando nei 12 mesi successivi all'approvazione dei predetti progetti.

Si ricorda che l'art. 59, comma 1, del Codice, vieta il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori (c.d. appalto-integrato) ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo³.

L'art. 216, comma 4-bis, ha però introdotto una disposizione transitoria volta a prevedere la non applicazione del divieto in questione per le opere i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati dall'organo competente alla data di entrata in vigore del Codice (19 aprile 2016) con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione (vale a dire entro il 20 maggio 2018, dato che il comma 4-bis è stato introdotto dall'art. 128 del D.Lgs. 56/2017, pubblicato nella G.U. del 5 maggio 2017 ed entrato in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione, come previsto dall'art. 131 del medesimo decreto legislativo).

Si fa notare che la reintroduzione dell'appalto integrato è stata chiesta da più parti nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva svolta dall'8ª Commissione (Lavori pubblici) del Senato sull'applicazione del Codice dei contratti pubblici. In particolare l'ANCI ha sottolineato (v. documento consegnato nel corso dell'audizione del 12 marzo 2019) che "l'obbligo di dover andare in gara con la sola progettazione esecutiva ha rappresentato un ostacolo al percorso di crescita degli investimenti, tanto più se legato alla difficoltà di individuare risorse e figure professionali per le sole progettazioni".

La norma in esame dispone altresì che (in tali casi di deroga) il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto.

Si tratta di una disposizione che conferma il divieto enunciato al punto 9 delle linee guida ANAC n. 3 (emanate con la delibera n. 1096/2016 ed aggiornate con provvedimento dell'11 ottobre 2017), ove si legge che "le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare

_

Un altro caso di esclusione dal divieto in questione è contemplato dal comma 1-bis dell'art. 59 del Codice, che consente alle stazioni appaltanti di ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori. Un'ulteriore possibilità di esclusione è contemplata dall'art. 147, comma 4, del Codice, secondo cui i lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, così come i lavori di scavo archeologico, anche subacqueo, nonché quelli relativi al verde storico sono appaltati "di regola" (quindi non obbligatoriamente sempre) sulla base di un progetto esecutivo. Per i lavori riguardanti i beni culturali si veda anche l'art. 14, comma 5, del regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati contenuto nel D.M. 22 agosto 2017, n. 154 (pubblicato nella G.U. del 27 ottobre 2017). Un'altra ipotesi di esclusione è inoltre prevista, seppure in via transitoria, dall'art. 216, comma 4, del codice, per i lavori di manutenzione. Tale ultima esclusione, per effetto delle disposizioni recate dal n. 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo in esame, opera ora a regime.

Si ricorda che ulteriori norme volte ad aggirare il divieto di appalto integrato sono state dettate da disposizioni esterne al Codice (si veda ad esempio la normativa per gli eventi sismici in Italia centrale, in particolare l'art. 14, comma 3-bis, del D.L. 189/2016, e quella per le Universiadi 2019, in particolare il comma 380 della legge di bilancio 2018, n. 205/2017).

rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro".

Modifiche di coordinamento (lett. mm), nn. 2), 4) e 5))

Il **numero 2**) della lettera in esame sopprime la disciplina transitoria prevista (dai periodi terzo, quarto e quinto del comma 4 dell'art. 216) nelle more dell'emanazione (prevista dal comma 3-bis dell'art. 23, nel testo previgente le modifiche apportate dal presente decreto-legge) di un apposito decreto ministeriale volto a disciplinare una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria di importo non superiore a 2,5 milioni di euro.

Si tratta di una soppressione che è conseguente alla riscrittura del citato comma 3-bis, la quale non contempla più il rinvio ad un apposito decreto ministeriale ma detta una disciplina direttamente applicabile.

I **numeri 4) e 5)** modificano, rispettivamente, i commi 14 e 27-bis dell'art. 216 del Codice, ove si prevede l'applicazione, in via transitoria, delle norme (dettate dal "vecchio" Codice e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al D.P.R. 207/2010) vigenti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, in materia di qualificazione, modalità di avvalimento, requisiti e capacità che devono essere posseduti dal concorrente, nonché di documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso.

La norma è semplicemente volta a modificare il termine di operatività della disciplina transitoria, prevedendo che esso scada non più alla data di entrata in vigore di apposite linee guida (che non sono più previste dal nuovo testo, in virtù di quanto disposto dalla lettera n) del comma in esame) bensì del nuovo regolamento unico previsto dal nuovo comma 27-octies dell'art. 216 del Codice (introdotto dal numero 7) della lettera in esame).

Modalità di affidamento delle concessioni autostradali in scadenza e in cui prevale l'attività di gestione (lett. mm), n. 6))

Il **numero 6**), attraverso una completa riscrittura del comma 27-sexies dell'art. 216 del Codice, **amplia la platea delle concessioni autostradali** per le quali - in virtù della loro ravvicinata scadenza e della preponderanza economica dell'attività di gestione rispetto alla realizzazione di nuove opere o di interventi di manutenzione straordinaria - era previsto che il concedente potesse avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione autostradale sulla base del solo quadro esigenziale, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente.

Mentre il testo previgente individuava l'ambito di applicazione della norma nelle concessioni autostradali già scadute o in scadenza entro il 20 novembre 2017 (vale a dire 6 mesi dopo l'entrata in vigore del comma 27-sexies, introdotto nel

testo del Codice dal D.Lgs. 56/2017) e per le quali il nuovo bando fosse pubblicato entro il 20 maggio 2019 (vale a dire 24 mesi dopo l'entrata in vigore del comma 27-sexies), il nuovo testo assoggetta alla disposizione in esame le concessioni in scadenza entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (quindi entro il 19 aprile 2022) e per le quali il nuovo bando è pubblicato entro il 31 dicembre 2019.

In realtà la riscrittura non si limita ad una proroga dei termini, ma prevede anche che il **riferimento** (**su cui si baseranno le procedure di gara** per l'affidamento della nuova concessione) non sia più il quadro esigenziale ma il **fabbisogno predisposto dal medesimo concedente**.

Viene altresì precisato che la nuova gara potrà essere basata anche su altri elementi (e non solo sul citato fabbisogno).

La relazione illustrativa sottolinea che la riscrittura in esame "è tesa a sbloccare l'iter di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento di concessioni autostradali già scadute o di prossima scadenza e quindi a consentire l'immediato sblocco degli investimenti, onde procedere anche agli urgenti interventi di messa in sicurezza sulle tratte autostradali".

Nuovo regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice (lett. mm), n. 7)

La disposizione in esame introduce il nuovo comma 27-octies il quale prevede l'emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa disposizione (vale a dire entro il 16 ottobre 2019), di un regolamento "unico" di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, che dovrà avvenire:

- ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, quindi mediante un apposito decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato (che dovrà pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta);
- su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottata di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Si ricorda che l'emanazione di "un unico regolamento per dettare la disciplina esecutiva ed attuativa" è prevista anche dall'art. 1, comma 7, del disegno di legge recante "Delega al Governo per la semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa in materia di contratti pubblici" (Atto Senato n. 1162).

Nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento unico, la norma in esame prevede che continuano ad applicarsi (più precisamente la norma dispone che "rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento unico) le linee guida e i decreti disciplinanti le seguenti materie, emanati in attuazione delle disposizioni (previgenti) del Codice:

- requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria;

Tale materia è stata disciplinata dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, in attuazione del testo previgente dell'art. 24, comma 2, del Codice.

- nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; Tale materia è stata disciplinata dalle linee guida ANAC n. 3 (delibera n. 1096/2016, aggiornata con il provvedimento adottato dall'ANAC in data 11 ottobre 2017), in attuazione del testo previgente dell'art. 31, comma 5, del Codice.
- modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure "sottosoglia", delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;
 - Tale materia è stata disciplinata dalle linee guida ANAC n. 4 (delibera n. 1097/2016, aggiornata con la deliberazione ANAC 1° marzo 2018, n. 206/2018) in attuazione del testo previgente dell'art. 36, comma 7, del testo previgente.
- opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione;

Tale materia è stata disciplinata dal D.M. 10 novembre 2016, n. 248, in attuazione del testo previgente dell'art. 89, comma 11, del testo previgente.

- controllo tecnico, contabile e amministrativo e verifica di conformità (*ex* art. 111, commi 1 e 2, del testo previgente);

Tale materia è stata disciplinata dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»), in attuazione del testo previgente dell'art. 111, comma 2, del testo previgente.

- lavori concernenti i beni culturali;

Tale materia è stata disciplinata dal D.M. 22 agosto 2017, n. 154, in attuazione degli artt. 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, del testo previgente.

Disciplina transitoria (comma 3)

Il comma 3 disciplina l'applicabilità delle disposizioni recate dai commi 1 e 2, stabilendo che le stesse si applicano alle sole procedure "nuove", cioè:

- alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Articolo 1, commi 2 e 3 (Abrogazione e disciplina transitoria)

Per il commento al **comma 2** si veda la scheda relativa all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), sui contratti "sottosoglia".

Per il commento al **comma 3** si veda la scheda relativa all'articolo 1, comma 1, lettera *mm*), paragrafo "disciplina transitoria".

Articolo 1, commi 4 e 5 (Modifiche al Codice del processo amministrativo)

Il **comma 4** interviene sull'art. 120 del Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010), che disciplina il rito applicabile ai giudizi inerenti alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture per **sopprimere il c.d. rito super accelerato**.

In particolare, il decreto-legge (lett. a) abroga i commi 2-bis e 6-bis dell'articolo 120, introdotti dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016), che prevedevano l'immediata impugnazione dei provvedimenti relativi all'ammissione alle gare per motivi inerenti ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali, disciplinando uno specifico e accelerato procedimento in camera di consiglio.

Si tratta delle disposizioni che, per i vizi relativi all'esclusione e all'ammissione alla gara in relazione ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali, considerati immediatamente lesivi, prevede il **ricorso entro 30 giorni** (decorrente dalla pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante) **pena la preclusione** della facoltà di far valere l'illegittimità nei successivi atti della procedura di gara (**comma 2-bis**). Tale termine decorre dalla comunicazione del provvedimento motivato al committente (ex art. 29 D.lgs 50/2016), al quale deve essere reso disponibile in concreto. **Per coordinamento**, dunque, **all'articolo 29 del D.lgs. n. 50 del 2016** viene **abrogato** dal decreto-legge in esame (articolo 1, lettera c) *vedi sopra*), **il riferimento ai termini per l'impugnativa di cui all' articolo 120, comma 2-bis, abrogato dalla disposizione in commento.**

La previsione del **rito**, **c.d. super accelerato**, **di cui all' articolo 120**, **comma 2-bis**, per l'impugnativa dei provvedimenti di esclusione o di ammissione, risponde alla necessità di consentire la definizione del giudizio prima che si giunga al provvedimento di aggiudicazione; ovverosia, in sostanza, a definire la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente all'esame delle offerte e alla conseguente aggiudicazione. L'intento del legislatore è stato infatti quello di definire prontamente la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente all'esame delle offerte E' previsto inoltre un **procedimento in camera di consiglio** (da tenersi entro 30 giorni) per il quale sono dettate, a fini acceleratori, stringenti disposizioni inerenti ai termini per la produzione e deposito di documenti, memorie e repliche; solo per nuove esigenze istruttorie o per l'estensione del contraddittorio è consentita una nuova udienza camerale (**comma 6-bis**).

Sul rito di cui all'articolo 120, comma 2-bis, si è recentemente pronunciata la Corte di Giustizia Europea (*ord. 14 febbraio 2019 C-54/18*) la quale, pur ammettendone la conformità al diritto UE, ha posto il problema dell'effettiva conoscenza, da parte dei partecipanti ad una gara di appalto, dei motivi di illegittimità del provvedimento, che sarebbero onerati a impugnare subito. Secondo la Corte di Giustizia, l'onere di immediata impugnazione per contestare ammissioni ed esclusioni, è conforme alle Direttive europee, solo se il provvedimento di ammissione/esclusione è stato comunicato insieme ad una relazione dei motivi pertinenti, tale da garantire che gli

interessati siano venuti o potessero venire a conoscenza della violazione del diritto dell'unione europea Infatti, secondo la Corte, ricorsi efficaci contro le violazioni delle disposizioni applicabili in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici possono essere unicamente garantiti qualora i termini imposti per proporre tali ricorsi inizino a decorrere solo dalla data in cui il ricorrente abbia avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza della presunta violazione di dette disposizioni. Ne consegue che spetta ai giudici dello Stato verificare se un operatore economico sia effettivamente venuto a conoscenza, grazie alla comunicazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice del provvedimento di ammissione o di esclusione, dei motivi di illegittimità del suddetto provvedimento.

Sulla legittimità costituzionale del rito super accelerato pendono dinanzi alla Corte costituzionale due questioni sollevate dal tribunale amministrativo regionale della Puglia (cfr. ordinanze 2018 nn. 138 e 141)⁴.

Con l'abrogazione delle suddette disposizioni i vizi relativi alla fase di ammissione alla gara potranno essere fatti valere nelle forme ordinarie.

La <u>relazione illustrativa</u> del disegno di legge di conversione del decreto-legge chiarisce che il comma 4 è volto a sopprimere il cosiddetto rito super accelerato che attualmente pende in Corte costituzionale e che è risultato, anche a seguito della consultazione pubblica effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una norma che rischia di comprimere il diritto di difesa ex articolo 24 della Costituzione, prevedendo ulteriori oneri in capo alle imprese e che di fatto non sembra aver raggiunto il risultato di accelerare le procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Le successive **lettere da b) a e)** del comma 4 apportano **modifiche di coordinamento** all'articolo 120 del Codice del processo amministrativo, derivanti dall'abrogazione dei commi 2-bis e 6-bis.

In particolare, al comma 9 sono soppresse le disposizioni che imponevano al TAR, nei casi previsti al comma 6-bis, di depositare la sentenza entro 7 giorni dall'udienza di discussione e consentivano alle parti di chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, entro 2 giorni dall'udienza.

Il **comma 5** reca la **disposizione transitoria**, prevedendo che le modifiche all'art. 120 trovino applicazione ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge.

ammissioni alle gare pubbliche, pena altrimenti l'incorrere nella preclusione di cui al secondo periodo del

comma 2-bis.

_

In particolare, il TAR dubita della legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2-bis, primo e secondo periodo cod. proc. amm. (comma aggiunto dall'art. 204, comma 1, lettera b) decreto legislativo n. 50/2016), limitatamente all'onere di immediata impugnazione dei provvedimenti di ammissione, per contrasto con gli articoli 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 103, comma 1, 111, commi 1 e 2, 113, commi 1 e 2 e 117, comma 1 della Costituzione e 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, nella parte in cui pone l'onere di immediata impugnazione delle

Articolo 2

(Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa)

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 110 del Codice dei contratti pubblici in tema di affidamento dei lavori ad impresa soggetta a procedura concorsuale, anticipando i contenuti della riforma prevista dal recente d.lgs n. 14 del 2019, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore nell'agosto 2020. La disposizione, inoltre, con finalità di coordinamento interviene anche su alcune disposizioni della legge fallimentare.

Per quanto rileva in questa sede, al di là della sostituzione del termine "fallimento" con l'espressione "liquidazione giudiziale", le innovazioni più importanti previste dal **Codice della crisi d'impresa** (d.lgs n. 14/2019) riguardano le modifiche agli articoli 80 e 110 del Codice degli appalti, che recepiscono le novità apportate, in particolare, dall'art. 95 del Codice della crisi d'impresa, che detta "*Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni*". Tale norma stabilisce:

- che, in linea di principio, i contratti in corso di esecuzione, stipulati con le Pubbliche Amministrazioni, non si risolvano per effetto del deposito della domanda di concordato «se il professionista indipendente ha attestato la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento»;
- che, successivamente al deposito della domanda di accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici debba essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, previa acquisizione del parere del commissario giudiziale, ove già nominato. Il rilascio dell'autorizzazione da parte del tribunale consente la partecipazione alla gara, purché vi sia stato il preventivo deposito di una relazione da parte di un professionista indipendente che attesti la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Nel rispetto di queste regole, è consentito a soggetti in concordato di partecipare alle gare pubbliche anche attraverso l'adesione a raggruppamenti temporanei di imprese, purché non rivestano «la qualità di mandataria e sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale» (cfr. art. 95, ultimo comma, D. Lgs. n. 14/19).

Rispetto alla formulazione previgente dell'art. 110, e anticipando quanto previsto dall'art. 372 del Codice della crisi d'impresa, che entrerà in vigore il 15 agosto 2020, **il decreto-legge** (art. 2, **comma 1**):

• conferma, salvo piccole variazioni terminologiche, i primi due commi dell'art. 110 e dunque che le stazioni appaltanti, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione o di recesso dal contratto, ovvero ancora in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, hanno l'obbligo di interpellare progressivamente i soggetti che hanno preso parte all'originaria procedura di

- gara, seguendo la relativa graduatoria (c.d. **scorrimento delle graduatoria**), al fine di stipulare un nuovo negozio di affidamento alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta;
- precisa che l'obbligo di procedere allo scorrimento della graduatoria si applica a patto che non sia stata autorizzata la prosecuzione dei contratti stipulati dall'impresa in crisi (originaria aggiudicataria), come previsto dal comma 3 dell'art. 110 («Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti…»);
- conferma, al comma 3, che il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'attività imprenditoriale dal giudice delegato, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita. Rispetto alla formulazione previgente non si fa più menzione della possibilità di «partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto»; conseguentemente, previa autorizzazione, l'impresa fallita potrà eseguire i contratti già stipulati ma non partecipare a nuove gare. Anticipando la riforma che entrerà in vigore nel 2020, il decreto-legge elimina la possibilità per l'impresa in liquidazione di partecipare alle gare; tale possibilità era stata prevista dal legislatore per consentire al curatore, la cui gestione operativa è evidentemente protesa esclusivamente alla liquidazione dei beni aziendali, di poter porre sul mercato un'impresa appetibile da parte degli operatori economici che effettuano le loro valutazioni anche tenendo conto della mole di attività che viene trasferita con l'azienda;
- consente invece all'impresa che ha fatto domanda di concordato con continuità di partecipare alle gare. Il nuovo comma 4 dell'art. 110 prevede infatti che, nell'intervallo di tempo intercorrente tra il deposito della domanda di concordato "in bianco" (ex art. 161, sesto comma LF) ed il deposito del decreto di apertura del procedimento, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, sia sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. Al contrario, una volta ottenuta l'ammissione al concordato preventivo, in base al comma 5 l'impresa non ha più bisogno di ricorrere all'avvalimento;
- conferma, al comma 6, che l'Anac può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti ad una impresa in concordato ad una sorta di avvalimento rinforzato (avvalersi di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida). La novità consiste nell'eliminazione delle parole «sentito il giudice

delegato»: conseguentemente, la previsione di avvalimento rinforzato sembra rimessa alla sola decisione dell'ANAC. La nuova formulazione del comma 6, inoltre, sopprime il riferimento all'irregolarità nei pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e nei versamenti previdenziali ed assistenziali.

Di seguito si mettono a confronto con il nuovo art. 110, come modificato dal decreto-legge in commento, la formulazione previgente e quella che entrerà in vigore il 15 agosto 2020.

Normativa previgente	D.L. n. 32 del 2019 (art. 2)	D.Lgs. n. 14 del 2019 (art. 372)		
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici				
Art. 110				
dell'esecutore o di risoluzi	nto in caso di fallimento one del contratto e misure e di gestione	Procedure di affidamento in caso di liquidazione giudiziale dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione		
1. Le stazioni appaltanti, in	1. Fatto salvo quanto	1. Fatto salvo quanto previsto		
caso di fallimento, di	previsto ai commi 3 e	ai commi 3 e seguenti, le		
liquidazione coatta e	seguenti, le stazioni	stazioni appaltanti, in caso di		
concordato preventivo,	appaltanti, in caso di	liquidazione giudiziale, di		
ovvero procedura di	fallimento, di liquidazione	liquidazione coatta e		
insolvenza concorsuale o	coatta e concordato	concordato preventivo,		
di liquidazione	preventivo, ovvero di	ovvero di risoluzione del		
dell'appaltatore, o di	risoluzione del contratto ai	contratto ai sensi dell'articolo		
risoluzione del contratto ai	sensi dell'articolo 108	108 ovvero di recesso dal		
sensi dell'articolo 108	ovvero di recesso dal	contratto ai sensi dell'articolo		
ovvero di recesso dal	contratto ai sensi	88, comma 4-ter, del decreto		
contratto ai sensi	dell'articolo 88, comma 4-	legislativo 6 settembre 2011,		
dell'articolo 88, comma 4-	ter, del decreto legislativo	n. 159, ovvero in caso di		
ter, del decreto legislativo	6 settembre 2011, n. 159,	dichiarazione giudiziale di		
6 settembre 2011, n. 159,	ovvero in caso di	inefficacia del contratto,		
ovvero in caso di	dichiarazione giudiziale di	interpellano progressivamente		
dichiarazione giudiziale di	inefficacia del contratto,	i soggetti che hanno		
inefficacia del contratto,	interpellano	partecipato all'originaria		
interpellano	progressivamente i	procedura di gara, risultanti		
progressivamente i	soggetti che hanno			
soggetti che hanno	partecipato all'originaria	-		
partecipato all'originaria	procedura di gara,	contratto per l'affidamento		
procedura di gara,	risultanti dalla relativa	dell'esecuzione o del		
risultanti dalla relativa	graduatoria, al fine di	completamento dei lavori,		
graduatoria, al fine di	stipulare un nuovo	servizi o forniture.		
stipulare un nuovo	contratto per l'affidamento			
contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del	dell'esecuzione o del completamento dei lavori,			
den esceuzione o dei	completamento del lavoll,			

Normativa previgente	D.L. n. 32 del 2019 (art. 2)	D.Lgs. n. 14 del 2019 (art. 372)
completamento dei lavori, servizi o forniture.	servizi o forniture.	
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.	2. Identico.	2. Identico.
3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, possono: a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto; b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.	3. Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato.	3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione del giudice delegato.
[v. infra, comma 4]	4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.	4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 40 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155, si applica l'art. 95 del medesimo codice. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.
4. L'impresa ammessa al	5. L'impresa ammessa al	5. L'impresa ammessa al
concordato con continuità	concordato preventivo	concordato preventivo non

Normativa previgente

D.L. n. 32 del 2019 (art. 2)

D.Lgs. n. 14 del 2019 (art. 372)

aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161. sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato.

non necessita avvalimento di requisiti di altro soggetto.

[v. sopra, comma 4]

necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare

partecipazione. l'affidamento di subappalti stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica. economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa della concorrente stazione appaltante mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo stipulazione del contratto, sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti

L'ANAC 6. può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di di carattere generale, capacità finanziaria. tecnica. economica. nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente della e stazione appaltante mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto alla concessione quando l'impresa non è in possesso

6. L'ANAC può subordinare partecipazione, la l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica. economica. nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che impegni nei confronti dell'impresa concorrente della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della ovvero dopo stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che 1'ANAC individua con apposite linee guida.

dei requisiti aggiuntivi che

Normativa previgente	D.L. n. 32 del 2019 (art. 2)	D.Lgs. n. 14 del 2019 (art. 372)
casi: a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali; b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.	l'ANAC individua cor apposite linee guida.	1
6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.	7. Identico.	7. Identico.

Il **comma 2** della disposizione in commento chiarisce l'**ambito temporale di applicazione della riforma**: la nuova formulazione dell'art. 110 del Codice degli appalti si applica alle procedure di affidamento lavori in cui il bando o l'avviso di indizione della gara è pubblicato **tra il 19 aprile 2019** (data di entrata in vigore del DL in commento) **e il 15 agosto 2020**. A decorrere dall'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (15 agosto 2020), in base al **comma 3** troverà applicazione l'art. 110 come modificato dall'art. 372 (terza colonna del "testo a fronte").

Il **comma 4** modifica due disposizioni della legge fallimentare, anch'esse oggetto di riforma ad opera del Codice della crisi d'impresa. In particolare:

• intervenendo sull'art. 104 LF, relativo all'esercizio provvisorio dell'impresa del fallito, il decreto-legge precisa che si tratta di disposizioni che si applicano facendo salvo l'art. 110, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Tale precisazione è importante in quanto la disposizione della legge fallimentare prevede che durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguano, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli. Evidentemente, il comma 3 dell'art. 110 afferma un concetto diverso, che

viene fatto salvo, ovvero che il curatore fallimentare può eseguire i contratti pendenti solo con l'autorizzazione del giudice delegato;

Si segnala che questo coordinamento è già previsto dall'art. 211 del *Codice della crisi d'impresa* (d.lgs. n. 14 del 2019), che troverà applicazione in luogo dell'attuale art. 104 LF. In tale disposizione, infatti, il comma 8 prevede che «Durante l'esercizio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. [...]».

- modificando il comma terzo dell'art. 186-bis LF, relativo al concordato con continuità aziendale, in base al quale i contratti in corso di esecuzione, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono se il professionista designato dal debitore ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Il decreto-legge precisa che l'esecuzione del contratto prosegue non solo in caso di concordato con continuità aziendale, ma anche in caso di concordato liquidatorio quando il professionista attesti che l'esecuzione del contratto è necessaria alla migliore liquidazione dell'azienda;
- sostituendo il quarto comma dell'art. 186-bis LF, il decreto-legge individua l'autorità giudiziaria competente ad autorizzare la partecipazione dell'impresa in concordato a procedure di affidamento lavori: tale autorità è individuata nel tribunale, dopo il deposito della domanda di concordato, e nel giudice delegato, previo parere del commissario giudiziale ove già nominato, dopo il decreto di apertura del concordato stesso.

Disposizioni analoghe sono contenute nell'art. 95 del d.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) che, a decorrere dal 15 agosto 2020, troverà applicazione in luogo dell'art. 186-bis della legge fallimentare. L'art. 95 (Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni) prevede, infatti, che i contratti in corso di esecuzione, stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato se il professionista indipendente ha attestato la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento. Queste previsioni si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio (comma 2). Successivamente al deposito della domanda accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato (comma 3).

Articolo 3

(Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche)

La norma, al **comma 1 novella in più punti** il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La disposizione, sebbene rechi in rubrica il riferimento ad interventi strutturali in zone sismiche, appare recare anche interventi di novella al testo unico in materia edilizia in via generale, non soltanto con riferimento alle zone sismiche.

Con la **lettera a**), si interviene sull'articolo 65 del T.U. in materia edilizia prevedendo che le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle 'norme tecniche in vigore' prima del loro inizio devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico. Si recano poi semplificazioni procedimentali, eliminando la triplice copia documentale. Con un nuovo comma 8-bis all'articolo 65, si esentano gli interventi di "minore rilevanza", quali riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti, ovvero "privi di rilevanza" dalla applicazione di una serie di obblighi previsti dalla disposizione.

Con la **lettera b**) si novella l'articolo 67 - in materia di **collaudo statico** - al comma 8-bis, prevedendo - per gli interventi qualificati dalla norma di nuova introduzione in materia di interventi strutturali in zone sismiche come **di ''minore rilevanza''** quali riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti **ovvero ''privi di rilevanza''** - che il **certificato di collaudo** venga **sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.**

La lettera c) novella l'articolo 93 del TU edilizia, in materia di denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, riscrivendone i commi 3, 4 e 5. Il comma 3 novellato prevede - in linea con la previsione già vigente - che il contenuto minimo del progetto sia determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e - aggiunge la novella - 'dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche', mentre si espunge con il riferimento al fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e ai disegni dei particolari esecutivi delle strutture. Il comma 4 novellato prevede che i progetti relativi ai lavori di costruzione in zone sismiche sono accompagnati - anziché da una relazione avente specifici ambiti di oggetto da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica (la disposizione previgente prevedeva che al progetto fosse allegata una relazione sulla fondazione, nella quale illustrare i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terrenoopera di fondazione). Il comma 5 novellato attribuisce, per tutti gli interventi, al

preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4 validità anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del TU edilizia.

La **lettera d**) inserisce infine nel TU edilizia un **nuovo articolo 94-bis** che distingue - ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del TU edilizia - tra tre tipologie di interventi: 'rilevanti', 'di minore rilevanza' e interventi 'privi di rilevanza'.

La norma in esame ricalca le proposte emendative (identici em. 5.0.22 (testo 2) e 7.0.5 (testo 3)) a suo tempo approvate, nel corso dell'esame in sede referente al Senato, al c.d. D.L. semplificazione (disegno di legge A.S. n. <u>989</u>), poi oggetto di dichiarazione di improponibilità nel corso della seduta del Senato del <u>28 gennaio 2019</u>.

Norme in materia di denuncia dei lavori e relazione di ultimazione

Con la **lettera a**), si interviene sull'articolo 65 del T.U. in materia edilizia concernente la **denuncia dei lavori di realizzazione** e la relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

In particolare, rispetto alla norma previgente:

- Si riscrive il comma 1, prevedendo che le **opere** realizzate '**con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore**' - senza più il riferimento alle opere 'di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica' - prima del loro inizio, devono essere **denunciate dal costruttore allo sportello unico.**

La novella **espunge** quindi il riferimento - contenuto nel comma 1 dell'articolo 65 previgente del TU edilizia - alle opere 'di **conglomerato cementizio armato**, normale e precompresso ed **a struttura metallica'**, sostituendolo con quello alle opere **realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore**.

Con la novella, viene meno, rispetto alla norma previgente, la previsione della trasmissione della denuncia di inizio di attività da parte dello sportello unico al competente ufficio tecnico regionale.

L'articolo 65 del TU edilizia è contenuto nella Parte II del TU, recante Normativa tecnica per l'edilizia, nel Capo II relativo alla 'Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica', Sezione I relativa agli Adempimenti.

Il **testo previgente** prevedeva che le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, dovessero essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvedeva a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale.

Lo stesso TU edilizia, all'art. 53, reca infatti le relativi Definizioni, indicando che ai fini del testo unico si considerano: a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica; b) opere in conglomerato cementizio armato

precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto; c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli. Tali fattispecie - oggetto di definizione nel TU - non risultano più indicate nel **testo dell'articolo 65 come novellato** dal decreto-legge in esame.

Si ricorda poi che, nel sistema del TU edilizia, l'omessa denuncia dei lavori, in base al combinato disposto dell'articolo 65 con l'art. 72, configura un reato che sanziona il costruttore - che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 65 - con la pena dell'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a 1032 euro.

La giurisprudenza, per prevalente orientamento, qualifica il reato di omessa denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato (ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 65 e 72), come reato omissivo proprio, in quanto tale configurabile solo in capo al costruttore, essendo imposto dalla legge, in via esclusiva a carico di quest'ultimo, l'obbligo di denuncia, con esclusione della responsabilità del proprietario/committente (v., ex multis, Cass. pen., sez. III, 7 maggio 2010, n. 17539). Si è talvolta ritenuto che il committente di lavori edilizi concorra, in qualità di "extraneus", nella contravvenzione di omessa denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato, pur trattandosi di reato omissivo proprio del costruttore (Cass. pen., sez. III, 31 maggio 2011, n. 21775).

Si ricorda che con D.M. 17/01/2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state recate disposizioni di Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni». In particolare, tale D.M. reca, tra l'altro, norme tecniche per le costruzioni, disciplinando Sicurezza e prestazioni attese, Azioni sulle costruzioni, norme sulle Costruzioni civili e industriali, sui Ponti, sulla Progettazione geotecnica e per azioni sismiche, sulle Costruzioni esistenti, sul Collaudo statico nonché sulla Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo. Sono normati i Materiali e prodotti ad uso strutturale, ed indicati i Riferimenti tecnici.

Andrebbe valutata una possibile specificazione della formulazione della norma, in particolare laddove la stessa fa riferimento ad opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, al fine di chiarire l'ambito applicativo della disposizione; ciò, anche in considerazione della rilevanza, anche penalistica, della disposizione (per il caso di omessa denuncia delle opere) nel sistema del TU in materia edilizia, al fine di garantire l'osservanza del principio costituzionale di determinatezza e tassatività delle fattispecie di reato.

- Si riscrive il comma 3, **eliminando l'obbligo documentale della triplice copia cartacea**, e quindi prevedendo che alla denuncia devono essere allegati:
- a) il progetto dell'opera firmato dal progettista (non più in triplice copia), dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione:

- b) una relazione illustrativa (anch'essa non più in triplice copia), firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le 'prestazioni'- mentre il testo previgente faceva riferimento alle 'dosature' dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
- Si riscrive il comma 4, stabilendosi che lo sportello unico rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, **l'attestazione dell'avvenuto deposito** (e non più una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito, come previsto dalla disposizione previgente).
- si riscrive l'alinea del comma 6, in materia di relazione a struttura ultimata, prevedendo che una volta siano **ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa -** entro sessanta giorni il direttore dei lavori depositi allo sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi previsti e allegandone la relativa documentazione, così **eliminando l'obbligo della triplice copia della stessa**.

Si segnala che la previgente disposizione faceva riferimento, per il deposito della suddetta relazione da parte del D.L. allo sportello unico, al momento in cui le strutture fossero ultimate, mentre la novella **anticipa** tale momento di deposito della relazione al momento in cui siano ultimate le sole parti incidenti sulla stabilità dell'opera, non essendo più tale relazione ancorata al momento della ultimazione completa dell'opera.

Il previgente comma 6 prevedeva infatti che, a strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori depositasse presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia.

Si ricorda che la relazione ha ad oggetto l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, indicando una serie di elementi, non modificati dalla novella in esame, quali:

- a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59 del T.U. edilizia;
- b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
- c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.
 - Si riscrive il comma 7 prevedendo che all'atto della presentazione della relazione a struttura ultimata, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori **l'attestazione dell'avvenuto deposito** su una copia della relazione non più rilasciando a sua volta una copia cartacea al direttore dei lavori, come previsto dalla norma previgente -; lo sportello unico provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.

Si ricorda che in base al comma 8 il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.

- Viene aggiunto un **nuovo comma 8-bis all'articolo 65 del T.U.**, che **esenta** gli interventi **di ''minore rilevanza'',** quali riparazioni e interventi locali sulle

costruzioni esistenti, **ovvero "privi di rilevanza"** (così qualificati dal nuovo articolo 94-bis, introdotto con la disposizione in esame, sui cui vedi *infra*) dalla applicazione dei commi 6, 7 e 8, vale a dire

- dall'obbligo di presentazione della relazione una volta siano ultimate le parti che incidano sulla stabilità dell'opera (comma 6)
- dalla previsione di restituzione da parte dello sportello unico al direttore dei lavori dell'attestazione dell'avvenuto deposito della relazione stessa (comma 7)
- dall'obbligo per il direttore dei lavori di consegnare al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6, e trasmettere copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale (comma 8).

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Articolo 65

Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

,	1 1
Testo previgente	Testo come modificato dall'art. 3, co. 1, lett. <i>a</i>) del DL in esame
1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale.	1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico.
2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.	2. Identico.
3. Alla denuncia devono essere allegati:	3. Identica:
a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei	a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Articolo 65

Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

constante and a similar and a	
Testo previgente	Testo come modificato dall'art. 3, co. 1, lett. a) del DL in esame
riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;	della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.	b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
4. Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.	4. Lo sportello unico rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito.
5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.	5. Identico.
6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:	6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;	a), b), c). identiche.
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di	

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Articolo 65

Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

Testo previgente	Testo come modificato dall'art. 3, co. 1, lett. a) del DL in esame
messa in coazione;	
c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.	
7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con l'attestazione dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.	7. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.
8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.	8. Identico.
	8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.

Norme in materia di collaudo statico

Con la **lettera b**) viene poi novellato il comma 8-bis dell'articolo 67, in materia di **collaudo statico**: la nuova previsione stabilisce che per gli interventi qualificati dalla norma di nuova introduzione in materia di interventi strutturali in zone sismiche (nuovo articolo 94-bis, introdotto con la disposizione in esame, sui cui vedi *infra*) come **di "minore rilevanza"** quali riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti, **ovvero "privi di rilevanza"** si prevede che il **certificato di collaudo** venga **sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.**

In particolare, si tratta degli interventi si cui al comma 1, lettera b), n. 2) del nuovo articolo 94-bis, nonché dalla lettera c), n. 1) rispettivamente:

- le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
- e gli interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità, indicati come quegli interventi che, per loro caratteristiche che la norma definisce 'intrinseche' e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Si ricorda che il **previgente** comma 8-bis dell'articolo 67 disponeva che per gli **interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti**, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo sia sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.

L'articolo 67 appartiene alla Parte II del TU, relativo alla Normativa tecnica per l'edilizia, in particolare al Capo II inerente la Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, Sezione I relativa agli 'Adempimenti'.

Si segnala che la disposizione di cui alla lettera b) - che, nel combinato disposto con l'articolo 94-bis introdotto dalla norma in esame, sembrerebbe riguardare le sole indicate costruzioni in zone sismiche - sembrerebbe afferire alle norme in materia di costruzioni in zone sismiche, che risultano contenute nel successivo Capo IV del TU edilizia (artt. da 83 a 106).

Si valuti la collocazione della disposizione in esame nell'ambito delle disposizioni del Testo unico edilizia dedicate alla materia delle costruzioni in zone sismiche, anche al fine di chiarire l'ambito applicativo della disposizione stessa.

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia	
Articolo 67 Collaudo statico	
Testo previgente	Testo come modificato dall'art. 3, co. 1, lett. b) del DL in esame
1. Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis.	1. Identico.
2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione	2. Identico.

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Articolo 67 Collaudo statico

Testo previgente	Testo come modificato dall'art. 3, co. 1, lett. b) del DL in esame
dell'opera.	
3. Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.	3. Identico.
4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.	4. Identico.
5. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.	5. Identico.
6. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.	6. Identico.
7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale	7. Identico.

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Articolo 67 Collaudo statico

Testo previgente	Testo come modificato dall'art. 3, co. 1, lett. b) del DL in esame
comunicazione allo sportello unico. Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62.	
8. La segnalazione certificata è corredata da una copia del certificato di collaudo.	8. Identico.
8-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.	8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.

Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche

La lettera c) novella l'articolo 93 del TU edilizia, in materia di denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, riscrivendone i commi 3, 4 e 5.

La norma novellata appartiene alla Sezione II, relativa alla Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche, nell'ambito del Capo IV recante Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (la Sezione I concerne le Norme per le costruzioni in zone sismiche).

Essa prevede, al comma 1, che nelle zone sismiche (di cui all'articolo 83 del TU stesso) chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

In base al comma 2, alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.

In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori (co. 6) e tale registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103 del Tu (co. 7 dell'art. 93).

Il **comma 3 come novellato** dal decreto-legge prevede - in linea con la previsione già vigente - che il contenuto minimo del progetto sia determinato dal **competente ufficio tecnico della regione**. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e - aggiunge la novella - 'dagli **altri elaborati** previsti dalle **norme tecniche'**.

Si espunge con la novella il riferimento, invece, al fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e ai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

La formulazione - laddove fa riferimento agli altri elaborati previsti dalle norme tecniche - potrebbe essere chiarita, al fine di una migliore definizione dell'ambito applicativo in rilievo nella norma.

Il **comma 4** novellato prevede che i progetti relativi ai lavori di costruzione in zone sismiche siano accompagnati - anziché da una relazione avente specifici ambiti di oggetto - da una **dichiarazione del progettista** che **asseveri**:

- il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni
- la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico
- nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

Si segnala che la **disposizione previgente**, al riguardo prevedeva invece che al progetto fosse allegata una relazione sulla fondazione, nella quale illustrare i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.

Il comma 5 novellato attribuisce, per tutti gli interventi, al **preavviso scritto** con il contestuale deposito del **progetto** e dell'**asseverazione** di cui al comma 4 **validità** anche agli effetti della **denuncia dei lavori** di cui all'articolo 65 del TU edilizia. Tale disposizione disciplina la denuncia dei lavori di realizzazione, stabilendone i contenuti e le modalità di presentazione (in base alle novelle recate dal decreto-legge in esame).

Con la novella, quindi, al **preavviso** scritto viene conferito il valore di D.I.A. ai sensi della normativa edilizia.

Le attuali disposizioni vigenti prevedono che il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture (comma 3). Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione (comma 4). La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari (comma 5).

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Articolo 93

Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche

Denuncia dei tavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche	
Testo previgente	Testo come modificato dall'art. 3, co. 1, lett. c) del DL in esame
1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.	1. Identico.
2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.	2. Identico.
3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.	3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.
4. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.	4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Articolo 93

Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Testo previgente	Testo come modificato dall'art. 3, co. 1, lett. c) del DL in esame
	eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.
5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.	5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.
6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al presente articolo.	6. Identico.
7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.	7. Identico.

Introduzione di una nuova disposizione recante 'Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche'.

La **lettera d**) inserisce infine nel TU edilizia un **nuovo articolo 94-bis rubricato** 'Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche'.

La nuova norma distingue - ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del TU edilizia - tra tre tipologie di interventi:

- ▶ 'rilevanti'
- 'di minore rilevanza'
- nonché interventi 'privi di rilevanza'.

Nella Parte II del TU edilizia, relativa alla Normativa tecnica per l'edilizia, il Capo I concerne le Disposizioni di carattere generale; il Capo II riguarda la Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura

metallica; il Capo IV reca Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

Si ricorda che il **Capo II** è a sua volta articolato in una Sezione I, relativa agli Adempimenti (Artt da. 64 a 67); una Sezione II, sulla Vigilanza (Artt. Da 68 a 70) e Sezione III, sulla **Norme penali** (art. 71 sui Lavori abusivi; art. 72 sulla Omessa denuncia dei lavori; Art. 73 sulla Responsabilità del direttore dei lavori; Art. 74 sulla Responsabilità del collaudatore; Art. 75 sulla Mancanza del certificato di collaudo; Art. 76 sulla Comunicazione della sentenza).

Le zone sismiche

Nel 2003 sono stati emanati i nuovi criteri di <u>classificazione sismica</u> del territorio nazionale: l'<u>ordinanza</u> del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003) ha dettato i principi generali sulla base dei quali è stato compilato l'elenco dei comuni con la relativa attribuzione ad una delle quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale.

Le classi sismiche sono le seguenti:

Zona 1 - È la zona più pericolosa. Possono verificarsi fortissimi terremoti.

Zona 2 - In questa zona possono verificarsi forti terremoti.

Zona 3 - In questa zona possono verificarsi forti terremoti ma rari.

Zona 4 - È la zona meno pericolosa. I terremoti sono rari.

In base alla OPCM le regioni provvedono, ai sensi dell'art. 94, comma 2, lettera

a), del decreto legislativo n. 112 del 1998, e sulla base dei criteri generali di cui all'allegato 1 alla ordinanza stessa, all'individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche. In zona 4 è lasciata facoltà alle singole regioni di introdurre o meno l'obbligo della progettazione antisismica. Si rammenta che quattro allegati alla ordinanza costituiscono parte integrante della stessa. Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati per la riduzione del rischio sismico in materia di sisma-bonus sono state adottate con il D.M. 28 febbraio 2017, n. 58.

Con il <u>decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018</u> (sostitutivo del precedente D.M. 14 gennaio 2008) sono state aggiornate le **norme tecniche per le costruzioni**. In tale ambito sono classificati gli **interventi di miglioramento**, quali interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati delle norme tecniche medesime; **interventi di adeguamento** quali interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente. Il capitolo 7 delle norme tecniche è dedicato, tra l'altro, alla "progettazione per azioni sismiche". L'applicazione delle norme tecniche (in virtù dell'art. 1-*bis* del decreto-legge n. 39 del 2009, adottato in seguito al sisma del 2009 in Abruzzo), è divenuta obbligatoria dal 1° luglio 2009.

Con la nuova norma sono considerati - nel rispetto, secondo la formulazione stessa, di quanto previsto agli articoli 52 e 83 del Testo Unico - **interventi** "**rilevanti**" nei riguardi della pubblica incolumità (lettera a):

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle **località sismiche ad alta sismicità** (Zona 1 e Zona 2);

- 2) le **nuove costruzioni** che si **discostino dalle usuali tipologie** o che per la loro **particolare complessità strutturale** richiedano più articolate calcolazioni e verifiche:
- 3) gli **interventi** relativi a:
- edifici di interesse strategico ed alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume 'rilievo fondamentale' per le finalità di protezione civile
- nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che 'possono assumere **rilevanza** in relazione alle conseguenze di un **loro eventuale collasso'.**

La formulazione della norma, con riferimento alle tipologie indicate dal n. 3 della lettera a) relativa agli interventi 'rilevanti', riproduce la citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (articolo 2, co. 3, della stessa Ord.), che al comma 3 ha previsto l'obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui ai suddetti allegati, sia degli 'edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile', sia degli 'edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso'. Si è prevista, al riguardo, l'effettuazione delle verifiche in parola entro cinque anni dalla data della ordinanza in parola, in via prioritaria per edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell'allegato 1 alla ordinanza. In relazione a quanto previsto al comma 3, il successivo comma 4 della ordinanza ha previsto che entro sei mesi il Dipartimento della protezione civile e le regioni provvedessero, rispettivamente per quanto di competenza statale e regionale, ad elaborare, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, il programma temporale delle verifiche, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere con le caratteristiche di cui al comma 3 ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche, che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme.

Con l'articolo 20, comma 5, del D.L. 31 n. 248 del 2007 (recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, come convertito), in materia di regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni, si è previsto che le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, dovessero essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010 e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.

Come detto, la disposizione richiama il **rispetto** di quanto previsto agli **articoli 52 e 83 del Testo Unico edilizia**.

Si ricorda che l'art. 52 concerne le tipologie di strutture e norme tecniche, mentre l'articolo 83 riguarda le Opere disciplinate e i gradi di sismicità.

L' art. 52 prevede che in tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti,

sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per l'interno. Per previsione normativa dette norme tecniche definiscono:

- a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;
- b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera, nonché i criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
- c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;
- d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.

Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio. Inoltre, le norme tecniche di cui all'articolo52, e i relativi aggiornamenti, entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Al riguardo sono stati adottati il D.M. 26 giugno 2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse) e il citato D.M. 17 gennaio 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante da ultimo Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni».

L'articolo 83 del TU stabilisce poi che tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in **zone dichiarate sismiche**, sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all'articolo 52, da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata.

Sono invece considerati **interventi di "minore rilevanza"** nei riguardi della pubblica incolumità (lettera b):

- 1) gli interventi di **adeguamento o miglioramento sismico** di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);
- 2) le **riparazioni** e gli interventi locali sulle **costruzioni esistenti**;
- 3) le **nuove costruzioni** che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera
- a), n. 2), vale a dire le **nuove costruzioni** che **non si discostino dalle usuali tipologie** o che **non richiedano più articolate calcolazioni e verifiche** per la loro particolare complessità strutturale;

Tale tipologia sembra configurare una categoria, individuabile in via residuale, di nuove costruzioni considerate di minore rilevanza. A tale riguardo, potrebbe valutarsi una specificazione della formulazione, con riferimento alla definizione

di 'usuali tipologie' ovvero di 'particolare complessità strutturale', al fine di meglio definire la qualificazione dei suddetti interventi edilizi nell'ordinamento.

Sono poi definiti, alla lettera c), **interventi "privi di rilevanza"** nei riguardi della pubblica incolumità gli interventi che, per loro caratteristiche che la norma definisce 'intrinseche' e per destinazione d'uso, **non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità**.

Si valuti l'opportunità di chiarire la formulazione della norma. La norma non reca peraltro riferimento a zone sismiche.

Con riferimento al comma 1 del nuovo articolo 94-bis, sebbene la norma sia rubricata 'Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche', si segnala che il numero 1 della lettera a) del nuovo articolo 94-bis fa riferimento a zone sismiche (zone 1 e 2), mentre i numeri 2) e 3) non recano riferimenti a zone sismiche, risultando opportuno chiarire l'ambito applicativo delle norme stesse, se a carattere generale ovvero se riferito agli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità anche ove realizzati nelle zone prive di rischio sismico (zone 4).

Analogamente, tale chiarimento appare opportuno con riferimento alla lettera b), il cui n. 1) reca il riferimento a zona sismica (zona 3), mentre i numeri 2) e 3) non recano tale specificazione.

La lettera c) in materia di interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità, al n.1 (la norma appare recare in realtà un solo numero in elenco) non reca riferimenti a zone sismiche.

In base al comma 2 della nuova norma, si demanda al **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, **d'intesa con la Conferenza Unificata** di definire con **linee guida** l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al comma 1 - dunque rilevanti, di minore rilevanza, privi di rilevanza - nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali **non occorre il preavviso** di cui all'articolo 93 (novellato dalla stessa disposizione in esame).

Si ricorda che la giurisprudenza ha chiarito che il reato di omessa denuncia lavori in zona sismica, previsto dall'art. 93 del TU edilizia è configurabile anche in caso di esecuzione di opere in zona inclusa tra quelle a basso indice sismico, atteso che l'art. 83, comma secondo, del TU stesso, non pone alcuna distinzione in merito alle categorie delle zone medesime (Cass. pen. Sez. III Sent., 20/12/2016, n. 30651).

Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, si prevede che le Regioni adottino specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.

Sul piano della formulazione letterale, occorre valutare la modifica della locuzione "di adeguamento delle stesse" con "di adeguamento alle stesse".

Si ricorda che, per costante giurisprudenza costituzionale, le disposizioni di leggi regionali che incidono sulla disciplina degli interventi edilizi in zone sismiche sono riconducibili all'ambito materiale del "governo del territorio" e a quello relativo alla "protezione civile" per i profili concernenti la tutela dell'incolumità pubblica.

Come ricordato di recente anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 282 del 21 dicembre 2016), "in entrambe le materie, di potestà legislativa concorrente, spetta allo Stato fissare i principi fondamentali e tali devono ritenersi le disposizioni contenute nel Capo IV della Parte II del TU edilizia, che prevedono adempimenti procedurali, quando questi ultimi rispondano a esigenze unitarie, particolarmente pregnanti di fronte al rischio sismico. La disciplina statale che rimette a decreti ministeriali l'approvazione delle norme tecniche per le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche (artt. 83 e 84 del TU), costituisce chiara espressione di un principio fondamentale, come tale vincolante anche per le Regioni. Il legislatore statale ha inteso dettare una disciplina unitaria a tutela dell'incolumità pubblica, con l'obiettivo di garantire, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, un **regime unico**, valido per tutto il territorio nazionale, in un settore nel quale entrano in gioco valutazioni altamente tecniche".

Secondo la giurisprudenza costituzionale, anche l'art. 88 del TU edilizia - il quale riconosce soltanto al Ministro per le infrastrutture e i trasporti la possibilità di concedere deroghe all'osservanza delle norme tecniche di costruzione nelle zone considerate sismiche - esprime un principio fondamentale della materia. L'intera normativa riguardante le opere da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ha, come punto di riferimento del proprio ambito applicativo, non il concetto di nuova costruzione, bensì quello - trasversale e omnicomprensivo - di "tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità" (art. 83 del TU edilizia). La circostanza che l'opera da realizzare consista in interventi sul patrimonio edilizio esistente non esclude che possa trattarsi comunque di una costruzione da realizzarsi in zona sismica, e quindi ricompresa nell'ambito di applicazione degli artt. 84 e 88 del TUE e delle norme tecniche ministeriali ivi previste.

Si segnala che non è previsto un termine per l'adozione del D.M.

Tale profilo andrebbe valutato considerando, peraltro, che alle Regioni viene riconosciuta dalla norma la facoltà di dotarsi di 'specifiche elencazioni' (in alternativa al confermare le disposizioni vigenti) - con eventuali profili di normative non omogenee a livello territoriale - nelle more dell'emanazione delle linee guida stesse.

Il comma 3 del nuovo articolo 94-bis stabilisce, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, il divieto di iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.

Tuttavia, il successivo **comma 4** della nuova norma prevede che, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, **in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1,** le disposizioni sull'obbligo di preventiva autorizzazione scritta (di cui al comma 3) non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" così qualificati in norma stessa.

Il citato articolo 94 del TU, in materia di autorizzazione per l'inizio dei lavori, stabilisce che **nelle località sismiche**, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza **preventiva autorizzazione** scritta del competente ufficio tecnico della regione.

Nel dettaglio, l'articolo 94 prevede infatti che, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta, ed entro quaranta giorni dalla stessa in riferimento ad interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.

I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.

In base al comma 5, per tali interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva, le **Regioni possono** istituire **controlli anche con modalità a campione**.

La norma stabilisce, al comma 6, che restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67 comma 1 del testo unico edilizia.

Si ricorda che l'articolo 65, già esaminato, è oggetto di novella con la disposizione in esame.

In base all'articolo 67, comma 1, del TU edilizia, tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis.

L'articolo 53 del TU, recante Definizioni, stabilisce che ai fini del testo unico si considerano:

- a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica:
- b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto;
- c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.

Per una ricostruzione del quadro normativo in materia di gestione post-sisma, si veda il dossier UVI "Ricostruire. L'Aquila, Pianura padana, Centro Italia: quali politiche e quante risorse per il dopo terremoto?" (aggiornamento 2018), in particolare la Parte Terza del documento, recante la ricostruzione della normativa adottata anche in materia di edilizia, con i relativi rilievi evidenziati con la lettera del Presidente della Repubblica

in relazione a specifiche disposizioni introdotte, in sede di conversione, nel decreto-legge n. 55 del 2018 in materia edilizia.

Disposizioni sulla ricostruzione post sisma sono state altresì recate dal decreto-legge n. 109/2018, c.d. decreto-legge Genova, come convertito in legge, su cui si veda anche il tema web della Camera.

	lla Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 gislative e regolamentari in materia edilizia
Testo previgente	Testo come modificato dall'art. 3, co. 1, lett. <i>d</i>) del DL in esame
	Art. 94-bis
	Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche
	1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:
	a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:
	1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);
	2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
	3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
	b) interventi di "minore rilevanza" nei

	Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia	
Testo previgente	Testo come modificato dall'art. 3, co. 1, lett. d) del DL in esame	
	riguardi della pubblica incolumità:	
	1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);	
	2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;	
	3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);	
	c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:	
	1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.	
	2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.	
	3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma	

Testo previgente	Testo come modificato dall'art. 3, co. 1, lett. <i>d</i>) del DL in esame
	1, lettera a), senza preventiv autorizzazione scritta del competent ufficio tecnico della regione, i conformità all'articolo 94.
	4. Fermo restando l'obbligo del titol abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articol 94, comma 1, le disposizioni di cui a comma 3 non si applicano per lavor relativi ad interventi di "minor rilevanza" o "privi di rilevanza" di a comma 1, lettera b) o lettera c).
	5. Per gli stessi interventi, non sogget ad autorizzazione preventiva, l regioni possono istituire control anche con modalità a campione.
	6. Restano ferme le procedure di cu agli articoli 65 e 67, comma 1, de presente testo unico.

Articolo 4

(Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali)

Nomina dei Commissari straordinari (commi 1 e 5)

Il **comma 1** prevede la nomina, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, di uno o più **Commissari straordinari per** gli **interventi infrastrutturali ritenuti prioritari**.

Il Commissario straordinario del D.L. n. 67/1997

La figura del commissario straordinario è stata introdotta dall'articolo 13 del decreto-legge n. 67 del 1997, il quale prevedeva che lo stesso venisse nominato con D.P.C.M., al fine di attivare stanziamenti già esistenti, incagliati per diversi motivi, per opere appaltate o affidate a general contractor di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali.

I **poteri del Commissario straordinario** previsti dall'art. 13 del **D.L. n. 67/1997**, ai commi 4 - 4-*quater* riguardavano:

- l'adozione di provvedimenti con poteri sostitutivi, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, e dei principi generali dell'ordinamento, con indicazione delle principali norme cui si intende derogare e con motivazione;
- l'assunzione diretta della qualità di stazione appaltante.

A partire dal 2015, è stata avviata una fase di revisione della programmazione delle infrastrutture strategiche attraverso una selezione di priorità, che sono state individuate negli allegati al DEF. Fino a quando non sarà approvato il primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP), infatti, gli strumenti di pianificazione e di programmazione già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del Codice "valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti" (art. 201, comma 9, del Codice). In particolare, si ricorda che nell'allegato al DEF 2017 sono stati inclusi programmi e interventi prioritari invarianti (ossia con contratto approvato o oggetto di accordi internazionali), di cui fanno parte opere interventi rientranti precedentemente nella programmazione delle infrastrutture strategiche e ulteriori interventi prioritari non inclusi nella vecchia programmazione (prevalentemente contenuti nei contratti di programma ANAS e RFI e nel Piano operativo Infrastrutture, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finanziato con le risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione).

Si valuti l'opportunità di chiarire se la disposizione in esame operi in deroga alla disciplina vigente in materia di programmazione delle infrastrutture prioritarie, attribuendo al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di ritenere prioritari interventi infrastrutturali non classificati come tali dagli attuali strumenti di programmazione.

Il **comma 5** prevede l'**emanazione** di uno o più **decreti** del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei traporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di stabilire i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso per i Commissari straordinari, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare

Poteri dei Commissari straordinari (commi 2 e 3)

Il **comma 2** attribuisce ai **Commissari straordinari** il potere di **assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi** e di stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori.

I **Commissari straordinari** sono individuabili anche nell'ambito delle società a prevalente capitale pubblico.

I Commissari straordinari provvedono, in particolare, all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi, al fine dell'applicazione delle migliori pratiche.

L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, è sostitutiva di ogni autorizzazione, parere, visto e nulla-osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici e per quelli di tutela ambientale.

In materia di tutela di beni culturali e paesaggistici viene peraltro stabilito il principio del silenzio-assenso per il rilascio di determinati atti amministrativi propedeutici all'approvazione del progetto (autorizzazione, parere favorevole, visto o nulla osta), il cui termine è fissato in misura comunque non superiore a sessanta giorni; decorso tale termine, in assenza di pronuncia da parte dell'autorità competente, l'autorizzazione, parere favorevole, visto o nulla osta si intende rilasciato.

In **materia di tutela ambientale** i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati.

Nel **Codice dell'ambiente** (D.Lgs. 152/2006) sono diversi gli ambiti che prevedono la conclusione di atti amministrativi attraverso procedure di assenso da parte di amministrazioni pubbliche che contemplano determinati termini temporali per il loro rilascio.

La **valutazione ambientale strategica** (artt. 11/18) prevede termini procedurali fino a 90 giorni per la verifica di assoggettabilità e 150 giorni tra consultazione pubblica (60 giorni) e decisione finale (90 giorni).

La **valutazione d'impatto ambientale** (artt. 19/29), che per i progetti presenti nell'allegato II è di competenza statale e per i progetti indicati nell'allegato III è di competenza regionale o delle Provincie autonome, prevede in via ordinaria un termine di 15 giorni (presentazione istanza, avvio procedimento), un termine di 60 giorni

(consultazione pubblica), un termine di 120 giorni (valutazione e adozione provvedimento), per un totale di 195 giorni per la conclusione del procedimento.

In tale ambito, rileva il facoltativo **provvedimento unico ambientale statale** (**PUA** art. 27 del D.Lgs. 152 del 2006), richiesto per tutti i progetti sottoposti a VIA statale, comprensivo di ogni autorizzazione, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, e comprendente altresì, l'autorizzazione paesaggistica (art. 146 del D. Lgs n. 42/2004) e l'autorizzazione culturale (articolo 21 del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42), i cui termini ordinari sono: 45 giorni (presentazione istanza e verifica documentazione), 60 giorni (consultazione pubblico), 220 giorni (convocazione conferenza dei servizi e lavori), per un totale di 325 giorni. Rileva altresì l'obbligatorio **provvedimento unico ambientale regionale** (art. 27-bis, D. Lgs. 152/2006) i cui termini sono: 45 giorni (presentazione istanza verifica documentazione, comunicazioni alle altre Amministrazioni), 60 giorni (consultazione pubblico) e 130 giorni (convocazione conferenza dei servizi e adozione provvedimento) per un totale di 235 giorni.

Come previsto dall'articolo 23 del D. Lgs 16 giugno 2017, n. 104 le nuove disposizioni sulla VIA si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA avviati dal 16 maggio 2017.

L'autorizzazione integrata ambientale (AIA), procedura autorizzatoria statale o regionale necessaria per alcune installazioni industriali per uniformarsi ai principi di *Integrated Pollution Prevention and Control* (Ippc) fissati a livello europeo e recepiti dal D. Lgs. 128/2010 (che ha incorporato la disciplina della materia nel Codice dell'ambiente, di cui al D. Lgs. 152/2006, mediante l'inserimento di un apposito Titolo III-bis nella Parte II che contempla anche le valutazioni ambientali Via e Vas), prevede termini pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda.

Quanto al **Codice dei beni culturali** (D. Lgs. 42/2004) rileva in tale ambito l'**autorizzazione paesaggistica** (art. 146), per la quale sono previste una procedura ordinaria e una procedura semplificata (D.P.R. 31/2017, che all'art. 10 prevede un termine tassativo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente).

In particolare, per le opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali occorre riferirsi, secondo l'art. 147 dello stesso D. Lgs. n. 42/2004 (tramite la conferenza di servizi di cui al D. Lgs n. 127/2016, come per il PUA, vedi *supra*), alla procedura prevista all'art. 146.

I termini ordinari previsti per la conclusione del procedimento autorizzativo sono i seguenti: 40 giorni (ricezione dell'istanza), 45 giorni (parere del soprintendente) e 20 giorni (conclusione da parte della amministrazione), per un totale di 105 giorni.

Nello specifico, l'art. 6 del D.Lgs. 127/2016 prevede che nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione prevista dall'articolo 14-bis, comma 1, della legge 241/1990 (con la quale viene comunicata alle amministrazioni interessate l'indizione della conferenza, il relativo oggetto e i termini della medesima) all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, se diversa dall'amministrazione procedente, ed anche al **soprintendente**, che deve esprimere il **parere** previsto dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, nel **termine di 45 giorni**.

Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità (art. 146, comma 8). In particolare, **decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti** da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto

parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione (art. 146, comma 9).

In merito alla disciplina del silenzio assenso, in via generale, l'art. 17-bis della legge n. 241 del 1990 dispone che nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche, ove disposizioni di legge o i provvedimenti conclusivi del procedimento non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

Tenuto conto della pluralità di procedimenti autorizzativi in questione a fini di chiarezza normativa, si valuti l'opportunità, anche alla luce del rilievo costituzionale degli interessi tutelati, di indicare con idonei riferimenti normativi i procedimenti in materia ambientale e di tutela dei beni culturali e paesaggistici i cui termini risultano oggetto di semplificazione.

Il **comma 3** attribuisce ai Commissari straordinari le **funzioni** di **stazione appaltante** per l'esecuzione degli interventi previsti.

I Commissari straordinari derogano alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici (D. Lgs. 50 del 2016).

In tale ambito, è fatto salvo il rispetto:

- delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D. Lgs. 159 del 2011),
- e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari provvedono, con proprio decreto, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

La norma in esame risulta analoga a quanto previsto dal D.L. n. 109/2018 (art. 1, comma 5), emanato a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, avvenuto a Genova il 14 agosto 2018.

Come sopra ricordato l'articolo 13 del D.L. n. 67/1997 "Sblocca cantieri", che aveva, tra l'altro, disciplinato il ruolo dei Commissari straordinari e gli interventi sostitutivi, consentiva (comma 4-bis) ai commissari straordinari di provvedere in deroga ad ogni disposizione vigente, salvaguardando il rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Inoltre, al comma 4-ter del citato articolo 13 si stabiliva che i provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti dovessero contenere l'indicazione delle **p**rincipali norme cui si intendeva derogare ed essere motivati.

Considerata l'ampiezza dei poteri derogatori riconosciuti ai Commissari straordinari, si valuti l'opportunità di prevedere l'obbligo di motivazione delle deroghe in oggetto.

InvestItalia e comunicazioni dei Commissari straordinari (comma 4)

Il **comma 4** prevede che i Commissari straordinari operino in raccordo con **InvestItalia** (la struttura prevista all'articolo 1, comma 179, della legge 145 del 2018 – legge di bilancio 2019), anche con riferimento alla sicurezza delle dighe e delle infrastrutture idriche.

È prevista inoltre una comunicazione da parte dei Commissari straordinari al CIPE in merito ai progetti approvati, al cronoprogramma dei lavori e al relativo stato di avanzamento.

I Commissari straordinari segnalano, altresì, con cadenza semestrale, eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi.

La legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018) ha previsto l'istituzione di una Struttura di missione, denominata "InvestItalia", che opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri e svolge compiti, tra gli altri, di analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali (comma 179). La Struttura di missione, che intende contribuire al rilancio degli investimenti pubblici, delinea pertanto il quadro organizzativo per rendere maggiormente efficace anche l'attività della Cabina di regia "Strategia Italia" di cui all'articolo 40 del D.L. 109/2018. Si dispone, inoltre, che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le misure per un efficace coordinamento delle attività di InvestItalia con la "Struttura per la progettazione di beni e edifici pubblici" (comma 182). Per l'attuazione di tali disposizioni su InvestItalia e per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

La Struttura di missione InvestItalia è stata istituita con DPCM 15 febbraio 2019.

Commissario straordinario per la rete viaria della Regione Siciliana (comma 6)

Il **comma 6** prevede la nomina di un **Commissario straordinario** volto a fronteggiare la situazione di grave degrado in cui versa la **rete viaria della Regione Siciliana**, ancor più acuitasi in conseguenza dei recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste aree del territorio, ed a programmare immediati interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della stessa rete viaria, per il conseguimento di idonei standard di sicurezza stradale e adeguata mobilità.

Il Commissario straordinario è incaricato di sovraintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana.

La nomina del Commissario straordinario è demandata ad un D.P.C.M., su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Con D.P.C.M., su proposta del Ministro delle infrastrutture e de trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario, che deve essere stabilito in misura non superiore a quella indicata all'art. 15, comma 3, del decreto-legge n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011 (il quale prevede, in sintesi, che la parte fissa e la parte variabile del compenso di commissari e sub commissari straordinari non possano rispettivamente superare 50 mila euro annui). Il Commissario può avvalersi di strutture dell'amministrazione interessata nonché di società controllate dalla medesima.

Con la <u>delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018</u>, in conseguenza degli eccezionali **eventi meteorologici** verificatisi in diverse regioni italiane a partire dal giorno 2 ottobre 2018, sono state attribuite, tra l'altro, risorse per 6,5 milioni di euro alla **Regione Siciliana**.

In merito agli orientamenti circa la nomina di **un commissario straordinario** per risolvere la situazione della **viabilità stradale in Sicilia** nella <u>interpellanza 2/00269</u> del 15 febbraio 2019, il Governo in merito al sistema viario siciliano, in particolare all'infrastruttura gestita dal Consorzio autostrade siciliane, ha reso noto che sussistono alcune non conformità e inadempimenti da parte del Consorzio concessionario, che per il 2018 ha trasmesso agli organi competenti un piano programmatico e un piano di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi nell'arco del triennio 2019-2021.

Conclusione dei programmi infrastrutturali "6000 Campanili" e "Nuovi Progetti di Intervento" (comma 7)

Il **comma 7** dispone la conclusione dei programmi infrastrutturali "6000 Campanili" e "Nuovi Progetti di Intervento" (D.L. 69 del 2013, Legge n. 147/2013 e D.L. 133 del 2014) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Ai fini della realizzazione di opere pubbliche in Comuni (o unioni di Comuni) con popolazione inferiore a 5 mila abitanti o in Comuni risultanti dalla fusione di piccoli Comuni, specifiche risorse sono state previste: "nel primo programma "6000 Campanili" avviato dal DL 21 giugno 2013, n. 69 (finanziato con 100 milioni di euro, successivamente incrementati di ulteriori 50 milioni con la legge di stabilità 2014 - legge n. 147 /2013 e, infine, ulteriormente incrementati di altri 100 milioni dal DL n. 133/2014), per interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie e infrastrutture

accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI, nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio.

Di questi complessivi 250 milioni finanziati e impegnati, gli importi erogati al 2017 sono stati pari a 213,5 milioni, corrispondenti a 293 interventi finanziati e 125 interventi conclusi.

Con lo stesso DL n. 133/2014 sono stati finanziati due ulteriori programmi: il primo, "Nuovi progetti di interventi" (periodo 2013-2017), indirizzato a Comuni e unioni di Comuni, con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, e finanziato con 100 milioni di euro, per riqualificazione e manutenzione del territorio (art. 3, comma 3), efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili e messa in sicurezza dell'edilizia pubblica. Gli importi erogati al 2017 sono stati pari a 68,5 milioni, a fronte di 286 interventi finanziati e 91 conclusi; il secondo programma, "Cantieri in Comune" (periodo 2015-2017), per opere segnalate dai Comuni già cantierate o cantierabili, con un finanziamento di 200 milioni di euro, per 137 interventi finanziati di cui 8 conclusi" (cfr. Relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello stato 2017).

Programma di interventi infrastrutturali per piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti (comma 7)

Il comma 7 prevede, inoltre, l'assegnazione ad un nuovo Programma di interventi infrastrutturali per piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti delle economie risultanti dai predetti programmi ("6000 Campanili" e "Nuovi Progetti di Intervento"). Più in particolare, si prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si provvede alla ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato, anche in conto residui, e non più dovute relative ai predetti programmi, con esclusione delle somme perente. Le somme accertate a seguito della predetta ricognizione sono mantenute nel conto del bilancio per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2019, qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi, e riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di un nuovo Programma di interventi infrastrutturali per piccoli comuni fino a 3.500 abitanti per lavori di immediata cantierabilità per la manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture pubbliche comunali.

La legge 18 aprile 1962, n. 168, abrogata dall'art. 74 della legge n. 206 del 1985 (Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici formulate dalla commissione paritetica istituita dall'articolo 7, n. 6, dell'accordo, con protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984 che ha apportato modificazioni al Concordato lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede), disciplinava la costruzione e la ricostruzione di edifici di culto; in particolare, l'art. 4 della citata legge autorizzava l'ex Ministero dei lavori pubblici a concedere agli Ordinari diocesani

contributi costanti per 35 anni nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiesa parrocchiale, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco. L'art. 7 della **legge 26 aprile 1983, n. 130** (legge finanziaria 1983) prevedeva, inoltre, il limite di impegno annuale dei suddetti contributi.

Gli articoli 38 e 20, rispettivamente, delle **leggi n. 843 del 1978** e **n. 526 del 1982** hanno previsto per la concessione di tali contributi trentacinquennali un limite d'impegno di 1 miliardo di lire per ciascuno degli anni finanziari 1979-1984 nello stato di previsione dell'ex Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture).

A favore degli **investimenti degli enti territoriali**, la **legge di bilancio 2019** (L. n. 145/2019) ha previsto, tra l'altro, diversi interventi riguardanti:

- l'istituzione di un **Fondo per gli investimenti degli enti territoriali** (commi 122, 123 e 126), con una dotazione di 2,78 miliardi di euro per il 2019, 3,18 miliardi di euro per il 2020, 1,26 miliardi di euro per il 2021, oltre a circa 28 miliardi di euro complessivi tra il 2022 e il 2033, mentre dal 2034 l'importo è fissato in 1,5 miliardi di euro;
- **contributi** da parte del Ministero dell'interno **ai comuni**, per un limite complessivo di 400 milioni di euro per il 2019, per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale (ripartiti con il decreto 10 gennaio 2019) (commi 107-114);
- **risorse per la messa in sicurezza del territorio,** per il periodo 2021-2033, pari a circa 8,1 miliardi di euro complessivi, assegnati dalle singole regioni e dal Ministero dell'interno ai **comuni** (commi 134-138).

Chiusura di determinati interventi infrastrutturali (comma 8)

Il **comma 8** è volto garantire la realizzazione e il completamento degli interventi infrastrutturali nei comuni delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, tra cui rientra l'intervento di completamento dell'asse stradale Lioni-Grottaminarda (articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 - legge finanziaria 2003).

Il Commissario ad acta

L'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003, avente ad oggetto interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981) ha demandato al Ministero delle attività produttive la nomina di apposito commissario *ad acta* al fine di pervenire alla definitiva chiusura di tutti gli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 32 della legge n. 219/1981 nelle aree delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria.

Con decreto ministeriale del 21 febbraio 2003 è stato nominato il commissario *ad acta*. Con successivo decreto ministeriale del 21 dicembre 2005 il Ministro delle attività produttive, a completamento del programma complessivo di attività e in aggiunta alle funzioni già trasferite con il citato decreto ministeriale del 21 febbraio 2003, ha trasferito al commissario tutte le restanti attività connesse a vari progetti di infrastrutturazione ex art. 32 della richiamata legge n. 219 del 1981. In tale ambito, il commissario è stato individuato quale soggetto attuatore per il completamento della viabilità Lioni-Grottaminarda.

All'onere per il compenso del commissario e per il funzionamento della struttura di supporto composta da personale in servizio presso il Ministero delle attività produttive, per un massimo di 300.000 euro annui, si provvedeva ai sensi dell'art. 86, comma 3 della legge 289/2002, a valere sulle disponibilità del Ministero delle attività produttive di cui alla **contabilità speciale 1728**, versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del predetto Ministero. Tale onere veniva ridotto dall'art. 49 del D.L. 83/2012 nel limite di euro 100.000, per ciascuno degli anni dal 2012 al 2018, gravante sulle disponibilità della **contabilità speciale 3250** (riguardante le risorse per le opere), intestata al commissario *ad acta*, provenienti dalla contabilità speciale 1728 di cui all'art. 86, comma 3, della legge 289/2002.

Con la legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 1139, della legge 205/2017), il Commissario ad acta nominato per la chiusura degli interventi infrastrutturali nelle aree colpite dal sisma del 1980-1981 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018, insieme all'obbligo in capo al medesimo commissario ad acta, previa ricognizione delle pendenze, di provvedere alla consegna di tutti i beni, trattazioni e rapporti in capo alle amministrazioni individuate, secondo le ordinarie competenze, con decreto interministeriale, emanato di concerto dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, e di presentare ai medesimi Ministri la relazione conclusiva dell'attività svolta (art. 49, comma 2, del D.L. 83/2012). Anche per il 2018, la legge di bilancio 2018 ha consentito la copertura dell'onere per il compenso a saldo e per il funzionamento della struttura di supporto del Commissario ad acta, nel limite di 100.000 euro, gravante sulle disponibilità della contabilità speciale 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale 1728 di cui all'art. 86, comma 3, della legge 289/2002 (art. 49, comma 3, del D.L. 83/2012). In relazione agli interventi citati (ex art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219), al Commissario ad acta competono "oltre alle incombenze di natura tecnica, amministrativa ed economica ed al completamento funzionale della viabilità Lioni – Grottaminarda, la titolarità e la responsabilità personale su opere pubbliche rimaste incompiute, oggetto di utilizzazione impropria, di discariche di rifiuti tossici, di danneggiamenti e furti, di occupazione abusiva". I progetti in essere risultano pari a 76, di cui 57 completati (75%) e 19 in corso (25%), per un finanziamento complessivo di circa 219,3 milioni di euro di cui 109,2 milioni del MISE e 110,1 milioni del MIT (65,1 milioni) e della regione Campania (45 milioni). Nella contabilità speciale 3250 del Commissario ad acta risultano disponibili al 28 dicembre 2018, 77,94 milioni di euro (Relazione del Commissario ad acta al 31 dicembre 2018, Doc. CCXIX, n. 3).

Il **comma 8** prevede, in particolare, l'adozione di un **decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, che, anche sulla base della ricognizione delle pendenze di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto legge 83/2012 (vedi *supra*), provvede ad individuare:

a) le amministrazioni competenti che subentrano nei rapporti attivi e passivi della cessata gestione commissariale, con relativa indicazione delle modalità e delle tempistiche occorrenti per l'avvio o il completamento degli interventi previsti;

- b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli interventi completati da parte della gestione commissariale;
- c) i centri di costo delle amministrazioni competenti cui trasferire le risorse presenti sulla contabilità speciale n. 3250, intestata al commissario *ad acta*, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui all'art. 86, comma 3, della legge 289/2002.

Completamento della infrastruttura viaria Lioni - Grottaminarda (comma 9)

Il **comma 9** attribuisce alla **Regione Campania** la competenza per il completamento delle attività relative al "Collegamento A3 (Contursi) – SS 7var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) – A14 (Termoli). Tratta campana Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda", subentrando nei rapporti attivi e passivi in essere.

La regione Campania è autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle imprese esecutrici, utilizzando risorse finanziarie nella propria disponibilità, comunque destinate al completamento del citato collegamento. La stessa regione è autorizzata a provvedere alle occorrenti attività di esproprio funzionali alla realizzazione dell'intervento.

Si stabilisce che la regione Campania può affidare eventuali contenziosi all'Avvocatura dello Stato, previa stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

L'infrastruttura viaria Lioni - Grottaminarda costituisce il completamento del collegamento, già in parte realizzato, tra la A16 Napoli - Bari e la A3 Salerno - Reggio Calabria e fa parte dell'itinerario più ampio Agropoli - Contursi - Grottaminarda - Termoli, che parte da Contursi Terme raggiungendo Lioni con la SS 691, nota anche come strada a scorrimento veloce Fondo Valle del Sele, prosegue fino a Grottaminarda (Strada a S.V. Lioni-Grottaminarda) e tramite la variante alla SS 90, può svilupparsi fino a collegare il basso Tirreno con l'Adriatico fino a Termoli. L'importo del progetto esecutivo in concessione ai Consorzi INFR.AV (1° lotto) e INFRASUD (2° lotto) è pari a 430 milioni di euro.

Il completamento dell'itinerario Contursi (A3) - Grottaminarda (A16) attraverso la realizzazione dei 20 km d'asse della Lioni - Grottaminarda, consentirà di connettere tutte le aree industriali della zona tra di loro e con le principali direttrici autostradali A16 e A3 verso il nord e verso i porti di Napoli, Salerno, Bari e Gioia Tauro e gli scali ferroviari ed intermodali

La struttura, finanziata a partire dal 2013 per un primo stralcio, rientrava negli schemi territoriali post terremoto Irpinia, ma mai era stata ricompresa nei relativi programmi realizzativi.

In particolare, con le delibera CIPE 62/11 e 27/12 sono stati stanziati, rispettivamente, 220 milioni su fondi FSC, gestiti dalla Regione Campania, e 70 milioni su fondi MIT, per i lavori di completamento funzionale in questione Lioni (S. Angelo) - Grottaminarda. Successivamente, con la delibera CIPE 54/2016 (Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014 - 2020) si sono aggiunti 65 milioni di euro, per complessivi 360

milioni di euro (che includono ulteriori fondi regionali pari a 5 milioni di euro), restando da stanziare 70 milioni di euro, a carico del MIT in base all'accordo Stato-Regione Campania del 1° agosto 2008 (cfr. Relazione del Commissario *ad acta* al 31 dicembre 2018, Doc. CCXIX, n. 3).

Vigilanza sul completamento Lioni-Grottaminarda (comma 10)

Il comma 10 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per la costituzione di apposito Comitato di vigilanza per l'attuazione degli interventi di completamento della strada a scorrimento veloce "Lioni-Grottaminarda", anche ai fini dell'individuazione dei lotti funzionali alla realizzazione dell'opera.

Si prevede, inoltre, che la costituzione ed il funzionamento del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che ai cinque componenti, di qualificata professionalità ed esperienza, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Riassegnazione delle risorse (comma 11)

Il **comma 11** prevede la riassegnazione, ai fini degli effetti finanziari derivanti dalle previsioni di cui ai commi 8 e 9, delle risorse esistenti sulla **contabilità speciale n. 3250**, intestata al commissario *ad acta*, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui all'articolo 86, comma 3, della legge n. 289/2002, alle amministrazioni titolari degli interventi (**Ministero delle infrastrutture**, **Ministero dello sviluppo economico e Regione Campania**), ove necessario mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Agevolazione fiscale per l'esecuzione degli interventi (comma 12)

Il **comma 12** prevede – per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi 8 e 9 – l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 74, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n.76, recante "Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982".

L'art. 74, comma 2, del D. Lgs. 76/1990 dispone che tutte le operazioni effettuate nelle regioni Basilicata e Campania e in tutta l'area industriale di Calaggio, ivi compreso il versante pugliese, in relazione alla realizzazione delle opere, comprese quelle di infrastrutturazione e di gestione delle aree industriali ed opere connesse fino alla consegna definitiva agli enti destinatari di cui all'art. 39 del D. Lgs. 76/1990, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, con l'osservanza degli obblighi di fatturazione e di registrazione. Non è consentita la variazione in diminuzione dell'imposta di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Articolo 5 (Norme in materia di rigenerazione urbana)

L'articolo 5 reca alcune modifiche al DPR n. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia) volte a favorire la rigenerazione urbana, la riqualificazione del patrimonio edilizio e delle aree urbane degradate, la riduzione del consumo di suolo, lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione. A tal fine, si prevede come necessaria (e non più solo facoltativa) l'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome di disposizioni derogatorie al DM 1444/1968 in materia di limiti di densità edilizia, altezza e distanza tra fabbricati, con conseguente adeguamento da parte dei comuni dei propri strumenti urbanistici, e si prevede che gli interventi di demolizione e ricostruzione sono subordinati al rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, alla coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio e al rispetto dei limiti dell'altezza massima dell'edificio demolito.

Finalità (comma 1, alinea)

Il comma 1, alinea, elenca le seguenti finalità alle quali sono preordinate le modifiche recate dalla disposizione in esame:

- indurre una drastica **riduzione del consumo di suolo**:
- favorire la **rigenerazione del patrimonio edilizio** esistente;
- incentivare la razionalizzazione di detto patrimonio edilizio;
- promuovere e agevolare la **riqualificazione di aree urbane degradate** con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, ovvero da rilocalizzare;
- favorire lo **sviluppo dell'efficienza energetica** e delle fonti rinnovabili;
- assicurare il **miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente,** anche con interventi di demolizione e ricostruzione.

Si ricorda che i primi strumenti urbanistici indirizzati alla finalità di recuperare e riqualificare aree degradate del tessuto urbano sono stati i "piani di recupero" istituiti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457. Successivamente, sono stati introdotti altri strumenti urbanistici finalizzati al recupero e alla riqualificazione urbana. Nel corso della XVI legislatura con i cosiddetti "piani casa" e "piani città", avviati con l'art. 5 del DL 70/2011 e con l'art. 12 del DL 83/2012, sono stati introdotti, rispettivamente, una normativa nazionale quadro per la riqualificazione delle aree urbane degradate e una procedura per il finanziamento di contratti di valorizzazione urbana proposti dai Comuni e selezionati da un'apposita Cabina di regia.

Anche nel corso della XVII legislatura la riqualificazione urbana ha rappresentato una delle tematiche in primo piano. I commi 431-434 della legge di stabilità 2015 (L.

190/2014), hanno, infatti, previsto la predisposizione e il finanziamento (per un importo di 200 milioni di euro nel triennio 2015-2017) di un Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate. Nella medesima legge viene disposto (comma 271) che le misure incentivanti e premiali, previste dalle norme per la riqualificazione delle aree urbane degradate di cui ai commi 9 e 14 dell'art. 5 del DL 70/2011 (c.d. Piano per la città), prevalgono sulle disposizioni dei piani regolatori generali (PRG) anche relative a piani particolareggiati o attuativi. Si tratta di premialità che prevedono, tra l'altro, il riconoscimento di volumetrie aggiuntive e la cui attuazione spetta alle regioni.

La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha, poi, previsto la predisposizione di un "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" (commi 974-978). Per il finanziamento del programma è stata prevista l'istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2016.

Ulteriori finanziamenti, diretti ai programmi e piani citati, sono stati disposti dalle leggi di bilancio 2017 e 2018, anche attraverso la destinazione di una quota delle risorse del c.d. fondo investimenti istituito dal comma 140 della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), per un totale di circa 1,76 miliardi di euro.

Anche la legge di bilancio 2019 (art. 1, commi 134-138 della legge n. 145/2018), al fine di fronteggiare le situazioni di dissesto e rischio idrogeologico del territorio nazionale, ha previsto l'attribuzione, per il periodo 2021-2033, di contributi alle regioni a statuto ordinario e ai comuni, per un importo complessivo di 8,1 miliardi di euro, per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. L'art. 1, comma 100, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) - al fine di favorire il completamento dei programmi di riqualificazione urbana (PRiU) di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 settembre 2015, a valere sui finanziamenti di cui all'art 2, co. 2, della legge n. 179/1992 - ha, inoltre, disposto la proroga del termine di ultimazione delle opere pubbliche e private già avviate e per le quali vi sia stata una interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi di forza maggiore, disponendo che la proroga abbia durata pari a quella del "fermo cantiere" (art. 1, comma 100).

Con specifico riferimento, poi, al tema della **rigenerazione urbana**, si segnala che nella XVII legislatura lo stesso costituiva oggetto del disegno di legge A.C. 2039, concernente il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato, approvato dalla Camera ma il cui iter non si è tuttavia concluso al Senato (A.S. 2383). L'art. 2, comma 1, lettera e) del citato disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera, forniva la seguente definizione di rigenerazione urbana: "un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici nelle aree urbanizzate, compresi gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana, quali orti urbani, orti didattici, orti sociali e orti condivisi, che persegua gli obiettivi della sostituzione, del riuso e della riqualificazione dell'ambiente costruito in un'ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di localizzazione dei nuovi interventi di trasformazione nelle aree già edificate, di innalzamento del potenziale ecologico-ambientale, di riduzione dei consumi idrici ed energetici e di realizzazione di adeguati servizi primari e secondari".

Sempre in materia di **contenimento del consumo di suolo**, si segnala che nella corrente legislatura, nella seduta del 10 ottobre 2018, è iniziato al Senato presso le Commissioni riunite 9^a (agricoltura) e 13^a (territorio, ambiente, beni ambientali) l'esame in sede

referente degli abbinati disegni di legge di iniziativa parlamentare <u>A.S. 86</u> ("Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate", a prima firma della sen. De Petris) e <u>A.S. 164</u> ("Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio", a prima firma della sen. Nugnes). Nel corso dell'esame le Commissioni stanno procedendo ad un ciclo di audizioni informali durante le quali i soggetti auditi hanno depositato <u>documenti e memorie</u>.

Deroghe in materia di limiti di densità edilizia, altezza e distanza tra fabbricati e di standard urbanistici (comma 1, lettera a) e lettera b), capoverso comma 1-bis)

Il comma 1, lettera a), della disposizione in esame reca modifiche puntuali all'art. 2-bis, comma 1, del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico in materia edilizia) volte a prevedere in termini non più facoltativi (e dunque come adempimento obbligatorio) l'introduzione da parte delle regioni e delle province autonome e di Trento e di Bolzano, con proprie leggi o regolamenti, di disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e di disposizioni sugli standard urbanistici.

L'art. 2-bis del DPR n. 380/2001 (nel testo previgente, inserito dall'art. 30, comma 1, lett. 0a), del DL 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 98/2013) dispone quanto segue: "Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali".

La richiamata disposizione fa riferimento ai c.d. "standard urbanistici", espressione con la quale si intendono le previsioni che fissano la quantità minima di spazio che ogni piano regolatore generale deve inderogabilmente riservare all'uso pubblico e le distanze minime e altezze massime da osservare nell'edificazione degli e tra gli edifici, nonché ai lati delle strade. Tali previsioni sono contenute nel decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, attuativo dei commi ottavo e nono dell'art. 41-quinquies della L. n. 1150/1942 (Legge urbanistica), a sua volta introdotto dall'art. 17 della legge n. 765/1967 (c.d. legge ponte in materia urbanistica). La disciplina degli standard urbanistici risulta, poi, integrata dalle previsioni in materia di edilizia sociale di cui ai commi 258-259 dell'art. 1 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008), in base ai quali, fino alla definizione della riforma organica del governo del territorio, in aggiunta agli standard di cui al DM 1444/1968 e alle relative leggi regionali, negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, e per la realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti, possono essere riconosciuti dai comuni, nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, aumenti di volumetria premiale.

Il comma 1, lettera b), aggiunge due ulteriori commi (1-bis e 1-ter) all'art. 2-bis del DPR n. 380/2001.

In particolare, il nuovo comma 1-bis precisa che le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella **definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati** negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio. Ai comuni è pertanto affidato il compito di adeguare le previsioni dei propri strumenti urbanistici sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari adottate dalle regioni e dalle province autonome in deroga ai limiti di densità edilizia, altezza e distanza stabiliti, rispettivamente, dagli articoli 7. 8 e 9 del DM 1444/1968.

L'art. 7 del DM 1444/1968 (**Limiti di densità edilizia**) dispone che i limiti inderogabili di densità edilizia per le diverse zone territoriali omogenee sono stabiliti come segue:

1) Zone A):

per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, le densità edilizie di zone e fondiarie non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico;

per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona e, in nessun caso, i 5 mc/mq;

2) Zone B): le densità territoriali e fondiarie sono stabilite in sede di formazione degli strumenti urbanistici tenendo conto delle esigenze igieniche, di decongestionamento urbano e delle quantità minime di spazi previste dagli articoli 3, 4 e 5.

Qualora le previsioni di piano consentano trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, non sono ammesse densità fondiarie superiori ai seguenti limiti:

7 mc/mq per comuni superiori ai 200 mila abitanti;

6 mc/mq per comuni tra 200 mila e 50 mila abitanti;

5 mc/mq per comuni al di sotto dei 50 mila abitanti.

Gli abitanti sono riferiti alla situazione del comune alla data di adozione del piano.

Sono ammesse densità superiori ai predetti limiti quando esse non eccedano il 70% delle densità preesistenti.

- 3) Zone C): i limiti di densità edilizia di zona risulteranno determinati dalla combinata applicazione delle norme di cui agli articoli 3, 4 e 5 e di quelle di cui agli articoli 8 e 9, nonché dagli indici di densità fondiaria che dovranno essere stabiliti in sede di formazione degli strumenti urbanistici, e per i quali non sono posti specifici limiti.
- 4) Zone E): è prescritta per le abitazioni la massima densità fondiaria di mc. 0,03 per mq.

L'art. 8 del DM 1444/1968 (**Limiti di altezza degli edifici**) stabilisce che le altezze massime degli edifici per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:

1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture;

per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico.

- 2) Zone B): l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria di cui all'art. 7.
- 3) Zone C): contigue o in diretto rapporto visuale con zone del tipo A): le altezze massime dei nuovi edifici non possono superare altezze compatibili con quelle degli edifici delle zone A) predette.
- 4) Edifici ricadenti in altre zone: le altezze massime sono stabilite dagli strumenti urbanistici in relazione alle norme sulle distanze tra i fabbricati di cui al successivo art.
- L'art. 9 del DM 1444/1968 (**Limiti di distanza tra i fabbricati**) prevede che le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:
- 1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;
- 2) nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
- 3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12.

Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7;
- ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15;
- ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

Disciplina degli interventi di demolizione e ricostruzione (comma 1, lettera b), capoverso comma 1-ter)

Il nuovo comma 1-ter dell'art. 2-bis del DPR n. 380/2001, anch'esso introdotto dalla disposizione in esame, prevede che in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo.

La disposizione condiziona, dunque, gli interventi di demolizione e ricostruzione edilizia al rispetto delle distanze preesistenti (purché si tratti di distanze legittime) e all'invarianza delle volumetrie edificatorie e dell'altezza dell'edificio da ricostruire. La disposizione sembra pertanto voler escludere, per le operazioni di sostituzione edilizia, l'applicabilità delle deroghe ai limiti di distanza e altezza consentite in linea generale ai sensi del comma 1, lettera a).

Con riferimento ai limiti di distanza tra fabbricati, rivestono particolare rilievo nella materia in esame alcune pronunce della Corte costituzionale, tra le quali si segnala la sentenza n. 50 del 2017. In tale pronuncia la Corte costituzionale ha chiarito che le leggi regionali rispettano le condizioni stabilite dall'art. 2-bis del Testo unico in materia edilizia laddove la possibilità di derogare alle distanze minime sia accordata con la necessaria garanzia dell'intermediazione dello strumento urbanistico e al fine di conformare in modo omogeneo l'assetto di una specifica zona del territorio, e non con riferimento a tipi di interventi edilizi singolarmente considerati. Secondo la giurisprudenza costituzionale sul riparto di competenze in tema di distanze legali, la disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra, infatti, nella materia dell'ordinamento civile e, quindi, attiene alla competenza legislativa esclusiva statale; alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nelle normative statali, solo a condizione che la deroga sia giustificata dall'esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio e rigorosamente circoscritta a tale scopo, che ne detta anche le modalità di esercizio. Il punto di equilibrio nella delimitazione dei rispettivi ambiti di competenza - statale in materia di "ordinamento civile" e concorrente in materia di "governo del territorio" - è stato rinvenuto nell'art. 9, ultimo comma, del D.M. n. 1444 del 1968, più volte ritenuto dotato di efficacia precettiva e inderogabile, ed è ribadito dall'introduzione dell'art. 2-bis del DPR n. 380/2001, che ha inserito nel Testo unico in materia edilizia i principi fondamentali della vincolatività, anche per le regioni e le province autonome, delle distanze legali stabilite dal D.M. n. 1444 del 1968 e dell'ammissibilità di deroghe solo a condizione che esse siano "inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio".

In senso conforme si è più volte espressa la giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deroga alla disciplina dei parametri in tema di densità, di altezze e di distanze, realizzata dagli strumenti urbanistici, deve ritenersi legittima sempre che faccia riferimento ad una pluralità di fabbricati e sia fondata su previsioni planovolumetriche che evidenzino, cioè, una capacità progettuale tale da definire i rapporti spazio-dimensionali e architettonici delle varie costruzioni considerate come fossero un edificio unitario (si veda, *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. VI, ord. 1° marzo 2019, n. 1431).

Si valuti l'opportunità di chiarire se il riferimento alle preesistenti distanze "legittime" riguardi anche le diverse distanze eventualmente già stabilite in via derogatoria dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell' art. 2-bis del DPR n. 380/2001.

La norma in esame, nel disciplinare le operazioni di demolizione e ricostruzione, sembra far riferimento (senza peraltro effettuare alcun espresso rinvio) alla definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001, ai sensi della quale si intendono per "**interventi di ristrutturazione edilizia**" gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono

portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Il citato art. 3 precisa, infatti, che "nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza". La norma, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, aggiunge che gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dall'art. 3, comma 1, del DPR n. 380/2001 si distinguono dagli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva dell'edificio o dei prospetti, che sono invece subordinati al previo rilascio del permesso di costruire (art. 10, comma 1, del DPR n. 380/2001). Si valuti l'opportunità di un coordinamento con la definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia dettata dall'art. 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001.

Si fa, inoltre, notare che la norma, presupponendo una invarianza anche dell'area di sedime (oltre che del complessivo volume dell'edificio ricostruito e dell'altezza dello stesso), non appare pienamente funzionale al perseguimento della finalità di una riduzione del consumo di suolo espressamente enunciata nell'alinea della disposizione in esame.

Sui limiti degli interventi di demolizione e ricostruzione (ristrutturazione edilizia c.d. ricostruttiva) si veda, da ultimo, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 12 ottobre 2017, n. 4728 nella quale si ricorda il principio, già affermato nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui "la ristrutturazione edilizia si caratterizza per la diversità dell'organismo edilizio prodotto dall'intervento di trasformazione rispetto al precedente (Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2016 n. 4267 e 27 aprile 2016 n. 1619; sez. V, 12 novembre 2015 n. 5184)" e si sottolinea che "essa si distingue dalla nuova costruzione perché mentre quest'ultima presuppone una trasformazione del territorio, la ristrutturazione è invece caratterizzata dalla preesistenza di un manufatto, in quanto tale trasformazione vi è in precedenza già stata (Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 2015 n. 1763; 12 maggio 2014 n. 2397; 6 dicembre 2013 n. 5822; 30 marzo 2013, n. 2972)". Nella sentenza si sottolinea altresì che "è con riferimento alla ipotesi di ristrutturazione 'ricostruttiva' che è richiesta identità di volumetria e di sagoma (Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 2015 n. 1763; 9 maggio 2014 n. 2384; 6 luglio 2012 n. 3970)", che in difetto di tale identità si configura una nuova costruzione, con la conseguente applicabilità anche delle norme sulle distanze, e che "con particolare riferimento alla ristrutturazione edilizia cd. ricostruttiva, l'unico limite ora previsto è quello della identità di volumetria, rispetto al manufatto demolito, salve 'innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica', e ad eccezione degli immobili sottoposti a vincolo ex d. lgs. n. 42/2004, per i quali è altresì prescritto il rispetto della 'medesima sagoma di quello preesistente".

Si valuti l'opportunità di chiarire la formulazione, con particolare riferimento al divieto di mutamento dell'area di sedime e dell'altezza, al fine di renderla coerente con la finalità di riduzione del consumo di suolo indicata in disposizione.

Capo II Disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etnea

Articolo 6

(Ambito di applicazione e nomina dei Commissari straordinari)

L'articolo individua l'ambito di applicazione del Capo II nella disciplina degli **interventi di ricostruzione e di assistenza alla popolazione** da realizzare in determinati **Comuni delle Regioni Molise e Sicilia**, colpiti dagli eventi sismici, rispettivamente, dell'agosto e del dicembre 2018.

Disciplina inoltre la **nomina dei Commissari straordinari** per la ricostruzione e delinea obiettivi e indirizzi per lo svolgimento dell'incarico commissariale.

Il **comma 1** individua l'ambito di applicazione del Capo II nella disciplina degli interventi volti: alla riparazione e ricostruzione degli immobili; all'assistenza alla popolazione; alla ripresa economica.

Dal punto di vista territoriale, tali interventi sono da porre in essere nei territori dei Comuni della Provincia di Campobasso, colpiti da una serie di eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018, nonché nei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, nella Città metropolitana di Catania, colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018.

I predetti Comuni sono elencati nell'**Allegato 1** al provvedimento in esame.

Essi sono, per la Provincia di Campobasso: Acquaviva Collecroce; Campomarino; Castelbottaccio; Castelmauro; Guardiafilera; Guglionesi; Larino; Lupara; Montecilfone; Montefalcone del Sannio; Montemitro; Montorio nei Frentani; Morrone del Sannio; Palata; Portocannone; Rotello; San Felice del Molise; San Giacomo degli Schiavoni; San Martino in Pensilis; Santa Croce di Magliano; Tavenna.

Per la Città metropolitana di Catania, si tratta dei medesimi Comuni sopra indicati sulla base della deliberazione del Consiglio dei ministri che ne ha dichiarato lo stato di emergenza (cfr. *infra*).

Si rileva l'opportunità di coordinare la locuzione "Città metropolitana di Catania", presente nell'articolo in esame, con la locuzione "Provincia di Catania", presente nell'Allegato 1.

Dal punto di vista del drafting formale, si rileva altresì l'opportunità di coordinare il riferimento all'"allegato 1" - presente nell'articolo in esame - con il titolo dell'"Allegato I" (indicato con il numero romano).

Il comma in esame opera altresì un richiamo alle deliberazioni del Consiglio dei ministri che hanno dichiarato lo stato di emergenza nei medesimi territori.

Con deliberazione del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2018) è stato dichiarato, per la durata di 6 mesi decorrenti dalla data del 6 settembre, lo stato di emergenza nei Comuni della Provincia di Campobasso colpiti da una serie di eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018.

Con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019) è stato dichiarato lo stato di emergenza nei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, in Provincia di Catania, colpiti dall'evento sismico del giorno 26 dicembre 2018.

Il **comma 2** prevede che siano nominati **due Commissari straordinari**, incaricati dello svolgimento delle funzioni di ricostruzione e di assistenza di cui al comma 1, l'uno nei Comuni della Provincia di Campobasso (cfr. comma 1), l'altro nei Comuni della Città metropolitana di Catania (cfr. comma 1).

Il termine finale dell'incarico commissariale è fissato al 31 dicembre 2021.

Alla medesima data è destinata a cessare anche la gestione straordinaria istituita per l'attuazione delle misure di ricostruzione e di assistenza oggetto delle norme in esame.

La nomina dei Commissari è demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con i Presidenti delle Giunte regionali competenti per territorio, con il quale saranno determinati anche i compensi ad essi spettanti, in misura non superiore ai limiti posti ai compensi dei commissari dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011.

In ordine alla determinazione dei compensi dei Commissari, viene effettuato un espresso richiamo, per analogia, a quanto disposto per il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Gli oneri per i compensi dei Commissari sono posti a carico delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8 del provvedimento in esame.

Viene fatta salva la norma concernente gli oneri relativi al personale a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri e agli uffici dei Commissari del Governo nelle Regioni, di cui all'art. 34 della legge n. 400 del 1988.

L'art. 15, comma 3, del decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, ha suddiviso - con decorrenza dal 1° gennaio 2012 - il compenso dei commissari (e sub commissari) straordinari in una parte fissa, che non può superare i 50.000 euro annui, e in una parte variabile.

La parte variabile è correlata al raggiungimento degli obiettivi nei tempi prescritti e non può superare i 50.000 euro annui.

La violazione di tali disposizioni costituisce responsabilità per danno erariale.

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 viene individuato - nel comma in esame - con il richiamo all'art. 2 del decreto-legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, il quale ne statuisce le funzioni.

Per quanto riguarda la definizione dei compensi del suddetto Commissario, il decreto di nomina di Vasco Errani a Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 (decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016⁵) disponeva (all'art. 3) che, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sarebbe stato determinato il compenso ad esso spettante nei limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98/2011.

Al riguardo, si osserva che - mentre nel caso richiamato (nomina di Vasco Errani) la determinazione dei compensi è stata demandata a un Dpcm da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - nella disposizione in esame la determinazione dei compensi è demandata a un Dpcm adottato d'intesa con i Presidenti delle Giunte regionali competenti per territorio.

Quanto, infine, al riferimento all'art. 34 della legge n. 400/1988, in esso si prevede, tra l'altro, che la Presidenza del Consiglio dei ministri assuma a proprio carico le spese relative alla dotazione degli immobili da destinare a sede dei Commissari del Governo nelle Regioni.

Ai sensi del **comma 3.** i Commissari straordinari sono tenuti:

- ad assicurare una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori interessati dagli interventi.
 - Tale obiettivo è perseguito attraverso l'adozione di specifici Piani che abbiano ad oggetto la trasformazione e, eventualmente, la delocalizzazione urbana e che siano finalizzati a ridurre le situazioni di rischio sismico e idrogeologico e a tutelare il paesaggio;
- ad adottare una programmazione delle risorse finanziarie orientata al raggiungimento degli obiettivi di cui al punto precedente;
- ad impartire le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di tre tipologie di indicatori: il danno; la vulnerabilità e i costi parametrici.

Il **comma 4** prevede che gli interventi e i piani prescritti dal Capo II (relativo agli eventi sismici nella Regione Molise e nell'area Etnea) siano attuati in conformità:

alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.

_

⁵ http://www.governo.it/sites/governo.it/files/DPR 20160909 CommStraord Errani.pdf.

Gli articoli 4 e 5 del regolamento sulla conservazione degli habitat naturali riguardano, rispettivamente:

- ✓ le misure di conservazione degli habitat naturali e degli habitat di specie che le regioni e le province autonome sono tenute ad assicurare per i proposti siti di importanza comunitaria;
- ✓ la necessità di tener conto, nella pianificazione e programmazione territoriale, della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione (cd. valutazione di incidenza).
- agli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette nazionali e regionali, individuati dalla legge n. 394 del 1991 ("Legge quadro sulle aree protette").

Articolo 7 (Funzioni dei Commissari straordinari)

L'articolo enumera le **funzioni** (operative, di coordinamento e di vigilanza) attribuite ai **Commissari straordinari** e definisce le **modalità giuridiche** con le quali tali funzioni sono espletate.

Il **comma 1** reca un elenco dettagliato delle funzioni dei Commissari.

 Coordinare gli interventi di ricostruzione disciplinati dal Capo II con gli interventi connessi con il superamento degli stati di emergenza dichiarati con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 6 settembre e del 28 dicembre 2018 (sulle quali cfr. articolo 6).

Risulta necessario, a tal fine, che i Commissari operino in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e, a seconda degli ambiti di competenza, con i Commissari delegati per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Molise e Sicilia, rispettivamente nell'agosto e nel dicembre 2018 (**lett.** *a*)).

Con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 547 del 21 settembre 2018 (art. 1), il Presidente della Regione Molise è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici che hanno colpito i Comuni della Provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018.

Con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018 (art. 1), il dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza della Regione siciliana è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della Provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018.

- Vigilare sugli interventi di ricostruzione e riparazione rientranti nella "ricostruzione privata" disciplinata dall'articolo 9 del provvedimento in esame.
 - Coordinare la concessione ed erogazione dei contributi destinati a far fronte ai medesimi interventi di ricostruzione di immobili privati (lett. b)).
- Effettuare, congiuntamente, la ricognizione dei danni e quella dei fabbisogni.
 - Di concerto con le Regioni Molise e Sicilia, a seconda della competenza, definire sulla base di criteri omogenei il quadro complessivo dei danni, quantificare il relativo fabbisogno finanziario e provvedere alla programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate ($\mathbf{lett.} c$)).
- Coordinare gli interventi di ricostruzione e riparazione delle opere pubbliche di cui all'articolo 13 (**lett.** *d*)).
- Gestire le contabilità speciali ad essi intestate (**lett.** *e*)).

- Provvedere al coordinamento e alla realizzazione degli interventi di demolizione delle costruzioni interessate da interventi edilizi (**lett.** *f*)).
- Provvedere al coordinamento e alla realizzazione della mappatura dello stato dell'edilizia e dell'urbanistica, con lo scopo di pervenire ad un quadro completo dei rischi statico, sismico e idrogeologico (lett. g)).
- Espletare, nei territori interessati, le ulteriori attività ad essi attribuite dal Capo in esame (lett. h)).
- Provvedere, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, a: 1) dotare i Comuni di cui all'allegato 2 di un Piano di microzonazione sismica di terzo livello (MS 3), come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza Stato-Regioni; 2) disciplinare - con propri atti - la concessione di contributi e le modalità e procedure per la loro erogazione ai medesimi Comuni di cui all'allegato 2. Gli oneri per l'erogazione di tali contributi sono quantificati nel limite complessivo di 380.000 euro per l'anno 2019, dei quali 299.000 euro destinati alla Regione Siciliana e 81.000 euro destinati alla Regione Molise, sempre con riferimento all'anno 2019, e sono posti a carico delle contabilità speciali di cui all'articolo 8 (lett. i)). L'allegato 2 reca l'elenco dei Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alle deliberazioni del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 (per la Regione Molise) e del 28 dicembre 2018 (per la Regione Siciliana), limitatamente ai quali si applicano le disposizioni di cui alla lettera in esame (lettera *i*)).

I Comuni interessati dall'applicazione della lettera *i)* sono pertanto: 1) per la Regione Molise, Acquaviva Collecroce; Castelmauro; Guardiafilera; Montecilfone; 2) per la Regione Siciliana, Aci Bonaccorsi; Aci Catena; Aci Sant'Antonio; Acireale; Milo; Santa Venerina; Trecastagni; Viagrande; Zafferana Etnea.

Sulle deliberazioni del Consiglio dei ministri del 6 settembre e del 28 dicembre 2018 si rinvia all'illustrazione dell'art. 6.

Gli studi di MS di livello 3 hanno come obiettivo la caratterizzazione, mediante parametri quantitativi, di aree sismicamente omogenee. La caratterizzazione è basata sul fattore di amplificazione FA, così come definito negli "Indirizzi e criteri generali per la Microzonazione Sismica" (2008).

Dal punto di vista del drafting formale, si rileva l'opportunità di coordinare il riferimento all'"allegato 2" - presente nell'articolo in esame - con il titolo dell'"Allegato II" (indicato con il numero romano).

 Provvedere alle attività concernenti l'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza.

A tal fine i Commissari possono avvalersi delle eventuali risorse residue presenti sulle contabilità speciali costituite ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 547 del 21 settembre 2018 e dell'art. 15 dell'ordinanza

n. 566 del 28 dicembre 2018, che vengono allo scopo trasferite sulle rispettive contabilità speciali di cui all'articolo 8 del provvedimento in esame (lett. l).

L'art. 2 dell'ordinanza n. 547 del 21 settembre 2018 ha autorizzato l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i Comuni della Provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018.

L'art. 15 dell'ordinanza n. 566 del 28 dicembre 2018 ha autorizzato l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della Provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018.

Il **comma 2** prevede che i Commissari straordinari esercitino le funzioni di cui al comma 1 tramite propri atti, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 8 (Contabilità speciali)

L'articolo 8 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un **fondo destinato alla ricostruzione** nelle aree colpite dagli eventi sismici in oggetto, con una dotazione di 275,7 milioni di euro per il quinquennio 2019-2023. Inoltre, prevede l'istituzione di apposite **contabilità speciali**, intestate ai commissari straordinari, su cui confluiscono le risorse finanziarie stanziate per la ricostruzione, nonché quelle a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione e per l'assistenza alla popolazione.

Il **comma 1** istituisce il fondo cui vengono assegnati 275,7 milioni di euro, per il periodo 2019-2023, dal **comma 2** per l'attuazione degli interventi di "immediata necessità" previsti dal presente decreto-legge in relazione agli eventi sismici che hanno interessato i comuni di cui all'art. 6. Il **medesimo comma** istituisce le citate contabilità speciali cui confluiscono le risorse del fondo (destinate alla ricostruzione) e le ulteriori risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici, alle spese di funzionamento e per l'assistenza alla popolazione.

Si tratta di disposizioni analoghe a quella contenuta nell'art. 4, comma 3, del D.L. 189/2016 per il terremoto in Italia centrale - ove però si dispone l'esclusione delle risorse finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza - e nell'art. 19 del D.L. 109/2018 (terremoto di Ischia).

Il comma 2, inoltre, stabilisce che sono assegnati complessivamente

- 236,7 milioni di euro per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana Catania,
- 39 milioni di euro per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso.

Nel dettaglio: per la contabilità speciale dell'**area siciliana**, euro 38,15 milioni per l'anno 2019, euro 58,75 milioni per l'anno 2020 ed euro 79,80 milioni per l'anno 2021, euro 30 milioni per l'anno 2022 ed euro 30 milioni per l'anno 2023; per la contabilità speciale dell'**area molisana**, euro 10 milioni per l'anno 2019, euro 19 milioni per l'anno 2020 ed euro 10 milioni per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 29.

Articolo 9 (Ricostruzione privata)

La disposizione reca la disciplina della ricostruzione privata, affidando ai Commissari il compito di individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità sulla base dell'entità del danno subito, prevedendo contributi fino al 100% delle spese occorrenti, nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario, per le tipologie di intervento indicate.

Il **comma 1** stabilisce che ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei Comuni di cui all'Allegato 1, i **Commissari** provvedono a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato. A tal fine, essi **stabiliscono le priorità** sulla base dell'**entità del danno** subito a seguito della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c). Si tratta dei Comuni della Provincia di Campobasso, colpiti da una serie di eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018, nonché nei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, nella Città metropolitana di Catania, colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018.

Il **comma 2** individua le **tipologie di intervento e di danno indennizzabili con contributi fino al 100% delle spese occorrenti**, in coerenza con i criteri stabiliti nel Capo II del decreto-legge in esame, sulla base dei danni effettivamente verificatisi;-si tratta di interventi per:

a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione nelle aree considerate ad alto rischio sismico ed idrogeologico, degli **immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e commerciale**, per **servizi pubblici e privati**, in relazione al **danno effettivamente subito**;

Si tratta di una tipologia che ripropone sostanzialmente quella contemplata dall'art. 5, comma 2, lett. a), del D.L. 189/2016 e vi aggiunge, in linea quanto previsto anche dalla norma sulla ricostruzione privata del c.d. D.L. Genova, all'articolo 20 (come convertito in legge), le ipotesi di "delocalizzazione e trasformazione". Viene inoltre aggiunto, rispetto alla normativa già adottata per precedenti sismi, il riferimento alle 'aree considerate ad alto rischio sismico ed idrogeologico'.

b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle **attività produttive**, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e ai **servizi**, inclusi i servizi sociali e socio-sanitari;

Si tratta di una tipologia che ripropone quella contemplata dall'art. 5, comma 2, lett. b), del D.L. 189/2016 e poi l'art. 20 del c.d. D.L. Genova, n. 108 del 2018, come convertito.

c) danni alle **strutture private adibite ad attività sociali**, socio-sanitarie e socio-educative, ricreative, sportive e religiose;

Si tratta di una tipologia che ripropone quella contemplata dall'art. 5, comma 2, lett. d), del D.L. 189/2016.

d) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;

Si tratta di una tipologia che ripropone quella contemplata dall'art. 5, comma 2, lett. e), del D.L. 189/2016.

e) oneri per:

- l'autonoma sistemazione
- i traslochi
- i depositi
- l'allestimento di alloggi temporanei

sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità.

Si tratta di una tipologia che ripropone quella contemplata dall'art. 5, comma 2, lett. f), del D.L. 189/2016.

La norma precisa che l'erogazione dei contributi dovrà avvenire ai sensi dell'articolo 12, in materia di procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi.

Il **comma 3** stabilisce che i contributi per la ricostruzione privata sono concessi, su richiesta, agli interessati che dimostrino il **nesso di causalità diretto** tra il danno, anche in relazione alla sua entità e i predetti eventi sismici. Tale nesso - specifica la norma - va comprovato da apposita **perizia asseverata**.

Il **comma 4** stabilisce che le disposizioni dell'articolo in esame si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e, in particolare, dall'articolo 50 dello stesso.

Detto regolamento dichiara alcune categorie di **aiuti di stato** compatibili con il mercato interno UE. Il menzionato articolo 50, in particolare, chiarisce che i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione, purché soddisfino specifiche condizioni, tra cui:

- riconoscimento da parte delle autorità pubbliche competenti del carattere di calamità naturale dell'evento;
- nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa.

I regimi di aiuti connessi a una determinata calamità naturale sono adottati nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Gli aiuti relativi a tali regimi sono concessi entro quattro anni dal verificarsi dell'evento.

In base al **comma 5**, agli oneri si provvede nel limite delle risorse disponibili sulla **contabilità speciale** di ciascun Commissario.

Articolo 10

(Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata)

L'**articolo** disciplina le tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo.

Sono quindi individuate le categorie di soggetti che, a domanda, e alle condizioni previste, possono beneficiare dei contributi. La misura del contributo è generalmente riconosciuta nella percentuale del 100%. Ulteriori disposizioni riguardano: la dichiarazione dei requisiti; l'introduzione di deroghe alla disciplina civilistica sulle deliberazioni condominiali; la non applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016) ai contratti stipulati dai privati; nonché la fissazione di criteri di selezione dell'impresa a cui il beneficiario dei contributi affiderà i lavori.

Ulteriore condizione per la concessione dei suddetti contributi è volta ad impedire l'erogazione per gli immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale.

Tipologie di danni agli edifici e interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo (commi 1, 5 e 6)

Il **comma 1** stabilisce le **opere ammissibili a contribuzione** nell'ambito degli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati - dei comuni di cui all'Allegato 1 - distrutti o danneggiati dal sisma (che dovranno essere attuati nel rispetto di limiti, parametri e soglie stabiliti con appositi provvedimenti commissariali), distinguendo **tre diverse classi di danno**, come schematizzato dalla tabella seguente. La stessa disposizione ricorda che l'erogazione dei contributi potrà avvenire nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale.

Danni subiti dall'immobile	Costi ammessi a contributo	Contributo
Distrutto (lett. a)	Costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, nonché dell'eliminazione delle barriere architettoniche	Fino al 100% dei costi
Danni gravi lett. b) livelli di danneggiamento e	Costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, compresi l'adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonché l'eliminazione delle barriere architettoniche, e per il	

vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita	ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio	Fino al
Danni lievi lett. c) livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita	Costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio	100% dei costi

Il **comma 5** precisa che rientrano tra le spese **ammissibili a finanziamento** le spese relative alle **prestazioni tecniche e amministrative**, nei limiti previsti dall'art. 17, comma 3 per le attività tecniche.

Tale comma 3 (alla cui scheda si rinvia) dispone che il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura (al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali) del 10%, incrementabile fino al 12,5% per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro. Per i lavori di importo superiore a 2 milioni di euro il contributo massimo è pari al 7,5%. Con provvedimento del Commissario può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2,5%, sempre al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.

Il **comma 6** dispone che le **spese sostenute per tributi o canoni** di qualsiasi tipo, dovuti **per l'occupazione di suolo pubblico** determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo.

Soggetti beneficiari dei contributi e condizioni da rispettare (commi 2 e 3)

Il **comma 2** individua le categorie di soggetti che, **a domanda**, **e alle condizioni previste**, possono beneficiare dei contributi disciplinati dal comma precedente, distinguendo le seguenti tipologie di immobili:

Immobili	Soggetti beneficiari del contributo	Condizioni da rispettare
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale (lettera a)	Proprietari o usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari	

		201/2011, v. <i>infra</i>) doveva valere alla data dell'evento sismico
Unità immobiliari in locazione, comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa e adibite a residenza anagrafica del conduttore, comodatario o assegnatario (lettera b)	Proprietari o usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari	- unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011 (v. infra) - i requisiti indicati (concessione in locazione, comodato o assegnazione, nonché residenza anagrafica) dovevano valere alla data dell'evento sismico - il contratto di locazione è stato regolarmente registrato ai sensi del D.P.R. 131/1986 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro)
Unità immobiliari diverse dalle precedenti (lettera c) Ad esempio, unità immobiliari adibite a seconda abitazione	Proprietari o usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento o familiari che si sostituiscano ai proprietari	- unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011 (v. <i>infra</i>)
Strutture e parti comuni degli edifici (lettera d)	Proprietari o usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato	- edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011 (v. infra) - negli edifici era presente un'unità immobiliare di cui alle lettere a), b) e c). Tale requisito doveva valere alla data dell'evento sismico
beni mobili strumentali all'attività)	Titolari di attività produttive o chi (per legge, contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda) sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione	- viene prescritto il generico requisito "danneggiati dal sisma", invece del richiamo alle classi B, C, E del D.P.C.M. 5 maggio 2011 (v. infra) - il requisito di essere "adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali" doveva valere alla data dell'evento sismico

N.B. In carattere sottolineato sono indicate le condizioni relative all'entità del danno subito.

Il **comma 3 esclude la concessione dei contributi** per gli immobili oggetto di un ordine di demolizione o ripristino **impartito dal giudice penale**, se non previa **revoca** dello stesso da parte del giudice competente dell'esecuzione penale.

La disposizione, dunque, non esclude espressamente la concessione di contributi per gli immobili che siano oggetto di un ordine di demolizione impartito dall'autorità amministrativa. Peraltro, si ricorda che in base al comma 7 dell'articolo 12 l'erogazione dei contributi è comunque condizionata all'accoglimento dell'istanza di condono (e dunque all'assenza di ordini di demolizione, ancorché adottati dalla sola autorità amministrativa) nel caso sul bene oggetto di richiesta di contributo sia pendente una domanda di sanatoria.

L'ordine di demolizione in oggetto è impartito, secondo il testo del comma in esame:

• dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); la disposizione richiamata dal testo in esame

dispone in ordine all'autorizzazione per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

• e dall'articolo 31 del TU edilizia (v. infra).

In merito si ricorda che per le **demolizioni di immobili abusivi** il **TU sull'edilizia** (**DPR n. 380 del 2001**) prevede un sistema a **doppio binario** che vede la competenza:

- sia delle **autorità amministrative** (Comuni, Regioni e Prefetture) che procedono con le forme del procedimento amministrativo;
- che dell'autorità giudiziaria, in presenza della condanna definitiva del giudice penale per i reati di abusivismo edilizio (art. 31, comma 9, TU), ove la demolizione non sia stata ancora eseguita.

La vigilanza sul rispetto della normativa edilizia e il conseguente potere di imporre la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi è infatti ordinariamente affidata agli uffici comunali (art. 27 TU), con l'attribuzione di poteri suppletivi in capo alle regioni ed al prefetto, in caso di inadempimento dei comuni. In base all'art. 31 del TU edilizia, il dirigente comunale, a fronte di interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire (cioè interventi che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile) ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione.

Per gli stessi illeciti, l'art. 44 del TU prevede l'intervento e la condanna da parte del giudice penale che «con la sentenza di condanna...ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita».

In base al TU edilizia, dunque, l'ordine di demolizione per interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire può provenire tanto dall'autorità amministrativa quanto dal giudice penale; l'ordine ha ad oggetto le medesime condotte.

Disciplina dei contributi e delle relative domande di concessione (commi 4, 7 e 8)

Il **comma 4** dispone che il contributo è concesso **al netto di altri contributi pubblici** percepiti dall'interessato per le medesime finalità di quelli di cui al Capo II.

Le **domande di concessione** dei contributi contengono, secondo quanto disposto dal **comma 7**, la **dichiarazione**, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in ordine al **possesso dei requisiti** previsti e all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni.

Con il D.P.R. 445/2000 è stato adottato il testo unico in materia di documentazione amministrativa, dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. La dichiarazione sostitutiva di certificazione è un documento sottoscritto dall'interessato senza nessuna particolare formalità e presentato in sostituzione dei certificati: tali dichiarazioni possono riferirsi solo agli stati, qualità personali e fatti tassativamente elencati nell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è il documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, a sua diretta conoscenza e non ricompresi nell'elencazione dell'articolo 46: in questo caso l'atto deve essere sottoscritto con firma autenticata (articolo 47 del Testo unico). Per le amministrazioni procedenti è previsto l'obbligo di effettuare idonei controlli (a campione ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà (art. 71). L'art. 75 del testo unico disciplina le sanzioni amministrative a carico del dichiarante in caso di dichiarazioni non veritiere. Oltre alle conseguenze amministrative, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Il **comma 8** dispone che la **concessione del contributo** è **trascritta nei registri immobiliari**, su richiesta dei Commissari straordinari, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcuna altra formalità.

Ulteriori disposizioni (commi da 9 a 11)

Il **comma 9** reca disposizioni riguardanti deroghe alla disciplina delle **deliberazioni condominiali** al fine di rendere più agevoli le deliberazioni per gli interventi di recupero dei **condomini danneggiati dal terremoto**.

Il primo periodo **deroga**, così, alla disciplina delle **maggioranze assembleari** previste dal codice civile per i lavori sull'immobile condominiale che costituiscano innovazioni (art. 1120 e 1121) e altri interventi (art. 1136, quarto e quinto comma).

Per disporre tali interventi di recupero sarà sufficiente il voto favorevole della **maggioranza dei condomini** che comunque rappresenti **almeno la metà del valore dell'edificio** (500 millesimi) e gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno **un terzo del valore dell'edificio**.

L'art. 1120 c.c. prevede due diverse maggioranze per le innovazioni volte al miglioramento o all'uso più comodo della cosa comune: fermo restando la necessità della maggioranza degli intervenuti, è richiesto - in relazione alla tipologia di intervento – un numero di voti che rappresenti almeno due terzi (667 millesimi, primo comma) o la metà del valore dell'edificio (500 millesimi, secondo comma). L'art. 1121 c.c. riguarda le innovazioni che comportino una spesa molto gravosa o voluttuaria, che possono essere deliberate dalla maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno due terzi dei millesimi.

Per quanto riguarda la **deroga** all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile prevista dal comma in esame, il riferimento agli interventi ivi previsti sembra essere alle **riparazioni straordinarie di notevole entità.**

L'art. 1136, quinto comma, c.c. prevede la stessa maggioranza (un numero di voti che rappresenti la *maggioranza degli intervenuti e due terzi del valore dell'edificio*), oltre che per deliberare le innovazioni di cui all'art. 1120, primo comma, c.c., anche per l'installazione di impianti TV non centralizzati che comportino modifiche delle parti comuni (art. 1122-bis, c.c.).

Il **comma 10**, ferma restando l'esigenza di assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, prevede l'**esclusione dei contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi** per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, **dall'applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici** relativi a lavori, servizi e forniture.

Si tratta di una disposizione che **deroga all'art. 1, comma 2, lettera a), del** Codice dei contratti pubblici. Tale lettera, infatti, prevede l'applicazione delle norme del Codice anche, tra l'altro, all'aggiudicazione degli appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino lavori di genio civile di cui all'allegato I. Tra i lavori indicati nell'allegato I rientrano la costruzione completa o parziale di edifici.

Il **comma 11** prevede norme in materia di **selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi**. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano **iscritte nell'Anagrafe** antimafia degli esecutori di cui all'art. 16, in materia di legalità e trasparenza.

Si segnala, infine, che l'articolo in esame riproduce alcune delle disposizioni relative agli eventi sismici verificatisi in Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016 e collocate nell'art. 6 del D.L. n. 189 del 2016 nonché alcune delle corrispondenti disposizioni relative agli eventi sismici nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017 e collocate nell'art. 21 del D.L. n. 109 del 2018.

Articolo 11

(Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti)

La norma reca la disciplina degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, in base ai danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 e nel caso in cui ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio.

Si ricorda che l'<u>ordinanza n. 3274 del 2003</u> ha provveduto alla **classificazione sismica** dell'intero territorio nazionale in quattro zone a diversa pericolosità (a cui ha fatto seguito l'approvazione della mappa di pericolosità sismica di riferimento per il territorio nazionale operata con l'<u>ordinanza n. 3519/2006</u>).

In particolare, ai sensi del comma 1 tali contributi sono finalizzati a

a) riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o delocalizzare e assoggettare a trasformazione urbana gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili, limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, l'intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, asseverata da un tecnico abilitato. Si prevede, infine, che lo stesso intervento rispetti le disposizioni in termini di resistenza sismica di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 27 dicembre 2016, n. 477 (recante Definizione delle caratteristiche tecniche per la ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma del 2016).

Rispetto alle analoghe norme adottate dopo il sisma del Centro Italia costituisce una ulteriore finalità indicata quella di delocalizzare ed assoggettare a trasformazione urbana gli immobili indicati, invero già prevista invece con il c.d. D.L. Genova (art. 22 del D.L. 108 del 2018, come convertito).

Quanto alla trasformazione urbana, si ricorda qui solamente che l'articolo 120 del t.u. enti locali disciplina le società di trasformazione urbana (STU) costituite dai Comuni e dalle Città metropolitane, società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. La norma stabilisce, tra l'altro, che gli immobili interessati dall'intervento di trasformazione sono individuati con delibera del consiglio comunale. L'individuazione degli immobili equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per gli immobili non interessati da opere pubbliche.

b) riparare, ripristinare, demolire e ricostruire gli immobili "di interesse strategico", di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 e ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

Con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (sostitutivo del precedente D.M. 14 gennaio 2008) sono state aggiornate le **norme tecniche per le costruzioni**. In tale ambito sono classificati gli **interventi di miglioramento**, quali interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati delle norme tecniche medesime; **interventi di adeguamento** quali interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente. Il capitolo 7 delle norme tecniche è dedicato, tra l'altro, alla "progettazione per azioni sismiche". L'applicazione delle norme tecniche (in virtù dell'art. 1-bis del decreto-legge n. 39 del 2009, adottato in seguito al sisma del 2009 in Abruzzo), è divenuta obbligatoria dal 1° luglio 2009.

Il citato decreto 21 ottobre 2003 (Allegato 1) definisce, per quanto di competenza statale, le **tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale** per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché fornisce le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie.

c) riparare e ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso.

Le citate norme tecniche per le costruzioni prevedono che per i **beni di interesse culturale** in zone dichiarate a rischio sismico, ai sensi del comma 4 dell'art. 29 del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio, è in ogni caso possibile limitarsi ad interventi di miglioramento effettuando la relativa valutazione della sicurezza (§ 8.4 delle nuove norme tecniche).

Si ricorda, altresì, la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011, recante "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008".

Si ricorda, infine, che nel decreto-legge n. 189 del 2016, art. 7, (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) sono presenti disposizioni analoghe a quelle contenute nell'articolo in esame, così anche nell'art. 22 del D.L. Genova.

Articolo 12 (Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi)

L'articolo 12 disciplina la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi, prevedendo la unitaria presentazione, da parte dei soggetti legittimati, dell'istanza di concessione dei contributi ai Comuni colpiti dal sisma, e della richiesta del titolo abilitativo necessario per l'intervento progettato. Si rinvia a successivi atti del Commissario la definizione di modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle pratiche.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che, in materia di interventi di immediata esecuzione, **l'istanza di concessione** dei **contributi** sia presentata dai soggetti legittimati ai Comuni colpiti dagli eventi sismici, indicati nell'allegato 1 del decreto-legge, unitamente alla **richiesta del titolo abilitativo** necessario per la tipologia dell'intervento progettato.

I soggetti legittimati alla richiesta del contributo economico sono indicati dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge, alla cui scheda si rinvia.

La disposizione in esame elenca la seguente documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda, oltre a quella necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

a) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e in possesso dei requisiti di qualificazione degli operatori economici per servizi di architettura e di ingegneria (di cui all'articolo 17 del decreto-legge): questa deve attestare la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici e vi si allega l'eventuale scheda AeDES, se disponibile, o l'ordinanza di sgombero;

La c.d. <u>scheda AeDES</u> (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica) per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica, utilizzata per la prima volta in occasione del terremoto umbro-marchigiano del 1997, è stata oggetto di alcuni aggiornamenti a fronte di eventi successivi. È stata, quindi, utilizzata in occasione del terremoto in Abruzzo del 2009, formalmente allegata all'Ordinanza 3753 del 6 aprile quale strumento per censire gli edifici danneggiati dal sisma, e successivamente nel terremoto in Emilia del 2012. La scheda AeDES, già pubblicata nel D.P.C.M. del 5 maggio 2011, e quindi divenuta strumento di riferimento ufficiale per il rilevamento dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell'agibilità postsismica degli edifici ordinari, è stata aggiornata con il D.P.C.M. 8 luglio 2014, che contiene il relativo manuale di compilazione della suddetta scheda. Con il DPCM del 14 gennaio 2015 è stata inoltre approvata la nuova scheda GL-AeDES di valutazione di danno e agibilità post-sisma per edifici a struttura prefabbricata o di grande luce ed il relativo manuale operativo.

b) **progetto degli interventi proposti**, con l'indicazione delle attività di demolizione, ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti, riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto;

c) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione che ne attesti l'iscrizione all'Anagrafe di cui all'art. 16 del decreto-legge e il rispetto della normativa vigente in materia di antimafia.

Si ricorda che l'art. 10, comma 11, prevede che la selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe antimafia prevista dall'art. 16.

All'esito dell'istruttoria relativa agli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il **Comune** rilascia il **corrispondente titolo edilizio** (**comma 2**). I Comuni acquisiscono, verificano e, indi, trasmettono al Commissario straordinario la **documentazione prodotta ai fini della** concessione del contributo (**comma 3**).

La definizione del procedimento è assegnata, dal **comma 4,** al **Commissario straordinario** competente o a suo delegato, ed avviene con **decreto** nella misura accertata e ritenuta congrua. L'**erogazione** dei contributi - che è a valere sulle risorse della contabilità speciale intestata al Commissario - avviene sulla base di **stati di avanzamento lavori** relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.

Il **comma 5** prevede che il Commissario proceda con **cadenza mensile** - avvalendosi del Provveditorato alle opere pubbliche territorialmente competente - a **verifiche a campione** sugli interventi destinatari dei contributi (per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma dell'articolo in esame), previo sorteggio dei beneficiari. Le **verifiche** a campione devono comunque riguardare **almeno il 10 per cento dei contributi** complessivamente concessi. Tale attività è svolta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a valere sulle risorse (umane, finanziarie e strumentali) disponibile a legislazione vigente.

Qualora dalle verifiche emerga una carenza dei presupposti per la concessione ovvero una non corrispondenza degli interventi eseguiti rispetto a quelli per i quali è stato concesso il contributo, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi, provvedendo a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.

Il **comma 6** rinvia ad **atti del Commissario** la definizione di **modalità e termini** per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle pratiche, anche in via dematerializzata con l'utilizzo di piattaforme informatiche.

Si ricorda che l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge in esame stabilisce che per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo.

Il **comma 7** prevede la **sospensione** del procedimento per la concessione dei contributi **nelle more dell'esame delle istanze di sanatoria**; ne subordina l'**erogazione all'accoglimento dell'istanza** medesima.

Articolo 13 (Ricostruzione pubblica)

La disposizione reca norme sulla ricostruzione pubblica, demandando a provvedimenti del Commissario di disciplinare il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per gli interventi individuati. Con atti del Commissario si provvede a predisporre e approvare un piano con riferimento alle opere pubbliche e alle chiese ed edifici di culto, piani per il ripristino degli edifici scolastici dichiarati inagibili, un piano dei beni culturali e un piano di interventi sui dissesti idrogeologici. Il Commissario può individuare, con motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici di Ischia. Si dettano norme per le procedure di affidamento in base al codice dei contratti pubblici, prevedendosi poi l'erogazione in via diretta dei contributi e delle spese per l'assistenza alla popolazione, i cui criteri e modalità attuative sono demandati a provvedimenti del Commissario straordinario, adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Si dettano infine norme per il monitoraggio dei finanziamenti.

Il **comma 1** demanda a **provvedimenti dei Commissari straordinari** (rispettivamente, per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso e per la ricostruzione nei territori della Città metropolitana di Catania) la disciplina del finanziamento, nei limiti delle risorse della contabilità speciale, per i seguenti interventi:

- la demolizione e ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
- gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture;
- gli interventi sui beni del **patrimonio artistico e culturale**, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 12 del <u>d.lgs. 42/2004</u> (c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio), la verifica dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (c.d. interesse culturale), è effettuata, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, da parte dei competenti organi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo, al fine di assicurare uniformità di valutazione. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta. Per le cose di cui all'art. 10, comma 1, del Codice (vale a dire cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti), che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga a oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, vige la presunzione di interesse culturale – e le stesse sono sottoposte

pertanto alle disposizioni di tutela – fino a quando non sia stata effettuata la relativa verifica. In caso di accertamento positivo dell'interesse culturale, i beni continuano ad essere soggetti alle disposizioni di tutela, mentre, nel caso di verifica con esito negativo, vengono esclusi dall'applicazione di tale disciplina.

Tali interventi devono prevedere anche opere di **miglioramento sismico** finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei comuni dell'allegato 1.

Si segnala che i Comuni di cui all'allegato 1 sono i seguenti:

Provincia di Campobasso: Acquaviva Collecroce; Campomarino; Castelbottaccio; Castelmauro; Guardiafilera; Guglionesi; Larino; Lupara; Montecilfone; Montefalcone del Sannio; Montemitro; Montorio nei Frentani; Morrone del Sannio; Palata; Portocannone; Rotello; San Felice del Molise; San Giacomo degli Schiavoni; San Martino in Pensilis; Santa Croce di Magliano; Tavenna.

Provincia di Catania: Aci Bonaccorsi; Aci Catena; Aci Sant'Antonio; Acireale; Milo; Santa Venerina; Trecastagni; Viagrande; Zafferana Etnea.

Il finanziamento degli interventi avviene attraverso la concessione di **contributi** per la realizzazione degli interventi individuati a seguito della **ricognizione dei fabbisogni**, effettuata dal **Commissario straordinario competente**.

In base al **comma 2**, con l'indicata finalità di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, sempre con **atti del Commissario straordinario competente** si provvede a predisporre e approvare:

- a) un piano degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti; tale piano quantifica il danno prevedendo il relativo finanziamento nei limiti delle risorse disponibili in contabilità speciale;
- b) un piano di interventi finalizzati ad assicurare la funzionalità di servizi pubblici ed infrastrutture a valere sulle risorse disponibili in contabilità speciale;
- c) un piano dei beni culturali, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili in contabilità speciale; si prevede che siano a tal fine sentiti il MIBAC ovvero il competente assessorato della Regione Siciliana.
 - Si ricorda che con <u>direttiva MIBACT 23 aprile 2015</u> (GU n. 169 del 23 luglio 2015) di aggiornamento della direttiva 12 dicembre 2013 sono state definite le procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali. Ai sensi della stessa direttiva, la struttura operativa per il monitoraggio e il coordinamento delle attività necessarie a fronteggiare le situazioni emergenziali derivanti da calamità naturali è articolata in una Unità di coordinamento nazionale UCCN-MIBAC, che opera presso il Segretariato generale, e in Unità di coordinamento regionale UCCR-MIBAC, che operano presso i segretariati regionali del Ministero.

d) un piano di interventi sulle aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture, sentito il Commissario per il dissesto idrogeologico e nei limiti delle risorse disponibili in contabilità speciale.

L'articolo 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 ha disposto il subentro dei Presidenti delle Regioni, che agiscono quindi in qualità di Commissari straordinari delegati.

La norma ha previsto che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 91 citato, i Presidenti della regioni subentrino relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di **mitigazione del rischio idrogeologico** individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali. La previsione ha inoltre stabilito che i commissari straordinari attualmente in carica completino le operazioni finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Si segnala che è stata poi prevista la facoltà di **delega** a tali funzioni con la nomina di un **soggetto attuatore**. In particolare, il comma 2-ter della norma in parola ha previsto che per l'espletamento delle attività in parola, il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

Con riferimento alla Regione Molise, l'attività del Commissario straordinario delegato sono disponibili sulla relativa pagina web.

Con riferimento alla Regione Sicilia, è stato nominato il Commissario straordinario di governo nonché il soggetto attuatore, sulla cui attività si veda la relativa sezione del sito.

Il **comma 3** stabilisce che i **Commissari straordinari** individuano, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono **un'importanza essenziale** ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici. Tale individuazione può avvenire in sede di approvazione dei piani ovvero con apposito atto **da parte del Commissario competente**.

La realizzazione di tali interventi 'prioritari' costituisce - in base al dettato normativo - presupposto per l'applicazione della **procedura negoziata senza bando**.

L'art. 63, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al <u>decreto legislativo 18</u> aprile 2016, n. 50 disciplina la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, disponendo che, nei casi e nelle circostanze indicati nei commi da 2 a 5, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.

Si prevede, pertanto, che agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, per la ricostruzione, si applichino le norme riguardanti:

- il ricorso alla procedura negoziata senza bando, sulla base di un'adeguata motivazione, di cui all'art. 63, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016:
- l'individuazione, nell'ambito della predetta procedura, degli operatori economici da consultare e la selezione di almeno cinque operatori economici, di cui all'articolo 63, comma 6, del citato Codice.

Si ricorda che l'articolo 63, al comma 2, per gli appalti di lavori, forniture e servizi, consente l'utilizzo di tale procedura:

- a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta;
- b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale:
- c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.

Le ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 63 del Codice riproducono le corrispondenti lettere del paragrafo 2 dell'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, che è stata recepita dal Codice dei contratti pubblici. Nel considerando 80) della direttiva, si sottolinea che "solo in situazioni eccezionali in cui l'estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice in questione che non sono ad essa imputabili rende impossibile il ricorso a una procedura regolare anche entro termini ridotti, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero, entro i limiti di quanto strettamente necessario, avere la possibilità di aggiudicare appalti con procedura negoziata senza previa pubblicazione. Ciò potrebbe verificarsi quando calamità naturali richiedono interventi immediati".

Si ricorda infine che analoga disposizione è prevista, nell'ambito della normativa post sisma del Centro Italia, dall'art. 14 del <u>D.L. 189 del 2016</u>, comma 3-*bis*, come inserito dall'art. 5, comma 1, lettera b), del D.L. 8 del 2017.

La disposizione prevede quindi che per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del Codice dei contratti pubblici.

Richiamando il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, si stabilisce che l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad **almeno cinque**

operatori economici iscritti nell'**Anagrafe antimafia** richiamata all'articolo 16 del decreto-legge.

In base all'art. 30 del <u>D.L. 189 del 2016</u>, gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto da un'apposita Struttura di missione del Ministero dell'interno e denominato **Anagrafe antimafia degli esecutori**.

In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli **elenchi** tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'art. 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia.

L'art. 1 della <u>legge n. 190 del 2012</u>, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", individua al comma 53 determinate attività imprenditoriali a rischio di infiltrazione mafiosa, per le quali l'informazione antimafia liberatoria deve essere acquisita - ai sensi del comma 52 dello stesso art. 1 - a prescindere dalle soglie di valore dei contratti stabilite dal codice delle leggi antimafia, attraverso consultazione, anche in via telematica, di un apposito elenco, istituito presso ogni prefettura, di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, operanti nei medesimi settori imprenditoriali. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede, la quale effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

Con <u>d.P.C.M del 18 aprile 2013</u> sono state definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dei predetti elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.

I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una **commissione giudicatrice** costituita ai sensi dell'articolo 77 del Codice dei contratti pubblici (d. lgs. 50/2016).

Si ricorda che tale norma è stata novellata dalla lettera m) dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame, cui si rinvia.

Il **comma 4** incarica dell'espletamento delle **procedure di gara** le **regioni territorialmente competenti** e gli **enti locali** a tal fine individuati dalla regione stessa, relativamente agli **immobili di loro proprietà** e **previa specifica intesa**. La norma pone il limite delle risorse disponibili e prevede la **previa approvazione da parte dei Commissari straordinari competenti**, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse di contabilità speciale.

Il comma ricalca in larga parte quanto previsto, nell'ambito del <u>D.L. 189/2016</u> adottato dopo il sisma del Centro Italia, per la ricostruzione pubblica. L'art. 14, co 3-quater (inserito dall'art. 18-octies, comma 1, lett. b), del D.L. n. 8/2017 come convertito) prevede infatti che le regioni interessate dal sisma del centro Italia, ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché gli enti locali delle medesime regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa specifica intesa, 'quali

stazioni appaltanti', procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte del Presidente della regione, in qualità di vice commissario, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse della relativa contabilità speciale, all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà.

Si valuti l'opportunità di chiarire nel comma 4 che gli enti indicati procedono all'attività prevista in qualità di stazioni appaltanti.

Secondo il **comma 5**, i **Commissari** straordinari provvedono, con oneri a carico delle risorse di contabilità speciale di cui all'articolo 8, e nei limiti delle risorse disponibili, alla **diretta attuazione** degli interventi relativi agli **edifici pubblici di proprietà statale**, ripristinabili con miglioramento sismico.

In base al **comma 6**, i soggetti attuatori (di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge) oppure i Comuni interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario competente, sulla base delle **priorità** stabilite dai Commissari stessi e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali (di cui al comma 2, lettere a) e c) della norma in esame).

Ai fini della correttezza del testo, si segnala che il comma 2, lettera a), citato dal comma 6 in commento, non reca la dizione di "piano delle opere pubbliche", ma di "piano degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto".

Il **comma 7** consente ai **soggetti attuatori** e ai **comuni interessati** di procedere all'affidamento di incarichi, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, ad **uno o più degli operatori economici** indicati all'articolo 46 del Codice dei contratti pubblici (d. lgs. 50/2016). Si prevede che ciò avvenga in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario.

L'affidamento degli incarichi in questione è consentito solo in caso di **indisponibilità di personale** in possesso della necessaria professionalità.

L'art. 46 del Codice dei contratti pubblici reca norme in materia di operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Esso stabilisce che sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,

nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale; c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi; d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici indicati stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d); f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

Si ricorda che l'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fissa le soglie di rilevanza comunitaria in:

- a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III al Codice; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;
- c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;
- d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:

- a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;
- b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

La norma specifica che **restano ferme** le previsioni dell'articolo 24 del Codice dei contratti pubblici, in materia di progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici per i lavori pubblici.

Nel dettaglio, l'art. 24 del <u>D.Lgs 50/2016</u> prevede in particolare che le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del

procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:

- a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende, sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
- c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
- d) dai soggetti di cui all'articolo 46, che elenca gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
- Si ricorda che l'articolo 24 del codice è stato modificato dall'art. 1, co. 1, lettera b) del decreto-legge in esame.

Ai sensi del **comma 8**, i Commissari straordinari, previo esame dei progetti presentati dai soggetti attuatori o dai comuni interessati e verificata la congruità economica degli stessi, approvano definitivamente i **progetti esecutivi** ed adottano il **decreto di concessione del contributo**.

Si prevede l'erogazione in via diretta per i contributi previsti dalla disposizione in esame, nonché per le spese per l'assistenza alla popolazione (comma 9).

Il **monitoraggio** dei finanziamenti avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (**comma 10**).

Si ricorda che il citato d. lgs. reca l'attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche. Il decreto legislativo si applica a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009, e ai soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche (art. 1, comma 1). Il decreto introduce nuovi obblighi informativi, e opera anche un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all'autorità di vigilanza. E' prevista l'istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti all'intero processo realizzativo dell'opera, con obbligo, tra l'altro, di subordinare l'erogazione dei finanziamenti pubblici all'effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti. La definizione dei contenuti informativi minimi del sistema informativo in argomento è demandata ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 5), che è stato emanato in data 26 febbraio 2013 e pubblicato nella G.U. 5 marzo 2013, n. 54.

Si prevedono, nel dettaglio, disposizioni in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti, recando una serie di disposizioni su comunicazione dei dati, natura delle informazioni e definizione set informativo nonché modalità e regole di trasmissione dei dati. Sono contenute altresì

norme sui titolari delle banche dati, già esistenti, e sulla disponibilità dei dati, nonché sulla trasmissione dei dati di partenariato pubblico-privato.

Il decreto stabilisce che le amministrazioni provvedano a comunicare i dati, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 196/2009, denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche».

L'art. 4 del D.lgs. n. 229/2011 disciplina poi il definanziamento per mancato avvio dell'opera.

Le risorse destinate, rispettivamente, alla progettazione ed alla realizzazione delle opere pubbliche, sono unitariamente considerate, per ciascuna Amministrazione, come facenti parte di due fondi distinti, rispettivamente, denominati «Fondo progetti» e «Fondo opere».

Si segnala, infine, che il presente articolo reca disposizioni di contenuto analogo a quelle dell'art. 326 del decreto-legge n. 109 del 2018 ("Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze"), con riferimento agli eventi sismici nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017.

Articolo 14

(Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)

La disposizione individua i **soggetti attuatori degli interventi** per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, in materia di ricostruzione pubblica.

L'articolo reca quindi la seguente lista di soggetti attuatori:

- la Regione Molise;
- la Regione Siciliana;
- il Ministero per i beni e le attività culturali;
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- l'Agenzia del demanio;
- i Comuni di cui all'Allegato 1;
- il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture;
- la diocesi dei Comuni di cui all'allegato 1, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- le Province o Città metropolitane.

Rispetto alle previsioni in analoga materia adottate con riferimento ad eventi sismici (art. 15 del <u>decreto-legge n. 189 del 2016</u> oppure art. 27 del <u>decreto-legge n. 109 del 2018</u>), si segnala che la disposizione inserisce tra i soggetti attuatori per la ricostruzione pubblica le Province o Città metropolitane. Inoltre, il decreto-legge n. 109 del 2018 (riguardo al sisma di Ischia) annovera espressamente i soggetti gestori delle infrastrutture *viarie*; il decreto-legge n. 189 del 2016 (concernenti gli eventi sismici dell'Italia centrale) non annovera, invece, tali soggetti.

Si fa presente che i Comuni di cui all'allegato 1 sono i seguenti:

Provincia di Campobasso: Acquaviva Collecroce; Campomarino; Castelbottaccio; Castelmauro; Guardiafilera; Guglionesi; Larino; Lupara; Montecilfone; Montefalcone del Sannio; Montemitro; Montorio nei Frentani; Morrone del Sannio; Palata; Portocannone; Rotello; San Felice del Molise; San Giacomo degli Schiavoni; San Martino in Pensilis; Santa Croce di Magliano; Tavenna.

Provincia di Catania: Aci Bonaccorsi; Aci Catena; Aci Sant'Antonio; Acireale; Milo; Santa Venerina; Trecastagni; Viagrande; Zafferana Etnea.

Si ricorda che l'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fissa le soglie di rilevanza comunitaria in:

- a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità

- governative centrali indicate nell'allegato III al Codice; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;
- c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;
- d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:

- a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;
- b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

Articolo 15 (Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati)

L'articolo 15 prevede la possibilità di assegnare un contributo a privati in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici e di beni mobili registrati.

Il **comma 1** prevede la possibilità di assegnare un contributo in caso di distruzione o danneggiamento grave di:

- **beni mobili** presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici
- e di **beni mobili registrati**.

Si rinvia a **modalità e criteri** da definire con provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del decreto-legge, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, "nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico".

La norma in esame dispone si provveda nei **limiti delle risorse disponibili sulle contabilità speciali** intestate ai Commissari competenti per territorio, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica residente nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui al presente decretolegge. Si specifica che, in ogni caso, per i beni mobili **non registrati** può essere concesso solo un **contributo forfettario**.

Il **comma 2** dispone che le disposizioni del comma 1 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e, in particolare, dall'articolo 50 in materia di aiuti per calamità naturali.

Il **regolamento** (UE) 651/2014 dichiara alcune tipologie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE. Si ricorda che tali articoli disciplinano la materia degli aiuti di stato. In particolare, l'articolo 107 stabilisce che, salvo deroghe, sono incompatibili con il mercato interno gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, che falsifichino o minaccino di falsificare la concorrenza (par. 1). Tra le deroghe previste (al par. 2), quelle che riguardano gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali (par. 2 lett. b)). L'articolo 108 stabilisce per gli Stati membri un obbligo di notifica alla Commissione europea per tutti i progetti diretti ad istituire o a modificare aiuti di Stato. La Commissione provvede quindi ad esaminare tali progetti e ad autorizzarli (o non autorizzarli, in base ad una precisa procedura). Tuttavia, l'articolo 108 al par. 3 prevede che quest'ultima possa adottare regolamenti di esenzione per determinate categorie di aiuti di stato che possono essere considerati compatibili ex ante con il mercato interno e quindi non soggetti all'obbligo di notifica da parte degli Stati membri e alla previa

autorizzazione della Commissione europea. Tale dispensa deve essere stabilita dal Consiglio dell'Ue ai sensi dell'articolo 109 del TFUE, in base al quale il Consiglio adotta regolamenti sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE e stabilisce le categorie di aiuti dispensati dalla procedura di cui all'articolo 108, par. 3.

Il richiamato articolo 50 del regolamento (UE) di esenzione n. 651 reca disposizioni riguardanti gli aiuti destinati a ovviare i danni arrecati da determinate calamità naturali. Nello specifico dichiara compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, par.2, lett. b) ed esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, par. 3, gli aiuti di stato destinati ad ovviare i danni arrecati da terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale. Fissa inoltre alcune condizioni per la concessione dei suddetti aiuti (riconoscimento formale del carattere di calamità naturale dell'evento da parte delle autorità pubbliche dello Stato membro ed esistenza di un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa). Prevede quindi che i regimi di aiuti siano adottati entro tre anni dal verificarsi della calamità e che gli aiuti relativi a tali regimi siano concessi entro quattro anni dall'evento calamitoso. Specifica poi le tipologie di costi ammissibili, che sono i costi dei danni subiti a causa dell'evento. Tali danni sono distinti in danni materiali (ad esempio ad immobili, attrezzature, macchinari) e perdita di reddito totale o parziale da parte dell'impresa, per un periodo massimo di 6 mesi dalla data dell'evento. In entrambi i casi l'articolo provvede a fissare le modalità di calcolo ai fini della quantificazione dei danni. Infine, sancisce una copertura massima per l'aiuto e per tutti gli altri pagamenti ricevuti a seguito dei danni (non oltre il 100% dei costi ammissibili).

Sebbene il richiamo al regolamento UE comporti la valenza dei requisiti ivi previsti, sul piano della formulazione letterale del testo si valuti di specificare, anche per l'assegnazione di contributi in caso di distruzione o danneggiamento di beni mobili registrati, la necessità del nesso di causalità tra il danno e l'evento sismico in oggetto.

Si segnala infine che disposizioni di contenuto analogo sono recate dall'art. 28 del D.L. n. 109 del 2018. Tale articolo reca, però, contributi ai privati e "alle attività produttive" per i beni mobili danneggiati dal sisma del 2017 nei comuni dell'Isola di Ischia.

Articolo 16 (Legalità e trasparenza)

L'articolo 16 dispone circa l'applicazione delle disposizioni adottate in relazione agli eventi sismici nel Centro Italia in materia di **legalità e trasparenza**, estendendola alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nella Provincia di Campobasso e nella città metropolitana di Catania nel corso del 2018.

Le disposizioni in oggetto concernono il presidio di legalità introdotto per la ricostruzione del Centro Italia, con l'obbligo di iscrizione ad una specifica Anagrafe per le imprese che intendano realizzare gli interventi di ricostruzione.

Il **comma 1** dispone l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 (adottato in relazione agli eventi sismici nel Centro Italia) in materia di legalità e trasparenza.

La finalità viene individuata nello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla **prevenzione** ed al **contrasto** delle **infiltrazioni della criminalità organizzata** sia nell'affidamento sia nell'esecuzione dei **contratti pubblici e privati** con **contribuzione pubblica**, che abbiano ad oggetto lavori, servizi e forniture per la ricostruzione nei Comuni colpiti (quelli indicati nell'allegato I che correda il provvedimento in esame).

A tal fine, i Commissari si avvalgono della Struttura e dell'Anagrafe di cui all'articolo 30 del citato decreto-legge n. 189, e più in generale applicano le disposizioni ivi previste.

L'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 ha istituito un'apposita **Struttura di missione**, presso il Ministero dell'Interno, preposta al coordinamento delle attività volte alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori di ricostruzione a seguito degli eventi sismici dell'Italia centrale.

Il medesimo articolo 30 del decreto-legge n. 189 reca poi la disciplina della cosiddetta **Anagrafe antimafia degli esecutori**, creata al fine di assicurare che gli operatori economici che intendono partecipare gli interventi di ricostruzione non siano soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Più nel dettaglio, l'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 (convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016 ed oggetto di successive novelle) ha previsto, con le medesime finalità indicate nella norma qui in esame, l'istituzione, nell'ambito del Ministero dell'interno, di una apposita **Struttura di missione** diretta da un prefetto collocato all'uopo a disposizione.

La Struttura - in deroga agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (cd. Codice delle leggi antimafia) - è competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio, da parte della stessa Struttura, dell'informazione antimafia per i contratti indicati di qualunque valore o importo e assicura, con competenza funzionale

ed esclusiva, il coordinamento in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle Province interessate dagli eventi sismici, in base alla norma istitutiva.

In materia di **Anagrafe Antimafia**, rileva la previsione - posta dall'articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 - che costituisca condizione necessaria per l'iscrizione nell'Anagrafe la conclusione con esito liberatorio delle verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del cd. Codice delle leggi antimafia (di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011), eseguite per contratti, subappalti o subcontratti di qualsiasi importo o valore connessi agli interventi. Tali verifiche, ai sensi del comma 2 dell'articolo 30, sono effettuate dalla citata Struttura di missione, competente, come detto, a rilasciare l'informazione antimafia.

In estrema sintesi, le disposizioni del Codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 prevedono che determinati soggetti (tra i quali enti pubblici, stazioni appaltanti, società in controllo pubblico) conseguano l'informazione antimafia mediante consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia istituita presso il Ministero dell'interno.

L'articolo 30, comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 (come successivamente novellato, dal decreto-legge n. 8 del 2017) prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, sia costituita un'apposita sezione specializzata del comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (nuovo codice degli appalti), con compiti di monitoraggio, nei Comuni indicati, delle verifiche finalizzate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività di ricostruzione.

Siffatta sezione è composta da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, del Dipartimento della programmazione economica e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, dell'Avvocatura dello Stato, della Procura generale della Corte dei conti, nonché dal Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione o suo delegato.

In base al comma 6 della norma, gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, devono essere iscritti, a domanda, in un **apposito elenco**, tenuto dalla Struttura e denominato **Anagrafe antimafia degli esecutori**. Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio.

Con il decreto-legge n. 8 del 2017 si è intervenuti in ordine al cosiddetto presidio di legalità rafforzato, prevedendo che:

- tutti gli operatori economici interessati siano comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe;
- resta ferma la necessità del rispetto dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 (cosiddetto Codice degli appalti) oltre al rispetto degli ulteriori requisiti eventualmente previsti dal bando di gara o dalla lettera di invito.

Sono state altresì introdotte alcune disposizioni volte a ridurre i tempi necessari per i controlli, prevedendosi che:

- qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute;
- a tal fine, si prevede che le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri.

Il comma 7 dell'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 (anch'esso novellato dal decreto-legge n. 8 del 2017) ha ampliato la sfera dell'iscrizione di diritto all'Anagrafe, segnatamente prevedendosi che siano **iscritti di diritto** nell'Anagrafe gli operatori economici che risultino iscritti - non solo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 189, come originariamente previsto dal decreto medesimo - bensì anche 'in data successiva', in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, previa presentazione della relativa domanda.

La normativa indica (comma 8 dell'articolo 30 citato) i dati riportati nell'Anagrafe, quali:

- a) i dati concernenti i contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati, con indicazione del relativo oggetto, del termine di durata, ove previsto, e dell'importo;
- b) le modifiche eventualmente intervenute nell'assetto societario o gestionale;
- c) le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese o società, anche fiduciarie;
- d) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le violazioni delle regole sul tracciamento finanziario o sul monitoraggio finanziario;
- e) le eventuali penalità applicate all'operatore economico per le violazioni delle norme di capitolato ovvero delle disposizioni relative alla trasparenza delle attività di cantiere definite dalla Struttura in conformità alle linee guida del comitato.

Sono previste norme per favorire la tempestività delle verifiche, con le risorse strumentali allocate presso la Struttura e un regime di accessibilità dei dati dalla Direzione investigativa Antimafia e dall'Autorità nazionale anticorruzione.

L'iscrizione nell'Anagrafe ha validità di dodici mesi ed è rinnovabile alla scadenza, su iniziativa dell'operatore economico interessato, previo aggiornamento delle verifiche antimafia. L'iscrizione tiene luogo delle verifiche antimafia anche per gli eventuali ulteriori contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati durante il periodo di validità dell'iscrizione medesima.

Nei casi in cui la cancellazione dall'Anagrafe riguarda un operatore economico titolare di un contratto, di un subappalto o di un subcontratto in corso di esecuzione, la Struttura ne dà immediata notizia al committente, pubblico o privato, ai fini dell'attivazione della clausola automatica di risoluzione. L'obbligo di comunicazione delle modificazioni degli assetti societari o gestionali previsto dalla normativa è assolto mediante comunicazione al prefetto responsabile della Struttura.

Ai contratti, subappalti e subcontratti relativi agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, si applicano le disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti, prevedendosi poi, per la realizzazione di interventi pubblici di particolare rilievo, la

possibile sottoposizione di tali interventi alle disposizioni in materia di monitoraggio finanziario indicate, risultando comunque sempre competente all'applicazione delle eventuali sanzioni il prefetto responsabile della Struttura.

L'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede poi (comma 14) che in caso di fallimento o di liquidazione coatta dell'affidatario di lavori, servizi o forniture nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa indicata, il contratto di appalto si intende risolto di diritto e la Struttura dispone l'esclusione dell'impresa dall'Anagrafe.

La stessa disposizione si applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario; in tali ipotesi, i contratti e accordi diretti a realizzare il trasferimento sono nulli relativamente al contratto di appalto per affidamento di lavori, servizi o forniture di cui sopra.

Inoltre, si stabilisce, tenuto conto del fatto che gli interventi e le iniziative per il risanamento ambientale delle aree ricomprese nei siti di interesse nazionale nonché delle aree di rilevante interesse nazionale indicate comportano di regola l'esecuzione delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, che le stazioni appaltanti possono prevedere che la partecipazione alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture connessi ad interventi per il risanamento ambientale delle medesime aree e la sottoscrizione di contratti e subcontratti per la relativa esecuzione siano riservate ai soli operatori economici iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 1, comma 52 della legge n. 190 del 2012.

L'articolo 2-bis, comma 33, del decreto-legge n. 148 del 2017 ha disposto la istituzione - entro l'Anagrafe antimafia degli esecutori - di una sezione speciale, in cui confluisca l'elenco degli operatori economici impegnati nell'attività di riparazione e di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 nel Comune dell'Aquila e nei Comuni del cratere.

Il **comma 2** dispone in ordine alla copertura degli **oneri finanziari**, relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione.

Tali oneri sono quantificati per il biennio 2019-2020, in 1 milione di euro annui.

Tali risorse sono attinte, per ciascun anno, per metà sull'apposita contabilità speciale intestata a ciascun Commissario straordinario cui sono destinate le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici (ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016), per l'altra metà sulle analoghe postazioni previste dall'articolo 8 del presente provvedimento a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario per la ricostruzione nei territori del Catanese.

Il **comma 3** prevede che agli **atti di competenza dei Commissari** straordinari si applicano le disposizioni in materia di **trasparenza e** di **pubblicità** degli atti dettate dall'articolo 36 del decreto-legge n. 189 del 2016.

L'articolo 36 del decreto-legge n. 189 del 2016 dispone che tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e designazioni di collaboratori e consulenti, alla predisposizione dell'elenco speciale dei professionisti abilitati, nonché alle relative

iscrizioni ed esclusioni, alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere ed alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata (ove non considerati riservati o secretati ai sensi del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016), siano pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale del commissariato straordinario, nella sezione «Amministrazione trasparente» e siano soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 (di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Si ricorda peraltro che la lettera c) dell'articolo 1, co. 1, del decreto-legge in esame sopprime il secondo, il terzo e il quarto periodo dell'articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici al fine di escludere la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di affidamento dei contratti pubblici (cd. pubblicità che produce effetti legali). Si fa rinvio alla relativa scheda di lettura.

Articolo 17

(Qualificazione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria)

L'articolo 17 reca disposizioni in ordine alla qualificazione degli operatori economici per l'affidamento di servizi di architettura e di ingegneria. Si fissano i requisiti per l'affidamento di incarichi sia di progettazione, sia di direzione dei lavori, funzionali alla ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici.

Il **comma 1** individua i soggetti cui possono essere affidati dai privati gli **incarichi di progettazione e direzione dei lavori**, richiamandosi all'articolo 46 del Codice dei contratti pubblici e ponendo **condizioni aggiuntive**. **Ulteriori condizioni** sono poste dal **comma 2** per i soli incarichi di **direzione dei lavori**.

Il Codice dei contratti pubblici, articolo 3, comma 1, lettera *p*), definisce operatore economico una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

L' articolo 46 del medesimo Codice - richiamato dalla disposizione in esame - ammette a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria le seguenti categorie di soggetti:

- i prestatori di servizi di ingegneria e architettura, intendendo con ciò professionisti singoli, associati, società tra professionisti, società di ingegneria, consorzi, i GEIE (Gruppi Europei di Interesse Economico), i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti. Tra questi servizi rientrano anche attività tecnico-amministrative, studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici (per questi ultimi interventi, sono ammessi i restauratori qualificati di beni culturali);
- le società di professionisti, vale a dire le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi, nelle forme delle società di persone ovvero nella forma di società cooperativa, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- società di ingegneria, ossia società di capitali che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV (*Common Procurement Vocabulary*) stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

- raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui sopra;
- consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e di architettura.

I **requisiti ulteriori** indicati dal **comma 1** in esame consistono nel:

- possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità;
- e nel non avere violato **norme contributive e previdenziali** ostative al rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

In proposito, si rileva che la nozione di adeguati livelli di affidabilità e professionalità non risulta individuare parametri di riferimento, né i soggetti titolati a valutare il possesso o meno del requisito per l'affidamento degli incarichi.

Il DURC, entrato in vigore il 2 gennaio 2006, è un certificato che attesta contestualmente la regolarità contributiva di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili. Le imprese, le aziende e le società ne hanno bisogno per partecipare a gare di appalto e subappalto di lavori pubblici. È necessario anche per stipulare contratti, stati di avanzamento lavori, per le liquidazioni finali e altro ancora. Il DURC ha una validità di 120 giorni.

Il **comma 2** vieta l'affidamento della **direzione dei lavori** a chi ricopra o abbia **ricoperto nei tre anni precedenti** le funzioni di legale rappresentante, titolare, socio ovvero direttore tecnico, nelle imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, **anche in subappalto** (dunque, non solo con l'impresa che vince la selezione).

Costituiscono cause di impedimento al ruolo di Direttore lavori, inoltre, i rapporti familiari e personali, in corso o avuti negli ultimi tre anni; ai sensi del comma, si tratta dei rapporti di coniugio, di parentela, di affinità, ovvero di rapporti rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 76/2016 ("Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze") con il titolare o con chiunque rivesta cariche societarie nelle società partecipanti alla selezione.

L'assenza di rapporti vietati è dichiarata dal direttore mediante autocertificazione al committente, della quale si trasmette **copia al Commissario**. È contemplata la possibilità di controlli - anche a campione - sulla veridicità delle suddette dichiarazioni, che saranno effettuati dai Commissari straordinari.

Il **comma 3** disciplina l'entità dei contributi per le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata. Il contributo - che è a carico dei **Commissari** - risulta stabilito in percentuale con i **limiti massimi**:

• per i lavori di importo inferiore a 500mila euro, la percentuale potrà arrivare fino al 12,5%;

- per i lavori di importo compreso tra 500mila euro e due milioni di euro, il limite massimo è fissato al 10%;
- per importi oltre i due milioni di euro, il limite massimo è del 7,5%.

Le suddette percentuali dei contributi sono al **netto di Iva e contributi previdenziali**.

Si fa riferimento a una graduazione che tenga conto della tipologia di prestazione tecnica e dell'importo dei lavori. L'individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi sono rinviate a provvedimenti dei Commissari.

Per le due fasce di importi inferiori a due milioni di euro, la norma esplicita che i contributi resteranno comunque nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al presente decreto-legge.

Inoltre, il comma in esame prevede la possibilità di contributi aggiuntivi per le sole **indagini e prestazioni specialistiche**, **nella misura massima del 2,5%** (di cui lo 0,5% per l'analisi di risposta sismica locale), di nuovo al netto di IVA e contributi previdenziali, mediante appositi provvedimenti dei Commissari.

Il **comma 4** verte sulle assunzioni degli incarichi per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali. Il comma assegna a futuri provvedimenti commissariali il compito di fissare una **soglia massima di assunzione degli incarichi e di importo complessivo** degli stessi. La soglia massima sarà determinata tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai soggetti di cui al comma 1 nella qualificazione.

Il **comma 5** riguarda la procedura per l'**affidamento degli incarichi di progettazione per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria.** Esso prevede che le procedure per l'affidamento di tali incarichi di siano esperite mediante negoziazione, previa consultazione con almeno **dieci** professionisti. Si utilizza il **criterio di aggiudicazione del minor prezzo,** con le modalità previste dal Codice dei contratti pubblici, articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter (v. supra, la scheda sull'art. 1, co. 1, lett. t) del presente decreto-legge per le novità riguardanti taluni aspetti di tale criterio di aggiudicazione).

Gli oneri connessi all'affidamento degli incarichi di progettazione saranno a carico delle risorse della contabilità speciale (di cui all'art. 8 del presente decreto-legge, cui si rinvia), ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, quando previsti, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo.

L'art. 23, comma 11, del Codice dei contratti pubblici stabilisce che gli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei

piani di sicurezza e di coordinamento, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso progettista esterno.

Peraltro, l'art. 1, comma 1, lett. *a*), del **decreto-legge in esame** inserisce una nuova disposizione la quale stabilisce che le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici sono comprese tra le spese tecniche del quadro economico di ciascun intervento (v. *supra* la relativa scheda).

Quanto all'articolo 35 del Codice concernente le soglie di rilevanza comunitaria si rinvia alla scheda dell'art. 1, comma 1, lett. e) del presente decreto-legge.

Si segnala, infine, che il presente articolo reca disposizioni di contenuto analogo a quelle dell'art. 30 del decreto-legge n. 109 del 2018 ("Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze"), con riferimento agli eventi sismici nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017. Precedentemente, l'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 ha dettato norme sulla qualificazione dei professionisti con riferimento agli eventi sismici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, a far data dal 24 agosto 2016.

Articolo 18 (Struttura dei Commissari straordinari)

L'articolo 18 pone a disposizione dei Commissari una struttura di personale, delineandone la composizione e disciplinandone il trattamento economico e giuridico.

Il comma 1 stabilisce la piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile del Commissario straordinario in relazione alle risorse assegnate. Ed attribuisce ai Commissari il potere di disciplinare, mediante propri atti, l'articolazione interna della struttura in questione.

Il **comma 2** riguarda in particolare le dotazioni di personale delle nuove strutture di cui i Commissari si avvarranno.

La struttura (le cui risorse sono entro i limiti della contabilità speciale disciplinata dall'articolo 3 del decreto-legge) è alle dirette dipendenze del singolo Commissario.

Riguardo la **dotazione di personale** di ciascuna struttura, è previsto un contingente di un massimo di:

- ✓ 5 unità (di cui 1 unità dirigenziale di livello non generale) per l'emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito i Comuni della Provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018 (delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018);
- ✓ 10 unità (di cui 2 unità dirigenziale di livello non generale) per l'emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito alcuni Comuni del Catanese il 26 dicembre 2018 (delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018).

Tale personale è scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001⁶ - con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche.

⁶ Secondo l'articolo 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 riguardante l'organizzazione del Governo.

Peraltro, possono essere scelti anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione - beninteso, non quali unità aggiuntive bensì entro il limite numerico massimo del contingente di personale di ciascuna struttura.

Più in particolare, possono essere scelti, anche se non dipendenti della pubblica amministrazione: 1 esperto o consulente, per l'emergenza di Campobasso; 3 esperti o consulenti, per l'emergenza del Catanese. Essi debbono detenere una "comprovata esperienza". Il loro compenso è determinato con provvedimento del Commissario, comunque non superiore a 48.000 annui.

Tale scelta può avvenire in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (si valuti l'opportunità di chiarire quale comma sia derogabile di quest'ultimo articolo citato) il quale ha per oggetto la gestione delle risorse umane da parte delle pubbliche amministrazioni.

Tra le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 165/2001, alle quali dunque il Commissario potrà derogare nella nomina degli esperti, vi sono la previsione, al suo comma 6, che per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possano conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione purché sussistano determinati presupposti di legittimità (indicati nel comma stesso) e, al comma 6-bis, che le amministrazioni pubbliche disciplinino e rendano pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

Aggiunge il medesimo comma 2 che il personale della struttura fruisca del **trattamento economico accessorio** corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri (nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore).

Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Quanto agli esperti o consulenti, il loro compenso è definito con provvedimento del Commissario straordinario.

Il **comma 3** definisce la posizione del personale dipendente di pubbliche amministrazioni, chiamato ad entrare nella struttura alle dirette dipendenze del Commissario.

Il personale appartenente alla struttura alle dipendenze del Commissario è posto in posizione di comando, o di distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico fondamentale spettante presso l'amministrazione di appartenenza.

Il **trattamento economico** fondamentale ed accessorio di tale personale pubblico della struttura commissariale è **anticipato dalle amministrazioni di provenienza** e corrisposto secondo le seguenti modalità:

✓ le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le università

provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione (qualora quest'ultima risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza);

- ✓ per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali innanzi ricordate, il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario straordinario:
- ✓ ogni altro emolumento accessorio è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario (il quale provvede direttamente oppure mediante apposita convenzione con l'amministrazione di provenienza "ovvero con altra amministrazione dello Stato od ente locale").

Il **comma 4** autorizza i Commissari straordinari ad alcune **ulteriori corresponsioni**, beninteso nel limite della disponibilità della contabilità speciale loro intestata.

Sono corresponsioni destinate al personale della struttura commissariale, dipendente di pubbliche amministrazioni, direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 6 del presente decreto-legge.

Più in dettaglio, i Commissari possono (con uno o più provvedimenti) corrispondere:

- ✓ al personale non dirigenziale: compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo n. 66 del 2003 ("Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro");
- ✓ al personale dirigenziale: un incremento del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione, commisurato ai giorni di effettivo impiego.

Il **comma 5** dispone che la struttura commissariale cessi alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario.

Il **comma 6** infine quantifica gli oneri di spesa, nel limite massimo di complessivi:

642.000 euro per l'anno 2019; 700.000 euro per l'anno 2020; 700.000 euro per l'anno 2021. Di tali risorse (tutte a valere sulla contabilità speciale commissariale), il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Catania riceve: 428.000 euro per l'anno 2019; 466.500 euro annui per il 2020 e 2021.

Il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso riceve: 214.000 euro per l'anno 2019; 233.500 annui per il 2020 e il 2021.

Articolo 19 (Interventi volti alla ripresa economica)

L'articolo in esame prevede per il 2019 e il 2020 la concessione di un contributo ad alcune categorie di imprese, insediate in alcuni comuni ricadenti nella città metropolitana di Catania, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei tre mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.

In particolare, il **comma 1** concede **contributi**, nel limite complessivo massimo di **2 milioni** di euro per il 2019 e di **2 milioni** di euro per il 2020, alle imprese del settore **turistico**, dei servizi connessi, dei **pubblici esercizi** e del **commercio** e **artigianato**, nonché alle imprese che svolgono attività **agrituristica**, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, **insediate da almeno dodici mesi antecedenti gli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018 nei comuni di cui all'allegato I ricadenti nella città metropolitana di Catania** (Aci Bonaccorsi; Aci Catena; Aci Sant'Antonio; Acireale; Milo; Santa Venerina; Trecastagni; Viagrande; Zafferana Etnea), a condizione che le stesse abbiano registrato, nei **tre mesi successivi** agli eventi, una **riduzione del fatturato annuo** in misura **non inferiore** al **30 per cento** rispetto a quello calcolato sulla **media** del medesimo periodo del **triennio precedente**.

Il decremento del fatturato può essere dimostrato mediante **dichiarazione** sostitutiva da parte dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000, accompagnata dall'**estratto autentico** delle pertinenti **scritture contabili** attinenti ai periodi di riferimento.

Il **comma 2** demanda a un provvedimento del **Commissario** straordinario competente, da adottare nel rispetto del suddetto limite massimo di spesa, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, la definizione dei criteri, delle procedure, delle modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse tra i comuni interessati.

Come prevede il **comma 3**, i contributi sono erogati ai sensi dell'<u>articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014</u>, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ovvero ai sensi del <u>regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013</u>, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

L'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 stabilisce che i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108,

paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

Gli aiuti sono concessi alle seguenti condizioni: le autorità pubbliche competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell'evento; ed esiste un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa.

I regimi di aiuti connessi a una determinata calamità naturale sono adottati nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Gli aiuti relativi a tali regimi sono concessi entro quattro anni dal verificarsi dell'evento.

I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente o da un'impresa di assicurazione. Tra i danni possono figurare i danni materiali ad attivi (ad esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento. Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità. La perdita di reddito è calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita (utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi allo stabilimento colpito dalla calamità naturale) confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al verificarsi dell'evento con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi della calamità (escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario) e calcolata per lo stesso semestre dell'anno. Il danno viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario.

L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100 % dei costi ammissibili.

Il **comma 4** prevede che agli oneri derivanti dall'articolo in esame si provvede a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 8 (alla cui scheda di lettura si rinvia)

Articolo 20 (Sospensione di termini)

L'articolo 20 prevede la sospensione fino a tutto l'anno di imposta 2020 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni di cui all'allegato 1, colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato territori della provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania.

Il comma 1 esclude dalla base imponibile a fini IRPEF e IRES, nonché dal calcolo dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), i redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero (ubicati nelle zone colpite dal sisma di cui all'allegato 1), comunque adottate entro il 30 giugno 2019, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque non oltre l'anno di imposta 2020.

Gli stessi immobili sono inoltre esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) a partire dalla rata scadente successivamente alla data del verificarsi degli eventi sismici (di cui alle delibere richiamate dall'art. 6 del decreto-legge) e fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità, comunque non oltre l'anno di imposta 2020.

Per usufruire delle esenzioni previste dal comma in commento il contribuente può dichiarare, entro il 31 dicembre 2019, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato al comune, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al secondo periodo.

Il **comma 2** quantifica (in 1,85 milioni di euro per il 2019 e 2,178 milioni di euro per il 2020 e 0,19 milioni per il 2021) gli **oneri** connessi, rinviando all'articolo 29 per le disposizioni di copertura degli stessi.

L'imposta municipale propria (IMU) si applica al possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di *leasing*.

Il **tributo per i servizi indivisibili** (TASI) si applica al possesso o alla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati - ad eccezione dell'abitazione principale diversa da quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - e di aree edificabili, mentre sono esclusi i terreni agricoli.

La TASI è dovuta dal titolare del diritto reale e, nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso da quest'ultimo, anche dall'occupante (nella misura, stabilita dal comune, compresa tra il 10% e il 30% dell'imposta complessivamente dovuta).

Il comma 3 prevede la sospensione dei termini di pagamento delle fatture relative alle utenze localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici, come individuati negli dall'allegato 1, per il periodo che intercorre tra l'ordinanza di inagibilità ovvero di sgombero e la revoca delle stesse.

In particolare, la norma demanda all'Autorità di regolazione competente, con propri provvedimenti di introdurre, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua, del gas, e della telefonia, norme per la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo. L'Autorità individua, contestualmente, anche le modalità per la copertura dell'onere derivante da tali agevolazioni, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

I provvedimenti sono adottati entro **30 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Si ricorda che l'**Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente** (ARERA, ex Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - AEEGSI, originariamente Autorità per l'energia elettrica e il gas - AEEG) ha assunto funzioni di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas, nonché del sistema idrico e dei rifiuti. Sulla composizione e le funzioni dell'ARERA si veda in proposito la pagina sul sito internet della Camera dedicata al decreto-legge n. 30 del 2018, recante norme finalizzate ad assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità. Quanto alla sospensione del pagamento delle utenze per energia elettrica, acqua e gas in occasione degli eventi sismici del centro Italia a far data dal 24 agosto 2016, si veda la pagina internet sul sito ARERA (delibere 810/2016/R/com, 252/2017/R/com e 587/2018/R/com). Si ricorda, inoltre, che una norma analoga a quella in esame è stata adottata in occasione sisma del 2012 in Emilia Romagna (articolo 8, comma 2 del decreto-legge n. 74 del 2012); ai sensi di tale disposizione, l'AEEGSI è intervenuta con delibera 6/2013/R/com del 16 gennaio 2013. Precedentemente, con riguardo al sisma del 2009 in Abruzzo, l'AEEGSI è intervenuta con delibera ARG/com 185/09 del 1° dicembre 2009.

Quanto ai **servizi di telefonia**, si veda la pagina internet sul sito dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (**AGCOM**) sulle disposizioni in materia di sospensione delle fatture, nonché di agevolazioni, anche tariffarie, in favore degli utenti interessati (in particolare delibere nn. 66/17/CONS e 36/17/CONS).

Il **comma 4** autorizza il Commissario straordinario competente ad erogare ai comuni, colpiti dagli eventi sismici in oggetto, una **compensazione della perdita del gettito della TARI** fino ad un massimo di 500.000 euro per l'anno 2019, da erogare nel 2020, e fino a un massimo complessivamente di 500.000 euro per il

medesimo anno 2020. In particolare, la norma in esame mira a sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo (articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013) o di TARI-corrispettivo (art. 1, comma 667-668 della stessa legge), al fine di garantire continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Gli importi concessi ai comuni a compensazione sono erogati **a valere sulle risorse della contabilità speciale** intestata ai commissari straordinari, istituita ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto-legge.

La legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, commi da 639 a 668) disciplina l'applicazione della **tassa sui rifiuti** – **TARI** e ne individua il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES (che viene contestualmente abrogata). La TARI è - ai sensi del precedente comma 432 – una articolazione, insieme alla TASI, della componente servizi della nuova Imposta unica comunale - IUC.

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In via provvisoria, la base imponibile da assoggettare a tassazione è individuata nella superficie calpestabile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI. Per l'applicazione della TARI sono confermate le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente **natura corrispettiva**, in luogo della TARI, anche tenendo conto dei criteri determinati per il citato metodo normalizzato. La tariffa così determinata è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (comma 668).

Si segnala che misure di esenzione dall'applicazione della Tasi, sono disposte: per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, dall'art. 1, comma 448, della legge n. 190 del 2014; per gli immobili ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici dell'Italia centrale, dall'art. 48, comma 16, del D.L. n. 189 del 2016; per quelli ricadenti nel Comune di Genova, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero a seguito crollo del ponte "Morandi" del 14 agosto 2018, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 28 settembre 2018, n. 109.

Capo III

Disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017

Articolo 21

(Contributo straordinario per il Comune dell'Aquila e ulteriori provvidenze per i comuni del cratere e fuori cratere)

L'articolo 21 prevede, per il 2019, uno contributo straordinario di 10 milioni a favore del Comune dell'Aquila e un contributo di 500.000 euro a favore dell'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere e fuori cratere.

In particolare, la **lettera a**), con una novella all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, assegna un ulteriore contributo straordinario dell'importo complessivo di 10 milioni di euro, per l'anno 2019, in favore del Comune de L'Aquila, finalizzato alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009.

L'articolo 3, qui oggetto di novella, ha previsto ai commi 1 e 2 l'assegnazione di un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009 nell'Aquilano.

In particolare, il comma 1 della norma novellata prevedeva già l'assegnazione in favore del Comune dell'Aquila di un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate complessivamente: per l'anno 2018, di 10 milioni di euro (art. 1, comma 709, Legge di bilancio 2018 - L. n. 205 del 2017), per l'anno 2017, di 12 milioni di euro (art. 14, comma 7, lett. a), del D.L. n. 244 del 2016) e per l'anno 2016, di 16 milioni di euro.

In base alla norma, il contributo straordinario assegnato al Comune dell'Aquila viene destinato, per quanto concerne le maggiori spese, per: esigenze dell'Ufficio tecnico; esigenze del settore sociale e della scuola dell'obbligo ivi compresi gli asili nido; esigenze connesse alla viabilità; esigenze per il trasporto pubblico locale; ripristino e manutenzione del verde pubblico.

Relativamente alle minori entrate, il medesimo contributo previsto per il Comune dell'Aquila è destinato al ristoro - per le entrate tributarie - delle tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani e - per le entrate extra-tributarie - dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti e installazioni di mezzi pubblicitari.

La **lettera b**), con una novella al comma 2 del medesimo articolo 3 del decretolegge 24 giugno 2016, n.113, prevede, anche per il 2019, un contributo di 500.000 euro, che si aggiunge al contributo straordinario di 2 milioni di euro già previsto per il medesimo 2019.

La norma dispone il trasferimento dei due suddetti contributi all'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere e fuori cratere, di cui all'articolo 67-ter, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

Si ricorda che, in base al suddetto comma 2, oggetto di novella, agli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, è stato riconosciuto: per l'anno 2016, un contributo pari a 2,5 milioni di euro, comprensivo di una quota pari a 500.000 euro finalizzata alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere; per l'anno 2017 un contributo pari a 2 milioni di euro, nonché un contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione (art. 14, comma 7, lett. b), del decreto-legge n. 244 del 2016, e, successivamente, art. 18, comma 5-bis, del decreto-legge n. 8 del 2017); per l'anno 2018, un contributo pari a 2 milioni di euro, nonché un contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione (art. 1, comma 710 Legge di bilancio 2018 – L. n. 205 del 2017); e per il 2019 un contributo pari a 2 milioni di euro (art. 1, comma 996 Legge di bilancio 2019 – L. n. 145 del 2018).

Si ricorda che i contributi straordinari assegnati agli altri comuni del cratere, fino al 2018, sono stati interamente trasferiti al Comune di Fossa per ripartirli tra i singoli beneficiari, previa verifica da parte dell'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi fabbisogni (art. 3, comma 2, ultimo periodo).

La **lettera b**) specifica, inoltre, che i due contributi per il 2019 sono finalizzati alle spese derivanti dal trasferimento all'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere e fuori cratere (costituito per la ricostruzione nelle aree colpite dal sisma dell'aprile 2009) delle competenze degli Uffici territoriali per la ricostruzione costituiti dai Comuni soppressi a decorrere dal 1° luglio 2018 (art. 2 bis, comma 32, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148) e all'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere.

Agli oneri recati dal comma 1, lettere a) e b), si provvede a valere sulle risorse di cui all'art- 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013, concernente il rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo dell'aprile 2009.

Articolo 22

(Misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici speciali per la ricostruzione)

Personale impiegato in attività emergenziali (comma 1)

Gli Uffici speciali per la ricostruzione e la struttura del Commissario

L'articolo 3 del D.L. 189/2016 ha previsto l'istituzione da parte delle Regioni (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) e dai Comuni interessati, di Uffici speciali per la ricostruzione con compiti istruttori di supporto agli enti locali. A tali uffici è assegnato personale distaccato o comandato dalle Regioni e dai Comuni, oppure assunto con forme contrattuali flessibili, o ancora assegnato nell'ambito delle 225 unità di cui si avvale la struttura commissariale. L'articolo 50 ha previsto che il Commissario straordinario provveda all'attuazione degli interventi ivi previsti con i poteri conferitigli, in piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile e disciplini l'articolazione interna della propria struttura. Oltre al personale già assegnato con DPR 9 settembre 2016 (articolo 2), la struttura commissariale può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo 225 unità di personale (di cui 100 unità provenienti da amministrazioni pubbliche), destinate a operare presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, a supporto delle Regioni e dei Comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio. L'articolo 50-bis ha stabilito che, ferma restando la struttura degli Uffici speciali per la ricostruzione, i Comuni specificati dagli allegati 1 e 2 del D.L. n. 189/2016, possano assumere, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, fino a 700 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile o incrementare la durata di contratti a tempo parziale già in essere. Analogamente il Dipartimento della Protezione civile può assumere con contratto a tempo determinato della durata di un anno fino a un massimo di 20 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile e prorogare contratti in essere fino alla scadenza dello stato di emergenza.

Il **comma 1** della disposizione in esame novella disposizioni contenute nell'articolo 50 del D.L.189/2016 riguardanti il personale aggiuntivo alla struttura del Commissario straordinario, modificando in particolare:

- il comma 3, lettera a);
- il comma 3-bis, lettera c);
- e il comma 7-bis).

Su tali disposizioni sono già intervenuti l'art. 18, comma 4, del D.L. 8/2017 e l'art. 2-bis, comma 17, lett. g), del D.L. 148/2017).

In primo luogo, per la costituzione del previsto contingente, pari a 225 unità di personale, aggiuntivo alla dotazione del personale impiegato dal Commissario straordinario, si consente di attingere al personale della PA senza più limitare tale individuazione nel limite massimo di cento unità di personale (lettera a). Il comma 2 dell'art. 50 del D.L. 189/2016 prevede che la struttura del Commissario

Il comma 2 dell'art. 50 del D.L. 189/2016 prevede che la struttura del Commissario possa avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale e il comma 3 stabilisce che tali unità aggiuntive sono individuate nel seguente modo: a) nella misura massima di cento unità tra il personale delle amministrazioni pubbliche; b) sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia nazionale per

l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.; c) sulla base di apposite convenzioni stipulate con Fintecna S.p.A.

In secondo luogo, si stabilisce che, per il trattamento economico del personale pubblico della struttura commissariale (collocato in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto), posto a carico esclusivo del Commissario straordinario, il medesimo Commissario provvederà direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale (lettera b).

In terzo luogo, gli specifici incrementi retributivi previsti anche per i dipendenti pubblici impiegati presso gli Uffici speciali per la ricostruzione sono attribuiti previa verifica semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati dal Commissario straordinario e dai vice commissari (lettera c).

Assunzioni di personale nei comuni e funzioni della gestione commissariale (commi 2 e 4)

Il **comma 2** modifica l'art. 50-bis del D.L. 189/2016, che disciplina le assunzioni del personale negli Uffici speciali per la ricostruzione dei Comuni.

La norma consente ai Comuni, attraverso una modifica al comma 2, primo periodo, dell'art. 50-bis del D.L. 189/2016, di assumere anche con contratti a tempo parziale il personale da impiegare negli Uffici speciali per la ricostruzione (lettera a).

Il comma 1 dell'art. 50-bis ha consentito ai Comuni di assumere con contratti di lavoro a tempo determinato (in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti) ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018.

Il comma 2 dell'art. 50-bis del D.L. 189/2016 ha previsto, in particolare, che con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'art. 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere.

Le **lettere b**) **e c**) modificano i commi 3-bis e 3-quinquies dell'art. 50-bis del citato D.L. 189/2016, al fine di autorizzare i Comuni alla stipula di **contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa**, per lo svolgimento di determinate attività (compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti):

- per una durata non superiore al 31 dicembre 2019;
- senza più limiti sul rinnovo dei contratti (lettera b) e sul numero dei contratti da stipulare (lettera c), ma comunque nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea.

Nella norma previgente era previsto un rinnovo, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies, pari a 350 contratti, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3.

Si ricorda che il comma 3 dell'art. 50-bis prevede per le assunzioni effettuate dai Comuni la facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Se non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

Si ricorda che in base a quanto previsto dall'art. 50-bis, comma 3-sexies, quanto previsto per le assunzioni dei Comuni si applica anche alle Province.

Il **comma 4** interviene sulle finalità che hanno determinato la proroga al 31 dicembre 2020 della gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione post sisma del Centro Italia (comma 990 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145).

In particolare, la proroga disposta viene finalizzata, tra l'altro, allo scopo di consentire la progressiva riduzione, in luogo della prevista cessazione, delle funzioni commissariali.

Il comma 990 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ha prorogato dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020 la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione post sisma del Centro Italia. La proroga riguarda, nei limiti di spesa previsti per il 2018, anche gli Uffici speciali per la ricostruzione, la struttura alle dipendenze del Commissario straordinario e del personale assunto da Comuni e dal Dipartimento della Protezione civile a fronte dell'emergenza. Il comma dispone inoltre la proroga automatica, fino alla data della proroga prevista del personale distaccato, comandato, fuori ruolo o altro, presso gli Uffici per la ricostruzione e la struttura commissariale.

Sisma Abruzzo 2009 - Trasferimento del personale degli Uffici territoriali per la ricostruzione (comma 3)

Il **comma 3** stabilisce l'**assegnazione temporanea del personale,** in servizio alla data del 1° luglio 2018 presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, **all'Ufficio speciale per i comuni del cratere e fuori del cratere.**

Il comma 32 dell'art. 2-bis del D.L. 148/2017, richiamato dalla norma in esame, ha trasferito al suddetto Ufficio speciale le competenze degli Uffici territoriali per la ricostruzione costituiti dai Comuni, poi soppressi a decorrere dal 1° luglio 2018.

L'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 ha previsto l'istituzione di **due Uffici speciali**: uno per la città de L'Aquila e l'altro per i Comuni del cratere. Gli Uffici territoriali sono stati, invece, istituiti per effetto dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 23 marzo 2012, n. 4013 (art. 3), per i Comuni siti nelle aree omogenee (individuate con decreto del Commissario delegato).

Con il citato comma 32 dell'art. 2-bis del D.L. 148/2017 è stato inoltre soppresso il Comitato di Area omogenea (istituito dall'art. 4 del decreto 29 giugno 2012, n. 131 del Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della Regione Abruzzo). In attesa

della prevista soppressione, è comunque il titolare dell'Ufficio speciale ad adottare tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali, nell'esercizio di un potere di coordinamento (riconosciutogli dall'art. 67-ter, comma 3 del D.L. n. 83/2012). Una volta intervenuta la soppressione, l'Ufficio speciale può peraltro aprire sportelli in una o più sedi degli ex Uffici territoriali, affidando loro in tutto o in parte i compiti da esse svolti.

In conseguenza delle **modifiche** in commento, il personale, in servizio al 1° luglio 2018 presso gli Uffici territoriali soppressi ed assegnato alle aree omogenee, viene assegnato temporaneamente all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere e fuori cratere, e continua a svolgere le attività di competenza sotto la direzione ed il coordinamento esclusivo del titolare dell'Ufficio speciale, che ne determina altresì la sistemazione logistica.

Si ricorda altresì che il personale in servizio a quella data presso gli Uffici territoriali, se assunto a tempo determinato dai Comuni, è trasferito presso i Comuni fino alla scadenza del contratto in essere.

Articolo 23

(Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016)

Affidamento di servizi tecnici "sottosoglia" (comma 1, lettera a))

La norma in esame sostituisce interamente il comma 2-bis dell'art. 2 del D.L. 189/2016, che disciplina l'affidamento mediante procedure negoziate di incarichi di progettazione "sottosoglia", al fine di estendere la disciplina ivi prevista anche all'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e di altri servizi tecnici, nonché dei servizi per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario.

In base all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), la soglia di rilevanza europea per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali è pari a 144.000 euro.

La riscrittura comporta altresì una modifica alle **modalità di affidamento**, prevedendo che lo stesso avvenga utilizzando il **criterio di aggiudicazione del minor prezzo e** con le **nuove modalità di calcolo della soglia di anomalia** introdotte dall'art. 1, lettera t), numero 1), del presente decreto-legge.

Si ricorda che il numero 1) della citata lettera t) ha riscritto il testo del comma 2 dell'art. 97 del Codice ed aggiunto due ulteriori commi (2-bis e 2-ter) al medesimo articolo, al fine di modificare le modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia sulla base della quale valutare la congruità delle offerte. Si rinvia in proposito alla relativa scheda di lettura.

Viene inoltre **elevato da 5 a 10 il numero di professionisti** iscritti nell'elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario che devono essere previamente **consultati** nell'ambito delle procedure negoziate in questione.

Si ricorda che, in base alla definizione recata dall'art. 1, comma 1, lettera uuu), del D.Lgs. 50/2016), si definiscono «procedure negoziate» quelle procedure di affidamento "in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto".

Relativamente all'elenco speciale citato, si ricorda che l'art. 34 del D.L. 189/2016, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, ha previsto l'istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati, tenuto dal Commissario straordinario. In attuazione di tale disposizione, con l'ordinanza del Commissario straordinario 9 gennaio 2017, n. 12, tra l'altro, è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa tra il Commissario stesso e la Rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica, recante "Criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati". Tale schema è stato sostituito con l'ordinanza 9 giugno 2017, n. 29.

Istruttorie relative agli edifici con danni lievi (comma 1, lettera b))

La norma in esame introduce disposizioni finalizzate a prevedere che – limitatamente agli **immobili e** alle **unità strutturali danneggiate private**, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino **classificati inagibili con esito "B" o "C"** – le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti **possono essere curate dai comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione** (nuovo comma 4-bis dell'art. 3 del D.L. 189/2016).

La disposizione consente, pertanto, un passaggio di competenze dagli Uffici speciali per la ricostruzione (che, in base al comma 3 dell'art. 3 del D.L. 189/2016, curano l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata) ai Comuni. Tale passaggio di competenze non è tuttavia integrale poiché viene previsto che i Comuni operino comunque d'intesa con gli Uffici speciali.

Nella sostanza, come sottolinea la relazione illustrativa, l'istruttoria delle pratiche relative agli immobili con danni lievi "viene delegata ai comuni che ne facciano richiesta".

Riguardo alla c.d. scheda AeDES (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica) per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica, si ricorda che essa è stata utilizzata per la prima volta in occasione del terremoto umbro-marchigiano del 1997 ed è stata oggetto di alcuni aggiornamenti a fronte di eventi successivi. È stata, quindi, utilizzata in occasione del terremoto in Abruzzo del 2009, formalmente allegata all'Ordinanza 3753 del 6 aprile 2009 quale strumento per censire gli edifici danneggiati dal sisma, e successivamente nel terremoto in Emilia del 2012. La scheda AeDES, già pubblicata nel D.P.C.M. del 5 maggio 2011, e quindi divenuta strumento di riferimento ufficiale per il rilevamento dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell'agibilità post-sismica degli edifici ordinari, è stata aggiornata con il D.P.C.M. 8 luglio 2014, che contiene il relativo manuale di compilazione. Con il DPCM del 14 gennaio 2015 è stata inoltre approvata la nuova scheda GL-AeDES di valutazione di danno e agibilità post-sisma per edifici a struttura prefabbricata o di grande luce ed il relativo manuale operativo.

In base a tale manuale operativo:

- l'esito B indica un edificio temporaneamente inagibile (in tutto o in parte) ma agibile con provvedimenti di pronto intervento;
- l'esito C indica un edificio parzialmente inagibile, cioè che presenta una situazione di rischio che condiziona l'agibilità di una sola parte, ben definita, del manufatto.

Disposizioni riguardanti il beneficiario dei contributi per la ricostruzione (comma 1, lettera c))

La lettera in esame apporta alcune modifiche all'art. 6 del D.L. 189/2016, relativamente agli obblighi e alle facoltà previsti in capo al beneficiario dei contributi per la ricostruzione privata.

Una prima modifica prevede l'abrogazione delle norme (recate dal comma 10 del citato art. 6) che dispongono la perdita dei contributi (e l'obbligo di

rimborsare le somme percepite) da parte del proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile (con le modalità indicate nel comma 10 medesimo).

Il comma 10 richiamato dispone che il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da "rapporto giuridicamente rilevante", dopo il verificarsi degli eventi sismici⁸ e prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ovvero entro due anni dal completamento di detti interventi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimenti del Commissario straordinario.

Sono conseguentemente abrogate le disposizioni del comma 10-ter, che contempla casi di esclusione dall'applicazione delle norme recate dal comma 10.

Un'ultima modifica consiste nella **riscrittura del comma 13**, che disciplina le modalità di selezione, da parte del beneficiario dei contributi, dell'impresa esecutrice dei lavori di ricostruzione.

Rispetto al testo previgente, ove veniva dettata un'articolata disciplina volta a prescrivere l'esecuzione di una procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta, il nuovo testo del comma 13 non contempla alcuna procedura da seguire ma si limita a disporre (confermando quanto già previsto dal secondo periodo del testo previgente) che la selezione dell'impresa deve avvenire esclusivamente tra le imprese iscritte nell'Anagrafe antimafia degli esecutori (istituita dall'art. 30 del D.L. 189/2016).

Il testo previgente 13 prevedeva che la selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi fosse compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta e che, alla stessa procedura, partecipassero almeno tre imprese. Veniva inoltre previsto che gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con appositi provvedimenti commissariali, fossero prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo. Lo stesso comma stabiliva inoltre che alla selezione "possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6". Solo tale parte della disposizione è stata mantenuta dalla riscrittura operata dalla norma in esame.

Disposizioni di coordinamento (comma 1, lettera d))

La norma in esame riscrive il comma 3 dell'art. 12 del D.L. 189/2016, ove si disciplina la trasmissione al Commissario della proposta di concessione del contributo (conclusiva dell'istruttoria), al fine di coordinare il dettato di tale comma con le modifiche operate dalle precedenti lettere b) e c).

La norma, per la precisione, indica la data del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero la data del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".

Viene quindi eliminata la parte del comma 3 ove si faceva riferimento all'acquisizione della documentazione relativa alla selezione dell'impresa esecutrice (che non ha più ragion d'essere in virtù del disposto della lettera c), che limita la scelta dell'impresa alla sola iscrizione nell'Anagrafe antimafia). Viene inoltre aggiunta una precisazione volta a chiarire che la trasmissione della proposta di contributo (formulata al termine dell'istruttoria) potrà essere effettuata dai comuni, in luogo dell'ufficio speciale per la ricostruzione, in base al passaggio di competenze consentito dalla lettera b) del comma in esame.

Modifiche alla disciplina dell'«elenco speciale» (comma 1, lettera e))

La disposizione in esame apporta alcune modifiche puntuali alla disciplina dell'elenco speciale dei professionisti abilitati a cui poter affidare gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, istituito dall'art. 34 del Codice.

Una prima modifica è volta ad **elevare dal 2 al 2,5 per cento** la misura massima del **contributo** aggiuntivo che, con provvedimento del Commissario, può essere riconosciuto per le sole indagini o prestazioni specialistiche. Viene altresì specificato che la quota dello **0,5%** (aggiunta dalla norma in esame) è **destinata** all'analisi di risposta sismica locale.

In una nota diffusa nell'agosto 2018, quindi prima della sua nomina a Commissario straordinario (disponibile all'indirizzo internet https://www.ingenio-web.it/20982-sisma-centro-italia-una-ricostruzione-bloccata-da-procedure-burocratiche-poco-chiare-e-organiche), P. Farabollini ha sottolineato che con l'entrata in vigore dell'Ordinanza n. 55 del 24 aprile 2018 e delle nuove norme tecniche sulle costruzioni (adottate con D.M. 17 gennaio 2018) viene ancor più evidenziata la necessità di ricorrere alle analisi di risposta sismica locale (RSL) per caratterizzare i terreni e definire attentamente le amplificazioni al suolo legate ad un sisma atteso. Tuttavia tale prestazione non risulta compresa nell'elenco delle prestazioni specialistiche di cui all'art. 9 del Protocollo d'intesa recante i criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti abilitati, allegato all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017. Per tale motivo, "ad oggi non viene riconosciuto nessun contributo aggiuntivo al professionista che svolge tale attività e che, in alcuni casi, contribuisce in maniera significativa ad una ricostruzione post terremoto più efficace ed in sicurezza sismica".

Si ricorda che l'art. 9 richiamato (come sostituito dall'ordinanza 9 giugno 2017, n. 29) stabilisce che il contributo aggiuntivo nella misura massima del 2% può essere riconosciuto per la relazione geologica, escluse le indagini e comprese le spese, effettuata a supporto della redazione del progetto strutturale e che costituisce prestazione non sub-appaltabile. In tal caso il contributo aggiuntivo è riconosciuto nei limiti massimi percentuali disciplinati dal medesimo articolo 9. La stessa disposizione stabilisce inoltre che il contributo minimo riconosciuto per le prestazioni geologiche non può essere inferiore a 1.000 euro.

Per le ulteriori prestazioni specialistiche, strettamente dipendenti dalla tipologia dell'intervento che esulano dalla attività tecnica professionale ordinaria, il contributo aggiuntivo è riconosciuto (sempre in base al citato art. 9) nei seguenti limiti massimi percentuali: pratiche di accatastamento (relative alle nuove costruzioni) fino all'0,4%; relazioni ambientali e/o paesaggistiche necessarie in presenza di vincoli specifici e documentati fino all'0,4%; rilievo storico-critico, nel caso di beni culturali tutelati fino all'0,7%.

Una seconda modifica riguarda il comma 6, nella parte in cui dispone che, per gli **interventi relativi alle opere pubbliche, compresi i beni culturali** di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni culturali, sia fissata (con apposito provvedimento commissariale) una soglia massima di assunzione degli incarichi da parte di ogni professionista, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata.

Il nuovo testo chiarisce che, anziché la citata soglia (per la quale la norma non dettava criteri per la sua fissazione), sono fissati il numero e l'importo complessivo massimi degli incarichi che possono essere assunti contemporaneamente dai professionisti iscritti nell'elenco.

Si fa notare che una disciplina analoga, ma relativa agli interventi di ricostruzione privata, è recata dal comma 7 dell'art. 34 e, nel dettaglio, dall'art. 6 dell'allegato A all'ordinanza n. 29/2017 (sostitutivo del corrispondente articolo dell'allegato A dell'ordinanza n. 12/2017).

Articolo 24

(Proroga della disciplina derogatoria relativa al deposito e al trasporto di terre e rocce da scavo)

Soglia di pericolosità delle macerie in cui si registra la presenza di amianto (lettera a))

La lettera a) introduce (nel testo del comma 11 dell'art. 28 del D.L. 189/2016) un criterio volto a considerare come non pericolose, e quindi gestibili secondo le procedure semplificate previste dal D.L. 189/2016 (all'art. 28, comma 4), le macerie con un ridotto contenuto di amianto.

Il citato art. 28, comma 4, del D.L. 189/2016, dispone che, in deroga alla disciplina sui rifiuti (e, in particolare, a quanto previsto dall'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 in merito alla classificazione dei rifiuti), i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici in questione (compresi quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti) sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo, fatte salve le situazioni in cui è possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Lo stesso comma dispone che, ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali in questione è considerato (in deroga alla disciplina sui rifiuti dettata dal D.Lgs. 152/2006 e, in particolare, dall'art. 183, comma 1, lettera f)) il Comune di origine dei materiali stessi.

Il successivo comma 11 disponeva, nel testo previgente, che qualora nelle macerie in questione "si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto", allora le stesse macerie non possono essere gestite secondo le procedure semplificate dettate dal comma 4. In tali casi, il comma 11 disponeva l'attribuzione alle macerie del codice CER 17.06.05* (materiali da costruzione contenenti amianto), ovvero la considerazione delle stesse come rifiuti pericolosi, e ne obbligava la gestione in base alle indicazioni contenute nel seguito del comma medesimo (che in estrema sintesi prevedono una disciplina finalizzata alla loro bonifica).

La norma in esame modifica il comma 11 al fine di precisare che non tutte le macerie in cui si rinvenga amianto (anche a seguito di ispezione visiva) devono essere considerate pericolose (e quindi assoggettate alla disciplina aggravata prevista dal medesimo comma 11), ma solo le macerie in cui l'amianto sia presente oltre i limiti contenuti al punto 3.4 dell'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Il richiamato punto 3.4 elenca le caratteristiche che si ritiene siano possedute dai rifiuti pericolosi e che, come tali, li qualificano. In particolare, una delle caratteristiche sufficienti a considerare come pericoloso un rifiuto è che lo stesso contenga una percentuale di sostanze cancerogene (qual è l'amianto, ad esempio) superiore allo 0,1%.

La finalità della norma, secondo quanto riportato da fonti di stampa, è quella di facilitare lo smaltimento delle macerie, che ha subito uno stop, nello scorso mese di marzo, in seguito all'apertura di un fascicolo, da parte della Procura di

Macerata, per il rinvenimento di tracce di amianto nelle macerie del sisma in questione⁹.

Si fa notare che, tuttavia, la percentuale indicata appare estremamente contenuta, se applicata sulle macerie ancora da rimuovere (come sembra desumersi dal tenore letterale della norma, secondo cui "tali materiali", cioè le macerie in cui la percentuale in questione è superata, "non possono essere movimentati, ma perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico").

Proroga delle deroghe previste per i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per il superamento dell'emergenza (lettera b))

La lettera b) proroga **fino al 31 dicembre 2019** l'operatività della disciplina derogatoria in materia di terre e rocce da scavo prevista dall'art. 28, comma 13-ter, del D.L. 189/2016, per i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza o di altre opere provvisionali connesse all'emergenza conseguente agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.

L'art. 28, comma 13-bis, del D.L. 189/2016, prevede che i materiali da scavo citati siano gestiti secondo le disposizioni dettate dai commi da 13-ter a 13-octies del medesimo articolo (introdotti dal D.L. 9 febbraio 2017, n. 8), in deroga alle disposizioni generali contenute nell'art. 266 del D.Lgs. 152/2006, nel D.M. Ambiente 161/2012 e nel D.L. 69/2013.

Il successivo comma 13-*ter* disciplina invece il trasporto in siti di deposito intermedio dei citati materiali, in deroga alla lettera b) del comma 1 dell'art. 41-*bis* del D.L. 69/2013 e all'art. 5 del D.M. Ambiente 161/2012.

L'art. 5 del D.M. 161/2012 impone la presentazione, all'Autorità competente, almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, di un piano di utilizzo del materiale da scavo e, come condizione preliminare per la sua approvazione, richiede che venga dimostrato che "le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 del presente regolamento non superino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione secondo il Piano di Utilizzo".

L'art. 41-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 69/2013, reca una disposizione analoga che si applica ai cantieri di piccole dimensioni: per tali cantieri la norma prevede che i materiali da scavo siano sottoposti al regime dei sottoprodotti (e non a quello dei rifiuti) se il produttore dimostra, tra l'altro, che "in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale". Si ricorda altresì che l'art. 266, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, prevede l'emanazione di una disciplina di dettaglio "per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia", che però non è mai stata emanata.

In deroga alle disposizioni richiamate¹⁰, il comma 13-*ter* dispone che i materiali di scavo in questione, qualora le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1

Si veda ad es. http://www.ansa.it/marche/notizie/2019/03/19/cosmari-sospende-raccolta-macerie-marche d6dfd43c-24c3-47fa-b6ff-f40f7e4221ea.html.

dell'allegato 4 del citato decreto n. 161 del 2012 non superino i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione indicati alla tabella 1 di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006¹¹, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, potranno essere trasportati e depositati in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale, assumendo fin dall'origine la qualifica di sottoprodotto.

Lo stesso comma 13-ter prevede che tale disciplina derogatoria opera per "un periodo non superiore a trenta mesi" dall'entrata in vigore della disposizione stessa, vale a dire fino all'11 novembre 2019 (dato che la norma in questione è stata introdotta dalla legge di conversione del D.L. 8/2017, pubblicata nella G.U. del 10 aprile 2017, che ha disposto l'entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione).

La relazione illustrativa sottolinea che la finalità della norma in esame è quella di riallineare "la scadenza indicata al comma 13-ter dell'articolo 28, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016 alle scadenze indicate all'articolo 1, comma 1131, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145".

La lettera h) ha prorogato al 31 dicembre 2019 una serie di termini (in precedenza fissati al 31 dicembre 2018) contemplati dal citato comma 7 dell'art. 28 del D.L. 189/2016 e relativi ai siti per il deposito temporaneo dei rifiuti.

A tale riguardo occorre sottolineare che le disposizioni richiamate dai commi 13-bis e 13-ter testé illustrati sono state quasi tutte abrogate dal D.P.R. 120/2017 (pubblicato nella G.U. n. 183 del 7 agosto 2017). Tale regolamento ha infatti abrogato il DM 161/2012, nonché l'articolo 41-bis del D.L. 69/2013, nonché altre disposizioni non richiamate dalle norme in commento. L'art. 27 di tale regolamento, però, dispone che i piani e i progetti di utilizzo già approvati prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso restano disciplinati dalla relativa normativa previgente, che si applica anche a tutte le modifiche e agli aggiornamenti dei suddetti piani e progetti intervenuti successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, nonché che i progetti per i quali alla data di entrata in vigore del regolamento è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati dalle relative disposizioni.

Si ricorda che con il nuovo regolamento di cui al D.P.R. 120/2017, emanato in attuazione dell'art. 8 del D.L. 133/2014, sono state adottate disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo (TRS), con particolare riferimento: a) alla gestione delle TRS qualificate come sottoprodotti (ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006) provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture; b) alla disciplina del deposito temporaneo delle TRS qualificate come rifiuti; c) all'utilizzo nel sito di produzione delle TRS escluse dalla disciplina dei rifiuti; d) alla gestione delle TRS nei siti oggetto di bonifica. Non rientrano invece nel campo di applicazione del regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata dalla normativa sui rifiuti contenuta nella parte IV del D.Lgs. 152/2006.

In base alla disciplina relativa alla bonifica di siti contaminati, contenuta nel titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, e in particolare al disposto dell'art. 240, le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) sono "i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto".

Se "la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC)" allora il sito è considerato come "non contaminato" (non vale invece l'affermazione contraria; in altre parole il non superamento delle CSC rappresenta una condizione sufficiente ma non necessaria per la definizione di sito non contaminato).

Articolo 25

(Compensazione ai comuni delle minori entrate a seguito di esenzione di imposte comunali)

L'articolo 25 precisa l'ambito operativo dell'esenzione da alcuni tributi locali, disposta dalla legge di bilancio 2019, per le attività economiche aventi sede nei comuni colpiti dagli eventi sismici dell'agosto 2016, limitando inoltre l'operatività di dette esenzioni sino al 31 dicembre 2020. Si affida inoltre alle norme secondarie il compito di approvare criteri e modalità per il rimborso ai comuni del conseguente minor gettito.

In particolare, il **comma 1, lettera** *a*) modifica il comma 997 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).

Esso, nella formulazione originaria, esentava dall'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e ricompresi *ex lege* nei comuni del cratere (indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).

Le modifiche apportate con le norme in esame **precisano** l'ambito operativo della predetta **esenzione** e ne **limitano l'operatività** fino **al 31 dicembre 2020.**

Più in dettaglio, in luogo di riguardare l'imposta sulle insegne e la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, con le modifiche in commento l'agevolazione riguarda l'imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

In estrema sintesi si ricorda che l'imposta comunale sulla pubblicità è disciplinata dal Capo I del D. Lgs. n. 507 del 1993, che demanda la disciplina puntuale dell'imposta a un regolamento comunale. L'articolo 62 del D. Lgs. n. 446 del 1997 consente ai Comuni di escludere l'applicazione, nel proprio territorio, dell'imposta comunale sulla pubblicità sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa.

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è disciplinata dal Capo II del richiamato D.Lgs. n. 507 del 1993; l'articolo 63 del del D. Lgs. n. 446 del 1997 consente ai Comuni di escluderne l'applicazione e di sottoporre invece prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa.

Per completezza si ricorda inoltre che la menzionata legge di bilancio 2019 ha consentito ai comuni di dilazionare il rimborso ai contribuenti delle maggiorazioni dell'imposta sulla pubblicità avvenute negli anni 2013-2018, rese inefficaci dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 2018; ha reintrodotto inoltre, a decorrere dal 2019, la facoltà per tutti i comuni di prevedere aumenti tariffari fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato soggette all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni.

Tali tributi non sono dovuti, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni del cratere, a decorrere dal 1° gennaio 2019 **fino al 31 dicembre 2020.**

Le modifiche del **comma 1, lettera** *b*) riguardano il **comma 998** che, nella formulazione previgente, affidava a un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 1° aprile 2019 (tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio; detto decreto non risulta essere emanato) le modalità di attuazione dell'esenzione dai tributi locali disposta dal comma 997.

Con il provvedimento in esame, in luogo di demandare a un regolamento la disciplina attuativa dell'esenzione, si affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il compito di stabilire i **criteri** e di definire le **modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito** derivante dall'applicazione delle esenzioni di cui al comma 997, come novellate.

Il **comma 2 rinvia all'articolo 29** del provvedimento, recante le norme generali di copertura finanziaria, per gli oneri recati dalle norme in esame. Si veda la relativa scheda di lettura.

Articolo 26

(Misure per la semplificazione delle procedure per l'immediato ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dai privati a seguito di eventi calamitosi)

Misure di localizzazione (comma 1)

Il comma 1 apporta alcune modifiche puntuali al Codice della protezione civile (D.Lgs. 1/2018) al fine precipuo di precisare, quale criterio da seguire nell'emanazione delle ordinanze di protezione civile e delle deliberazioni del Consiglio dei ministri (finalizzate rispettivamente alla ricognizione dei fabbisogni e all'individuazione delle modalità di concessione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive danneggiati), che le eventuali **misure di localizzazione** non devono avvenire nell'ambito dell'intero territorio nazionale (come previsto dal testo previgente) ma, **ove possibile, nell'ambito del territorio regionale**.

Nel dettaglio, **la lettera a**) del comma in esame modifica l'art. 25 del Codice della protezione civile (D.Lgs. 1/2018) che disciplina il contenuto delle ordinanze di protezione civile.

L'art. 25 del d.lgs. 1/2018 dispone che con tali ordinanze, emanate al fine di coordinare l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza, si dispone, nel limite delle risorse disponibili, tra l'altro, in ordine:

- alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera e) del comma 2);
- all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione temporanea in altra località del territorio nazionale, entro i limiti delle risorse finanziarie e secondo le direttive dettate con apposita, ulteriore delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (lettera f) del comma 2).

La modifica prevista dalla lettera in esame riscrive la lettera f) del comma 2 dell'art. 25 e, oltre a quanto anticipato in merito alla delocalizzazione possibilmente regionale, prevede che la disposizione si applica non solo all'avvio dell'attuazione delle prime misure ma, in via più generale, all'attuazione delle misure (quindi anche a quelle successive).

Viene altresì chiarito che nel disporre in merito all'attuazione delle misure in questione, l'ordinanza deve muoversi nell'alveo tracciato dai **criteri individuati** dalla delibera del Consiglio dei ministri prevista dall'art. 28 (v. *infra*).

La **lettera b**) del comma in esame, invece, si limita a modificare la lettera c) del comma 1 dell'art. 28 del Codice della protezione civile (d.lgs. 1/2018) al fine di

ribadire quanto già indicato in merito alla delocalizzazione possibilmente regionale.

L'art. 28, comma 1, del d.lgs. 1/2018 dispone che, al fine di dare avvio all'attuazione delle prime misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni, con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottarsi in attuazione del disposto della lettera f), dell'art. 25, si provvede all'individuazione delle modalità di concessione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive danneggiati. Lo stesso articolo indica una serie di criteri da seguire, tra cui quello (recato dalla lettera c)) che, per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive, in tutto o in parte indennizzati da compagnie assicuratrici, deve essere previsto che "la corresponsione degli eventuali contributi pubblici per la delocalizzazione temporanea in altra località del territorio nazionale, per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino dei danni abbia luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza, prevedendo, in tal caso, che il contributo così determinato sia integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento".

La relazione illustrativa evidenzia che l'articolo in esame "risponde all'urgente esigenza, manifestata dal territorio colpito dagli eventi calamitosi, di semplificare l'attuale procedura per il ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dal patrimonio privato, nell'ambito della cosiddetta «Fase 2» (commi 422 e ss. dell'art. 1 della L. 208/2015 e artt. 25 e 28 del D.Lgs. 1/2018) che risulta alquanto lunga e complessa, manifestando limiti sia con riferimento alla tempistica di erogazione che all'ammontare delle risorse rese disponibili. Di fatto l'attuale meccanismo, infatti, non consente un'immediata risposta e vanifica lo sforzo dello Stato, ricevendo i soggetti danneggiati il contributo a quasi due anni dall'evento, senza che, peraltro, sia garantita la disponibilità di tutte le risorse necessarie. Ciò compromette il ritorno alla normalità dei privati e delle micro, piccole e medie imprese, rendendo ancor più difficile la ripresa del tessuto socio-economico delle aree colpite da calamità". In base alla modifica in esame, secondo la relazione illustrativa, "le necessarie risorse finanziarie saranno previste dalle deliberazioni del Consiglio dei ministri di cui al novellato articolo 25, comma 2, lettera f), del codice di protezione civile a carico del Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all'articolo 44 del medesimo codice. Ciò consente l'utilizzo di risorse « cash » a fronte di risorse già attivate con il meccanismo del credito di imposta. La norma, semplificando sensibilmente l'iter procedurale in rassegna, mantiene in capo ad una deliberazione del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri sulla base dei quali erogare detti contributi, come avviene con la vigente normativa".

Viene altresì sottolineato, dalla medesima relazione, che non venendo abrogati i commi da 422 a 428-ter (come modificati dall'art. 46-bis del D.L. 50/2017) della citata legge n. 208/2015, si mantiene tale procedura fino ad esaurimento delle risorse ivi previste "per il ristoro dei danni subiti a causa di calamità naturali pregresse o non coperte dalla disposizione in rassegna, quali, a titolo esemplificativo, i danni alle imprese agricole finora non ristorate per insufficienza di fondi ed in attesa della conclusione della procedura di notifica o di comunicazione in esenzione alla Commissione europea o anche per concludere le procedure già disciplinate con la delibera del 6 settembre 2018 ma non ancora completate, relative ai contributi per i privati e le attività produttive danneggiati dagli eventi calamitosi occorsi nel periodo da ottobre 2015 al dicembre 2017".

Ristoro agli abitanti delle zone interessate dai cantieri connessi al crollo del "ponte Morandi" (comma 2)

Il comma 2 prevede che il **Commissario straordinario** per la ricostruzione del c.d. ponte Morandi **individua**, **con propria ordinanza**, **i criteri e le modalità** per la concessione di forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti nelle zone interessate dalle attività di cantiere, nei limiti delle risorse disponibili sulla propria contabilità speciale non destinate a diversa finalità e comunque **nel limite complessivo di 7 milioni di euro**.

L'art. 1, comma 1, del D.L. 109/2018, in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come "ponte Morandi", avvenuto il 14 agosto 2018, e al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, ha previsto la nomina (con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) di un Commissario straordinario per la ricostruzione.

In attuazione di tale norma, con il <u>D.P.C.M. 4 ottobre 2018</u> è stato nominato Commissario il sindaco di Genova, Marco Bucci. La durata dell'incarico è di dodici mesi (prorogabile o rinnovabile per non oltre un triennio dalla prima nomina), così come previsto dal citato D.P.C.M., in linea con quanto già disposto dall'art. 1 del D.L. 109/2018.

Nel <u>sito web del Commissario</u> sono disponibili informazioni dettagliate sulla struttura e sulle attività.

Si fa notare che la disposizione in esame è collocata all'interno del capo III intitolato "Disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017". Appare quindi opportuna una ridenominazione del capo III o, in alternativa, la ricollocazione della norma in esame al di fuori del capo in questione.

Articolo 27 Presidio zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno

L'articolo 27 integra di **15 unità**, fino al 31 dicembre 2019, il contingente di **personale militare** di cui al comma 688 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 (<u>legge n. 205 del 2017</u>) da destinare al **presidio della zona rossa** dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola d'Ischia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

Il comma 688 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 ha prorogato **fino al 31 dicembre 2019** e limitatamente **a 7.050 unità l'operatività** del piano di impiego cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92 (c.d. "operazione strade sicure"), concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

La possibilità di fare ricorso alle Forze armate per far fronte a talune gravi emergenze di ordine pubblico sul territorio nazionale è stata contemplata per la prima volta nel corso della XI legislatura (1992-1994). Nelle successive legislature in diverse occasioni e attraverso specifici provvedimenti legislativi, si è nuovamente disposto l'invio di contingenti di personale militare da affiancare alle forze dell'ordine nell'ambito di operazioni di sicurezza e di controllo del territorio e di prevenzione dei delitti di criminalità organizzata. Il principale riferimento normativo in merito alle possibilità di impiego delle Forze armate in compiti di ordine pubblico è attualmente rappresentato dall'articolo 89 del Codice dell'ordinamento militare (d.lgs n. 66 del 2010) il quale include tra i compiti delle Forze Armate, oltre alla difesa della patria, il concorso alla "salvaguardia delle libere istituzioni".

Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nella richiamata attività di presidio della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, il comma in esame rinvia alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008, in base alle quali:

- 1. il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati;
- 2. il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;
- 3. nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 27 **gli oneri della disposizione** in esame sono quantificati in euro 418.694 per il l'anno 2019.

Alla relativa copertura si provvede a valere sulle contabilità speciali di cui all'articolo 19 del medesimo decreto legge n. 109 del 2018.

Articolo 28 (Disposizioni per l'attivazione del sistema "IT-alert")

L'articolo 28 detta disposizioni volte a consentire l'attivazione del sistema di allarme pubblico (denominato "IT-alert") finalizzato alla trasmissione ai terminali di servizio nonché ai cellulari dei cittadini residenti in una determinata area geografica, di informazioni e messaggi di allerta riguardanti gli scenari di rischio, l'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio e le azioni raccomandate per ridurre i rischi e attenuare le conseguenze derivanti dagli eventi calamitosi previsti.

In un comunicato ufficiale datato 31 gennaio 2019, l'AGID ha reso nota la firma di un protocollo d'intesa per la collaborazione allo sviluppo dell'ecosistema "Protezione Civile" finalizzato ad implementare e valorizzare il sistema digitale della protezione civile attraverso un percorso condiviso che metta a sistema conoscenze e competenze reciproche e a consentire maggiore facilità di accesso e consultazione dei piani di protezione civile, nonché informazioni in tempo reale per i cittadini. Tra le linee di attività individuate nel protocollo figura lo sviluppo della piattaforma nazionale per l'allertamento alla popolazione (IT-Alert) che (secondo quanto riportato nel comunicato diramato dal Dipartimento della Protezione civile) consentirà "la diffusione capillare e in tempo reale, tramite smartphone, delle allerte e dei comportamenti corretti da adottare rendendo così i cittadini e le loro comunità sempre più protagonisti attivi del nostro Sistema".

Definizioni (comma 1, lettera a))

La lettera in esame introduce, nel testo dell'art. 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D.Lgs. 259/2003, le seguenti nozioni (nuove lettere ee-bis)-ee-sexies) del comma 1), funzionali alla definizione del nuovo sistema di IT-alert:

- sistema di allarme pubblico: sistema di diffusione di allarmi pubblici, facili da ricevere per gli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, che può utilizzare servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero, servizi di diffusione radiotelevisiva e applicazioni mobili basate su un servizio di accesso a internet. Qualora gli allarmi pubblici siano trasmessi tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi da quelli precedentemente menzionati, la loro efficacia deve essere equivalente in termini di copertura e capacità di raggiungere gli utenti finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente nella zona interessata;
- servizio di Cell Broadcast Service: servizio che consente la diffusione di messaggi a tutti i terminali presenti all'interno di una determinata area geografica individuata dalla copertura radiomobile di una o più celle;
- messaggio IT-alert: messaggio inviato, attraverso un Servizio di Cell Broadcast Service, dalle componenti del Servizio nazionale della protezione civile, nell'imminenza o nel caso di eventi emergenziali di protezione civile e dagli ulteriori soggetti a tal fine abilitati;

In base all'art. 7 del D.Lgs. 1/2018 (recante "Codice della protezione civile"), gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:

- a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;
- c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.
- **servizio IT-alert**: sistema di allarme pubblico che trasmette, ai terminali presenti in una determinata area geografica, dei Messaggi IT-alert riguardanti gli scenari di rischio, l'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio e le misure di autoprotezione;
- misure di autoprotezione: azioni raccomandate, utili a ridurre i rischi e ad attenuare le conseguenze derivanti dagli eventi emergenziali di protezione civile.

Modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche (comma 1, lettere b)-g))

La lettera b) introduce una nuova finalità a cui deve tendere la disciplina delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, vale a dire quella di promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso di eventi emergenziali di protezione civile, attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini (nuova lettera h-bis) dell'art. 4, comma 3).

La **lettera c**) aggiunge, tra le attività che devono essere svolte dal **Ministero** dello sviluppo economico e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'interesse dei cittadini, quella di garantire l'attivazione del servizio IT-alert (nuova lettera g-bis) dell'art. 13, comma 6).

La **lettera d**) include, tra gli **obiettivi di interesse generale** che giustificano le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica disponibile per i servizi di comunicazione elettronica, quello di promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso di eventi emergenziali di protezione civile, attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, **l'adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini** (nuova lettera a-bis) dell'art. 14, comma 5).

La lettera e) abroga la possibilità degli enti pubblici territoriali di conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore, per finalità concernenti le loro attività istituzionali, attualmente prevista dall'art. 144, comma 1, lett. e) del Codice.

L'articolo 144 oggetto di modifica consente infatti ad altri soggetti diversi dalle singole persone fisiche, cui è normalmente riservata, di ottenere l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore. Oltre agli enti territoriali per i quali viene qui abrogata, si tratta dei seguenti: a) Università ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica; b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; c) scuole e corsi di istruzione militare; d) sezioni delle associazioni dei radioamatori legalmente costituite.

Si ricorda che l'attività di radioamatore è definita nell'art. 134 del Codice e consiste nell'espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da singole persone fisiche che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica. L'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore richiede il conseguimento di una patente di operatore (art. 136) ed in base all'art. 135 del Codice, è di due tipi: classe A se il titolare può utilizzare tutte le frequenze designate a tale servizio nel Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (PNRF), ovvero di classe B se può utilizzare solo una parte di esse e con una potenza inferiore. L'Autorità competente può (art. 141), in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre tali limiti A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal Ministero un nominativo che non può essere modificato se non dal Ministero stesso.

La lettera f) integra l'allegato n. 1, parte A del Codice, che contiene l'elenco esaustivo delle condizioni che possono essere apposte all'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri e che è richiesta dall'art. 25 del Codice. A tale elenco viene aggiunta al n. 12-bis) la condizione di garantire l'attivazione del servizio IT-alert.

La lettera g), integra l'allegato n. 25 (articolo 40), del Codice, che elenca particolari modalità di esercizio delle reti, inserendo un comma 4-bis che consente agli gli Enti Pubblici Territoriali, previo consenso del Ministero, di rendere partecipi all'utilizzo della propria rete di comunicazione elettronica altri soggetti per il perseguimento di finalità istituzionali di interesse pubblico e per il coordinamento delle attività legate alla prevenzione delle calamità naturali ed alla salvaguardia della vita umana, dell'ambiente e dei beni, nonché per le finalità di ordine pubblico. Si prevede che in questo caso l'obbligo del pagamento dei corrispettivi rimanga in capo all'Ente titolare dell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione a quest'ultimo della minore tra le riduzioni dei contributi amministrativi che sono dovuti per le

autorizzazioni generali con utilizzo di frequenze in base all'articolo 32 (il riferimento è all'art. 32 dell'allegato 25 che prevede una serie di esenzioni e di riduzioni di contributi) sempre che siano applicabili ai servizi svolti.

Tra le **riduzioni previste dall'art. 32 dell'Allegato 25** richiamato, le **minori** sono quelle del **40 per cento** previste dal comma 9 per i seguenti servizi:

- a) i servizi di bonifica e di irrigazione eserciti da enti o da consorzi posti sotto la vigilanza di Amministrazioni statali, regionali e comunali;
- b) i servizi di dighe, centrali nucleari, centrali termoelettriche e idroelettriche; i servizi di vigilanza e di manutenzione di elettrodotti, oleodotti, gasdotti, metanodotti e acquedotti;
- c) i servizi di sicurezza per le miniere;
- d) i collegamenti all'interno o tra raffinerie di petrolio, centrali di produzione di gas, stabilimenti adibiti alla lavorazione di materiale infiammabile, esplosivo o pericoloso;
- e) i collegamenti tra stazioni di funivia o di seggiovia;
- f) i servizi per l'esercizio e la manutenzione di linee ferroviarie, tranviarie, filoviarie ed autoviarie nonché di sedi aeroportuali;
- g) i servizi gestiti da imprese di esercizio e manutenzione delle autostrade e dei trafori, limitatamente ai servizi mobili radiotelefonici;
- h) i servizi di auto pubbliche di città;
- i) i servizi di ormeggio e battellaggio negli ambiti portuali;
- j) i servizi gestiti dai circoli nautico-velici;
- k) i servizi di ricerca persone con collegamento bidirezionale;
- 1) i servizi per studi e ricerche sismiche, minerarie, metanifere e petrolifere;
- m) i servizi lacuali e fluviali;
- n) i servizi gestiti dalle scuole di sci.

Disciplina attuativa di dettaglio (comma 2)

Il comma 2 prevede l'**emanazione, entro 3 mesi** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di un apposito **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** - adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - che dovrà individuare:

- a) le modalità e i criteri di attivazione del servizio IT-alert, da realizzarsi secondo gli standard internazionali applicabili e per l'erogazione di eventuali contributi per gli investimenti volti al potenziamento e all'innovazione delle reti dei gestori e alla gestione operativa della piattaforma occorrente;
- b) le modalità e i criteri di attivazione dei messaggi IT-alert;
- c) le modalità di definizione dei contenuti dei messaggi IT-alert, tenendo conto degli scenari prevedibili in relazione agli eventi emergenziali di protezione civile, e dell'opportunità di attivare misure di autoprotezione dei cittadini;
- d) le modalità di gestione della richiesta per l'attivazione dei messaggi IT-alert;
- e) le modalità di autorizzazione della richiesta di attivazione di cui alla lettera d);
- f) le modalità di invio dei messaggi IT-alert;
- g) i criteri e le modalità al fine di garantire che l'utilizzo e il trattamento dei dati eventualmente raccolti nell'ambito del funzionamento del sistema IT-alert avvenga nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e

che sia escluso l'utilizzo dei medesimi dati per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.

Sanzioni (comma 3)

Il **comma 3** prevede che in caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo, **si applichino le sanzioni previste dall'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche** per le reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

Si tratta sia di **sanzioni amministrative pecuniarie** (esempio per l'installazione e la fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale), che di sanzioni penali previste nei casi più gravi per le fattispecie che configurano un reato (esempio nei casi di installazione o esercizio di impianti di radiodiffusione sonora o televisiva nazionale o locale senza autorizzazione generale).

Clausola di invarianza finanziaria (comma 4)

In base al comma 4, le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nella relazione illustrativa si segnala che gli oneri in questione sono "a valere sulle risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le spese relative alle ricorrenti emergenze riguardanti gli eventi sismici, alluvionali, i nubifragi, i vulcani, le mareggiate, la difesa del suolo, delle opere civili pubbliche e private, delle foreste ed altre calamità" che, lo si ricorda, sono allocate nel capitolo 7446 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze che ha una dotazione, risultante dalla legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), pari a 84,8 milioni di euro per il 2019 e 51,2 milioni per ciascuno degli anni 2020-2021.

Definizione di apparecchi radio (comma 5)

Il comma 5 fornisce una definizione di "apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora" nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 1044, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), che ha introdotto l'obbligo dal 1º giugno 2019 da parte delle aziende produttrici di vendere apparecchi radio che integrino l'interfaccia per ricevere i servizi della radio digitale. Per "apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora" si intendono i ricevitori autoradio venduti singolarmente o integrati in un veicolo nuovo della categoria M, nonché i ricevitori con sintonizzatore radio che operino nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione secondo il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF) di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 ottobre 2018, ad esclusione delle apparecchiature utilizzate dai radioamatori, dei dispositivi di telefonia mobile e dei prodotti nei quali il ricevitore radio è puramente accessorio.

Si ricorda che con il **comma 1044** della legge di bilancio 2018 si è previsto in dettaglio che a partire dal 1° giugno 2019 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale **debbano integrare** almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della **radio digitale**. Analoga integrazione dovranno avere, **a partire dal 1º gennaio 2020**, gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti ai consumatori nel territorio nazionale.

Il nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (direttiva UE 2018/1972 che dovrà essere recepita entro il 21 dicembre 2020), non fornisce in una definizione degli "apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora", ma prevede soltanto alcune disposizioni in materia di interoperabilità degli apparecchi radio.

La nozione di apparato radio elettrico è contenuta nel Codice italiano delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259 del 2003) all'art. 1, co. 1, lett.c) che lo definisce come: "un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l'apparato radioelettrico può coincidere con la stazione stessa".

Il nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche prevede, all'art. 113, l'obbligo per gli Stati membri di garantire l'interoperabilità dei ricevitori autoradio e delle apparecchiature di televisione digitale di consumo. La norma consente poi agli Stati membri la facoltà di adottare misure volte a garantire l'interoperabilità di altri ricevitori radio di consumo, limitando nel contempo l'impatto sul mercato di ricevitori di radiodiffusione di valore modesto e garantendo che tali misure non si applichino ai prodotti nei quali il ricevitore radio è puramente accessorio, quali gli *smartphone*, né alle apparecchiature utilizzate da radioamatori.

In particolare, per l'interoperabilità dei ricevitori autoradio, l'Allegato XI della direttiva prevede che i ricevitori autoradio integrati in un veicolo nuovo della categoria M messi a disposizione sul mercato dell'Unione, in vendita o in locazione a decorrere dal 21 dicembre 2020, debbano comprendere un ricevitore in grado di ricevere e riprodurre almeno i servizi radio forniti attraverso radiodiffusione digitale terrestre.

Articolo 29 (Norme di copertura)

L'articolo 29 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dagli articoli 8, 20 e 25 del provvedimento, quantificati pari a 55 milioni per l'anno 2019, 84,928 milioni per l'anno 2020, 89,990 milioni per l'anno 2021, 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Le norme indicate del decreto-legge dispongono:

- l'istituzione del Fondo per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e delle contabilità speciali intestate ai Commissari straordinari, alle quali vengono assegnate le risorse provenienti dal Fondo (articolo 8);
- la sospensione dei termini e l'esenzione da imposte in riferimento alla popolazione ed ai territori ricompresi nell'ambito di applicazione del decreto (articolo 20);
- le modalità di compensazione ai comuni del cratere delle minori entrate derivanti dall'esenzione dell'imposta per occupazione suolo pubblico e dell'imposta sulle insegne relative agli esercizi commerciali i cui i immobili sono stati dichiarati inagibili (articolo 25).

La tabella seguente riepiloga gli **effetti finanziari** delle citate norme, come riportati nella relazione tecnica (con il segno meno si indicano gli oneri).

2019 2020 2023 2022 2021 -77,75 Articolo 8, di cui: -48,15 -89,8 -30 -30 -38,15 -58,75 -79,8 -30 - Regione Siciliana (articolo 8) -30 - Regione Molise (articolo 8) -10 -19 -10 0 0 Articolo 20, comma 1, di cui: -1,85 -2,178 -019 0.128 0 - Esenzione imposte dirette (primo periodo) -0,328 -0,19 0,128 0 - Esenzione IMU e TASI (secondo periodo) -1,85 -1,85 0 0 0 Articolo 25 (Esenzione imposte sulle insegne e TOSAP/COSAP) --5 -5 0 0 0 Onere in termini di solo Saldo Netto da Finanziare -55 -84,928 -89,99 -29,872 Totale oneri articoli 8, 20 e 25 -30

Ai fini degli oneri da coprire, non viene considerato l'effetto positivo di 128 mila euro nel 2022 relativo all'articolo 20, comma 1, primo periodo, e quindi per il medesimo anno vengono posti a copertura 30 milioni di euro.

A tali oneri si provvede:

- quanto ad euro 5 milioni per l'anno 2019 e a 30 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del **fondo speciale** di conto capitale, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze;
- quanto a 15 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 59,990 milioni per l'anno 2021, a valere sul **fondo riaccertamento residui passivi**, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del D.L. n. 66/2014, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si ricorda che l'articolo 49 del D.L. n. 66/2014 ha previsto, al comma 1, nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, l'adozione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze di un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi nonché riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013. In esito a tale rilevazione, con decreto del MEF viene quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare. In particolare, il comma 2, lettera a), citato nella norma di copertura in esame, riguarda l'eliminazione dei residui passivi iscritti in bilancio mediante loro versamento all'entrata ed all'istituzione di appositi fondi da iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, con una dotazione fissata in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte è destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire a favore di interventi individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nella legge di bilancio per il 2019, la dotazione del capitolo 3050 (Fondo di parte corrente per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi ai sensi del decreto-legge n. 66/2014) presenta una dotazione di cassa e di competenza pari a circa 65,5 milioni di euro per il 2019, 43,8 milioni per il 2020 e 121,8 milioni per il 2021).

• quanto a 30 milioni per l'anno 2019 e a 34,928 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, come rifinanziata dalla Tabella E della legge n. 190/2014, relativa al rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo.

Si ricorda che **l'articolo 7-bis** del D.L. n. 43/2013 ha autorizzato la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, per la concessione di contributi a privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta, prevedendo altresì che tali risorse siano assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate e ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio.

La legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), in tabella E, ha provveduto al rifinanziamento del citato art. 7-bis del decreto-legge n. 43/2013 nella misura di 300 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014 e 2015 (nell'ambito della missione sviluppo e riequilibrio territoriale). Successivamente, l'articolo 4, comma 8, del D.L. n. 133/2014 ha disposto il rifinanziamento, nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2014, in termini di sola competenza. La legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), in tabella E, reca il rifinanziamento nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2015, 900 milioni di euro per l'anno 2016, 1.100 milioni di euro per il 2017 e 2.900 milioni di euro per gli anni 2018 e seguenti.

Con la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 22/2015 sono state assegnate le risorse per la ricostruzione di immobili privati e per servizi di natura tecnica e

assistenza qualificata previste dalle seguenti disposizioni: decreto-legge n. 43/2013, legge n. 147/2013, decreto-legge n. 133/2014, e legge n. 190/2014, a valere sulle annualità 2014-2016 per complessivi euro 1.126.482.439,78. Con la delibera CIPE del 6 agosto 2015, n. 78/2015 sono state assegnate le risorse per la copertura delle spese obbligatorie, di cui al D.L. n. 43/2013 e alla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), a valere sulle annualità 2014-2016 per complessivi euro 43.133.915,00 (euro 28.818.528,00 per esigenze relative al territorio del Comune dell'Aquila ed euro 14.315.387,00 per esigenze relative al territorio degli altri comuni del cratere e fuori cratere).

• quanto a 5 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, in termini di solo saldo netto da finanziare, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nella Missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e di tutela della finanza pubblica", Programma "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte" dello stato di previsione del MEF.

Si segnala che tale programma, nello <u>stato di previsione del MEF</u>, presenta nella legge di bilancio per il 2019 una dotazione di competenza pari a 73.010,4 milioni di euro per il 2019, 72.324,9 milioni per il 2020 e 69.196 milioni per il 2021.

La tabella seguente fornisce il riepilogo delle somme poste a copertura.

	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo speciale di conto capitale (Tabella B MEF)	5	30	30	30	30
Fondo riaccertamento residui passivi di parte corrente MEF	15	15	59,990		
Autorizz. di spesa di cui all'articolo 7-bis del D.L. n. 43/2013	30	34,928			
(rifinanziamento della ricostruzione privata - sisma in Abruzzo)					
Missione "Politiche economiche-finanziarie e di bilancio e di					
tutela della finanza pubblica", Programma "Regolazioni contabili,	5	5			
restituzioni e rimborsi di imposte" dello stato di previsione del					
MEF – Solo SNF					
Totale risorse poste a copertura	55	84,928	89,99	30	30

Articolo 30 (Entrata in vigore)

Il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 18 aprile.